

BORGO TOSSIGNANO • CASALFIUMANESE • CASTEL DEL RIO • CASTEL GUELFO •
CASTEL SAN PIETRO TERME • DOZZA • FONTANELICE • IMOLA • MEDICINA • MORDANO

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

Sindaco	Fausto Tinti
Segretario Comunale	Cinzia Giacometti
Adozione	Delibera C.C. n. 20 del 07/06/2013 – Var.1 Del. C.C. n. 120 del 12/12/2013
Controdeduzioni	Delibera C.C.
Approvazione	Delibera C.C.

PSC

RUE

CA

RELAZIONE GENERALE CONTRODEDUZIONI ALLE RISERVE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

ALLEGATO

1

RESPONSABILE DI PROGETTO


Arch. Alessandro Costa

UFFICIO DI PIANO FEDERATO

Arch. Alessandro Costa
Dott.ssa Raffaella Baroni
Dott. Lorenzo Diani
Ing. Morena Rabiti

CONSULENTI DI PROGETTO

Arch. Franco Capra
Arch. Piergiorgio Mongioj
Arch. Mario Piccinini
Arch. Ivano Serrantoni



GRUPPO DI LAVORO PSC

COLLEGIO DEI FUNZIONARI AL 15.07.2015

Arch. Alessandro Costa, *Ufficio Tecnico Associato Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Guelfo, Fontanelice*

Geom. Maurizio Bruzzi, *Comune di Castel del Rio*

Arch. Ivano Serrantoni, *Comune di Castel San Pietro Terme*

Ing. Susanna Bettini, *Comune di Dozza*

Ing. Fulvio Bartoli, *Comune di Imola*

Arch. Francesca Vassura, *Comune di Medicina*

Geom. Alfonso Calderoni, *Comune di Mordano*

COLLABORATORI E CONTRIBUTI

Ing. Giulia Angelelli, *dirigente Comune di Medicina sino al 23.05.2014*

Arch. Nicola Cardinali, *Comune di Castel Guelfo*

Dott.ssa Emanuela Casari, *Comune di Medicina*

Roberto Cenni, *Comune di Imola*

Arch. Manuela Mega, *Comune di Castel San Pietro Terme*

Geom. Stefania Mongardi, *Comune di Castel San Pietro Terme*

Saverio Orselli, *Comune di Imola*

Arch. Roberta Querzè, *Comune di Imola*

Ing. Morena Rabiti, *Comune di Castel Guelfo*

Ing. Laura Ricci, *Comune di Imola*

Dott.ssa Valeria Tarroni, *Comune di Imola*

Geom. Tiziano Trebbi, *Comune di Medicina*

Ing. Rachele Bria, *Comune di Medicina*

Dott. Geol. Lucietta Villa, *Comune di Imola*

Arch. Fausto Zanetti, *Comune di Castel San Pietro Terme*

CONTRIBUTI SPECIALISTICI

Analisi della potenzialità archeologica:

Dott. Xabier Z. Gonzalez Muro

Dott. Giacomo Orofino

Classificazione acustica:

AIRIS

ValSAT:

GEA Progetti

A++ associati - Progetti Sostenibili

Geologia e Morfologia:

Studio Quintili e associati

Sismica:

Studio geologico ambientale ARKIGEO di Gasparini Dott. Geol. Giorgio

Si ringrazia per la collaborazione:

AITE – Associazione Indipendente Tecnici Edilizi

AREA BLU

ARPA - Sezione Provincia di Bologna - Distacco imolese

AUSL di Imola – Dipartimento di Salute Pubblica (UOC Igiene e Sanità Pubblica; UOC Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro)

Dott. Paolo Mattiussi, Responsabile Servizi Programmazione Territoriale Regione Emilia-Romagna

**PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI DEL NCI ALLE RISERVE DELLA PROVINCIA SUI TEMI RELATIVI AL PSC E AL RUE
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME**

n°	RISERVA PROVINCIA	CONTRODEDUZIONE NCI - COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
	<p>PREMESSA</p> <p>Le riserve della Provincia sui documenti che costituiscono la proposta di PSC e RUE del Comune di Castel San Pietro Terme si collocano nella fase conclusiva di un lungo e complesso iter che ha caratterizzato il procedimento in oggetto. Infatti, tra la conclusione della Conferenza di pianificazione, svolta in forma associata tra tutti i Comuni del Circondario, e l'adozione degli strumenti urbanistici è trascorso un lungo periodo, durante il quale le Amministrazioni hanno approfondito e ridiscusso i contenuti delle proprie proposte apportando modifiche ed un consistente ridimensionamento.</p> <p>Preme infatti sottolineare in primo luogo la piena condivisione della proposta di tutti i Comuni del Circondario di ridurre in modo sostanziale le nuove previsioni insediative rispetto alla proposta avanzata in Conferenza.</p> <p>Inoltre si prende atto di come i Comuni del Circondario, attraverso la scelta di procedere all'elaborazione degli strumenti urbanistici in forma associata, abbiano dimostrato la volontà e l'esigenza di una pianificazione urbanistica coordinata e coerente con l'assetto strategico metropolitano delineato dal PTCP, perseguendo quindi una governance unitaria delle politiche a scala territoriale, e hanno raccolto la sfida di elaborare un PSC con obiettivi, strategie ed azioni coerenti con il disegno generale e allo stesso tempo calibrate sulle peculiarità di ciascun ambito territoriale, anche attraverso la previsione di sottoscrivere un unico Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi.</p> <p>In generale, si ritiene che gli indirizzi e i criteri per la pianificazione comunale siano in linea generale coerenti con l'art. 10.6 e 10.8 del PTCP (disposizioni specifiche per la pianura e la collina), tra cui si richiamano in particolare gli obiettivi di:</p> <p>a) Sviluppare la rete insediativa e produttiva nella sua struttura policentrica e nelle sue proiezioni e gravitazioni extraprovinciali. Sviluppare in particolare la qualità, completezza e attrattività dell'offerta urbana dei centri maggiori, attraverso l'estensione della gamma di servizi pubblici e privati, l'iniziativa culturale, l'animazione urbana.</p> <p>b) Sviluppare la dotazione e razionalizzare la dislocazione dei servizi specialistici e di interesse sovracomunale, scolastici e formativi, culturali, sportivi e ricreativi, sanitari e assistenziali.</p> <p>c) Concentrare in particolare l'offerta di aree specializzate per attività produttive (manifatturiere, commerciali e logistiche) negli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale suscettibili di sviluppo.</p> <p>d) Privilegiare la riqualificazione urbana, il recupero del patrimonio edilizio storico concentrato e sparso, il riuso delle aree urbanizzate dismesse.</p> <p>e) Assicurare una stretta coerenza fra le politiche dei servizi pubblici, l'accessibilità con la rete del Servizio Ferroviario Metropolitano e le eventuali scelte urbanistiche di espansione urbana.</p> <p>f) Distribuire nel tempo l'attuazione delle aree edificabili attraverso una programmazione pluriennale concertata al livello intercomunale.</p> <p>Fatta questa doverosa premessa, si rimanda al seguente documento nel suo complesso per le valutazioni specifiche.</p> <p>Esprimendo infine apprezzamento rispetto alle analisi svolte all'interno della Relazione di ValSAT, si ricorda che la Provincia, secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 6/09, in qualità di autorità competente, si esprime in sede di Intesa in merito alla valutazione ambientale al PSC, non essendo intervenuto l'Accordo di Pianificazione, e nell'ambito delle presenti riserve in merito al RUE adottato.</p>	<p>PREMESSA</p> <p>La elaborazione federata di 10 PSC ha comportato uno sforzo significativo sotto ogni profilo, soprattutto tenendo conto che la nuova strumentazione urbanistica, pur recependo l'indirizzo di favorire forme di pianificazione di area vasta, ha sofferto della limitazione giuridica posta dalla LR 20/2000 che, comunque, prevede una adozione dei nuovi strumenti urbanistici da parte di ogni Comune.</p> <p>Tale assunto impegna ovviamente ogni Comune a temperare l'obbligo di una controdeduzione specifica alle riserve e alle osservazioni, assicurando però nel contempo uno strumento identico per tutti i 10 comuni del NCI relativamente al PSC e alla parte intercomunale del RUE.</p> <p>L'impianto della nuova pianificazione, in sede di adozione è stato concepito nell'intento di assicurare una coerenza con la LR 20/2000 e smi e con gli altri strumenti sovraordinati che, per la loro genesi, ormai datata e superata dagli eventi socio economici nel frattempo sopraggiunti (spesso con effetti devastanti sul tessuto economico ed occupazionale dei territori comunale, provinciale e regionale), ha comportato una interpretazione degli indirizzi della pianificazione sovraordinata tesa ad attualizzarne l'applicazione pur nel rispetto della lettera e delle finalità della legge.</p> <p>Molti assunti e proposte contenute nel PSC e nel RUE hanno cercato di temperare le modificazioni del nuovo quadro economico e amministrativo con le necessità di assicurare percorsi tecnico amministrativi e burocratici diventati molto pesanti e generatori di disagio generalizzato.</p> <p>A tutto ciò si sommano le numerose variazioni legislative e giurisprudenziali sopraggiunte che, spesso, hanno mutato il quadro normativo, istituzionale e applicativo di disposizioni ormai storicizzate e ampiamente collaudate per le quali si sono e si moltiplicheranno contenziosi interpretativi, fortemente contrastanti con le necessità di semplificazione amministrativa del "processo edilizio ed urbanistico".</p> <p>Le proposte di modificazione alla strumentazione sovraordinata rappresentano un tentativo di portare un contributo costruttivo al miglioramento di disposizioni generali che, pur nella condivisione delle finalità di fondo, presentano meccanismi applicativi spesso legati ad una rigidità riferita a indirizzi e direttive sulle quali compete agli Enti deputati alla pianificazione strutturale dettagliare una puntuale declinazione di dettaglio.</p> <p>Si prende atto che le riserve provinciali evidenziano la necessità di confermare i contenuti di tale pianificazione sovraordinata, escludendo la modificazione.</p> <p>Preme tuttavia evidenziare che le proposte di questa Amministrazione Comunale, in ordine al tema delle modifiche agli strumenti sovra comunali, dovrà essere oggetto di disamina in tempi brevi e definiti al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di certezza e semplificazione amministrativa da tutti condivisi.</p>
	<p>A. LE RISERVE IN MERITO ALLA CONFORMITÀ DEL PSC E DEL RUE AI CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE</p> <p>Ai sensi del comma 7 dell'art. 32 della LR 20/00 e smi, la Giunta Provinciale può sollevare riserve in merito alla conformità del PSC al PTCP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale, limitatamente alle materie di pertinenza dei piani stessi.</p> <p>Le seguenti riserve al PSC fanno riferimento alla verifica del recepimento dei contenuti cartografici e normativi riferiti alle prescrizioni provenienti dagli strumenti di pianificazione sovraordinata, con particolare riferimento ai contenuti del PTCP, che articola le linee di azione della programmazione sul territorio della Provincia di Bologna e recepisce, aggiorna e integra gli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinata, ponendosi quale strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale.</p> <p>Relativamente al RUE, la L.R. 6/2009 ha apportato alcune modifiche al procedimento di approvazione dello strumento (comma 4-bis art. 33 L.R. 20/2000) prevedendo che, nel caso in cui il RUE contenga la disciplina particolareggiata del territorio, esso debba essere sottoposto al procedimento di approvazione previsto dall'art. 34 per il POC. Le seguenti riserve sono quindi riferite alle previsioni del RUE relative alla disciplina particolareggiata del territorio da rendere maggiormente coerenti con il PSC o con prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale più ampio. A tal proposito, si sottolinea che la verifica istruttoria ha interessato la disciplina del territorio urbano ed extraurbano rappresentata nella Tavola n. 1 del RUE e regolata dal Tomo III delle Norme del RUE e dal suo Allegato 1.</p> <p>La contestuale adozione del PSC e del RUE da parte dell'Amministrazione Comunale, ammessa dall'art. 43 della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R. 6/2009, ha permesso alla Provincia l'elaborazione di unico atto per l'espressione delle Riserve al PSC ed al RUE adottati, ai sensi degli artt. 32 e 33 della L.R. 20/2000.</p>	<p>A. LE RISERVE IN MERITO ALLA CONFORMITÀ DEL PSC E DEL RUE AI CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE</p> <p>In relazione a quanto formulato nella Relazione tecnica dell'istruttoria del procedimento di formulazione delle riserve ai sensi dell'art. 32 comma 7 della LR 20/2000 smi nonché ai sensi dell'art. 33 c. 4/bis da parte della Provincia di Bologna all'adozione del PSC (con effetti di variante alla pianificazione sovraordinata) e del RUE e della CA del Comune di Castel San Pietro Terme, strumenti adottati con Del CC n. 72 del 1.8.2013 e, in quanto estendibile alle analoghe adozioni dei restanti Comuni del NCI, si desume che le riserve vengono formulate esclusivamente in ordine ai contenuti cartografici e normativi del PSC, della Valsat e, relativamente al RUE, limitatamente alla disciplina del territorio urbano ed extraurbano rappresentata alle relative tavole A e B e regolata dalle norme contenute nel solo TOMO III e relativi allegati. Si desume, quindi, che i contenuti regolamentari del TOMO I e TOMO II del RUE non afferiscono alle competenze deliberative dell'Ente sovraordinato in materia urbanistica e che pertanto rientrano nella sfera di competenza comunale.</p>

LE POTENZIALITÀ INSEDIATIVE RESIDENZIALI**IL DIMENSIONAMENTO****PSC**

Il PSC all'art. 5.3.3 propone per il Comune di Castel San Pietro Terme un dimensionamento delle nuove aree prevalentemente residenziali pari a **1.500** alloggi, ai quali si aggiungono: gli alloggi derivanti da interventi all'interno del territorio urbanizzato e nel territorio rurale; i residui di PRG convenzionati al 31/06/2011; 75 alloggi per esigenze non preventivabili a disposizione dei POC; **75** alloggi derivanti dall'applicazione della perequazione finalizzata, nonché le ulteriori quote derivanti da eventuali Accordi di programma. A tale riguardo, si ricorda che il 6/07/2013 la Provincia di Bologna, il Nuovo Circondario Imolese e gli altri Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni della Provincia hanno sottoscritto il Patto per il Piano Strategico Metropolitano di Bologna che individua tra i Progetti Strategici condivisi la sottoscrizione di un Patto per il consumo di suolo e la rigenerazione urbana, riconoscendo la necessità di affrontare tali problematiche attraverso una strategia complessiva e integrata. Anche alla luce della sempre maggior attenzione rivolta al tema del contenimento del consumo di suolo da parte del legislatore nazionale e regionale, si prende atto positivamente delle modifiche in riduzione del dimensionamento del PSC rispetto a quello proposto nel Documento Preliminare, ma anche ai fini di garantire la coerenza con le soglie di crescita insediativa fissate dal Titolo 10 del PTCP per il Comune di Castel San Pietro Terme, si ritiene opportuno contenere ulteriormente il dimensionamento complessivo del PSC, sia in merito alle aree produttive specializzate, che residenziali. Rimandando alla riserva specifica sugli ambiti produttivi, per quelli residenziali si ritiene necessaria la riduzione degli ambiti di nuovo insediamento in particolare nella fascia collinare, anche in considerazione del consistente numero di alloggi derivanti da previsioni di PRG non attuate.

IL DIMENSIONAMENTO

Relativamente al dimensionamento residenziale degli alloggi (e conseguentemente delle Su edificabili, che rappresentano il parametro quantitativo del dimensionamento del PSC) si precisa che è stato elaborato secondo i seguenti criteri canonici:

1. Proiezione demografica del numero delle famiglie relativo all'arco temporale di riferimento (2024), operando una riduzione del 50% rispetto alle previsioni contenute nel D.P. relativamente al dimensionamento circondariale.
2. Al dato così ottenuto sono stati detratti sulla base di stime che si ritengono realistiche e opportunamente differenziate in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni comune (dati contenuti nelle tabelle allegate alla Relazione di PSC):
 - a) le quantità di alloggi ancora da realizzare all'interno degli strumenti attuativi già convenzionati alla data del 28.6.2011;
 - b) le quantità di alloggi ricavabili sia nel tessuto urbano che in quello rurale mediante interventi di nuova costruzione e di recupero, nella misura del 30 % per la Città di Imola e del 7% per i restanti 9 Comuni del NCI, così come evidenziato nelle tabelle inserite nella Relazione generale del PSC.

In merito alle considerazioni sul dimensionamento residenziale proposto, (per quello produttivo si rimanda all'Accordo territoriale in allegato) e alla luce dell'obiettivo di contenere il "consumo di suolo", preme evidenziare che le analisi su cui si basa il PSC sono state rielaborate nel 2011, tenendo conto della contrazione già in atto del mercato edilizio: ne è derivata una imponente riduzione delle previsioni per il PSC rispetto a quelle contenute nel DP approvato (circa il 50% in meno).

In questa fase temporale, dove occorre valutare la pianificazione strutturale in un quadro socio economico completamente stravolto rispetto al periodo di approvazione del PTCP, si impone una riflessione di fondo: la didascalica articolazione degli indirizzi urbanistici del PTCP, va compendiata con le prospettive di nuove opportunità che muteranno gran parte delle tematiche "pedissequamente controllate" dal PTCP, con particolare riferimento alla perequazione, all'ERS e alla attuazione degli ambiti di espansione.

Settori di azione che, per la loro complessa entità e onerosa sostenibilità, non potranno riavviare una rigenerazione del settore edilizio, che non sarà mai più quello del passato e nella quale la partecipazione dell'Ente pubblico alla creazione della città pubblica dovrà essere rivista.

Sarà necessario utilizzare tutti gli strumenti e la lungimiranza amministrativa e gestionale per conseguire, nell'immediato, anche con lo strumento perequativo, la prefigurazione dei nuovi assetti urbani (il PSC prevede, per il POC, lo strumento del DUC) ma, nello stesso tempo, mettere in campo quella sufficiente e necessaria flessibilità operativa che consenta il contingentamento dello sviluppo insediativo in rapporto alla sostenibilità urbanistica e sociale e delle eventuali nuove espansioni urbane.

La flessibilità è un concetto che spesso viene interpretato come indeterminatezza a favore di più interessi.

Evidenziato questo elemento di riflessione, tuttavia, i meccanismi introdotti dal PSC federato, mutuati dalla situazione economica contingente, dalla necessità politica di completare le nuove città in una ottica di riqualificazione (ovvero dare una nuova e migliore qualità) imporranno ai POC una nuova stagione attuativa maggiormente legata alla capacità programmatica ed operativa dell'Ente pubblico di assicurare l'efficienza dei servizi e delle dotazioni.

Il PSC prevede per essa una gestione federata e, comunque, soggetta alla approvazione sovraordinata con procedure che la riforma istituzionale in atto non ha ancora con chiarezza determinato.

Da rilevare inoltre che fino ad oggi l'attività edilizia tutta, è stata il soccorso alle necessità economiche dell'Ente pubblico, nelle sue varie forme fiscali e perequative. La nuova frontiera si è completamente vuotata degli interlocutori più forti (soggetti specializzati del settore), per dare posto a nuove figure che ne hanno surrogato le funzioni a causa di difficoltà e fallimenti e che sono ovviamente interessate prioritariamente al contenimento delle perdite: le banche.

Anche da questo discende che il ruolo dell'Ente pubblico assume una valenza ancora più importante e gravosa: quella del controllo responsabile della "chiusura", della città, intesa come completamento ultimo di un assetto urbano che avrà pochi ulteriori margini di sviluppo.

A garanzia di tale ruolo è necessario assicurare la partecipazione dell'Ente Pubblico, agli interventi sulla città in quanto soggetto attuatore diretto attraverso la sua dotazione di capacità edificatorie derivanti dalla perequazione e dall'obbligo di realizzazione dell'ERS.

Il PSC del NCI ha analizzato con puntualità questi aspetti, ricercando meccanismi gestionali e perequativi che, pur in ossequio alle vigenti disposizioni legislative, hanno simulato le conseguenze di una pianificazione a cascata, particolarmente farraginoso, prevista dalla LR 20/2000, superando, in parte, le preoccupazioni di dettaglio legate esclusivamente alla entità dimensionali dello sviluppo insediativo.

Ciò che rileva, infatti, sono sicuramente la coerenza delle quantità, ma soprattutto, la necessità di garantire che tali previsioni strutturali siano "spese" in relazione ai bisogni, alla sostenibilità territoriale (dotazioni e capacità economica di realizzarle), alla sostenibilità sociale (capacità occupazionale del territorio e valutazione delle varie tipologie della domanda insediativa), alle infrastrutture (coerenza del sistema infrastrutturale generale e locale in rapporto agli effetti indotti dalle nuove previsioni).

Questi aspetti, nella articolazione delle componenti fondamentali del PSC, sono state definite e simulate, nella definizione degli indici perequativi, (portatori di garanzie concrete in ordine alla realizzazione della città ed in particolare di quella "pubblica") e nella previsione di un nuovo strumento (non urbanistico, ma gestionale): il DUC.

Con questo si consegue la certezza, fin dalla definizione del primo POC, della "visione" dell'assetto definitivo della città futura. Per l'insieme del territorio circondariale, altrettanto fondamentale, appare la continuità della pianificazione associata (attraverso la definizione dei POC in forma federata) al fine di mantener equilibri e sostenibilità complessivi.

Stante che la pianificazione associata dei PSC (così come prevista dal PTCP e dalla LR 20/2000) rappresenta un passo incompiuto nella condivisione di area vasta, dovendosi comunque approvare i PSC per ogni Comune, con la complicazione della gestione delle specifiche osservazioni comunali da gestite coordinatamente per assicurare uno strumento omogeneo per tutti i comuni, la scelta effettuata dal NCI è

quella di elaborare i vari POC in forma federata in quanto questi rappresentano il vero e unico strumento di gestione e attuazione concertata dello sviluppo insediativo ipotizzato.

A ulteriore supporto di questa richiesta, si evidenzia che i dati su cui il PSC ha costruito il dimensionamento, si reggono principalmente sulla previsione demografica al 2014 (Relazione PSC tab. 1.2) di 21.665 abitanti, ovvero un aumento del 5% rispetto alla popolazione del 2009. Tuttavia da una verifica dei dati ISTAT (<http://demo.istat.it/pop2014/index1.html>), emerge che i cittadini residenti a Castel San Pietro Terme nel 2014 sono 20.815. Questo significa che l'aumento effettivo di popolazione è stato dello 0,9% (182 abitanti in più) anziché del 5%(1.032 abitanti in più).
Anche ai fini di un futuro monitoraggio dell'attuazione del PSC, si chiede di esplicitare nel PSC la quota relativa ai residui di PRG e le quote derivanti da Accordi di Programma già in vigore, tenendo presente che, se tali Accordi di programma hanno comportato variante al dimensionamento del PRG vigente, le quote edificatorie in oggetto dovranno essere computate tra i residui.

Le considerazioni espresse in ordine allo sviluppo demografico assunte dai dati ISTAT sono un elemento fuorviante della particolare situazione, unica nel suo genere, del Comune di Castel San Pietro Terme.
La politica urbanistica del Comune, applica da oltre 40 anni, forme perequative molto evolute (oggi recepite dalla legislazione urbanistica regionale) che hanno consentito di assumere al patrimonio Comunale consistenti capacità edificatorie che sono state utilizzate, nelle varie forme previste dalla legge, per soddisfare il "bisogno casa" soprattutto della popolazione residente appartenente alle fasce sociali più deboli ed in particolare per Edilizia sociale (convenzionata, affitto a termine ecc.).
Questo tipo di azione, orientata soprattutto ai residenti, ha prodotto conseguentemente una riduzione dei flussi migratori, soddisfacendo i bisogni derivanti dalla parcellizzazione dei nuclei familiari e delle necessità delle giovani coppie.
Se si valutano i trend demografici dei decenni passati, in rapporto alla nuove capacità edificatorie previste dai vari strumenti urbanistici a partire dal 1973, si registra una contrazione dello sviluppo demografico in tal senso.
Inoltre, occorre tenere conto di fatti sopravvenuti negli ultimi anni di crisi del settore edilizio che hanno impedito la attuazione del più consistente comparto di espansione del capoluogo (Il Borgo), nell'ambito del quale sono presenti circa 360 alloggi di cui, oltre il 50 % in disponibilità pubblica, a seguito del fallimento di due soggetti attuatori proprietari del comparto.
Tale situazione di impedimento attuativo, non è stata surrogata da altri ambiti, in quanto praticamente tutti attuati.
Per il Comune di Castel San Pietro Terme non vi sono situazioni di accordi di programma che abbiano generato capacità insediative aggiuntive.
Ai fini di rispondere alle riserve espresse si è ritenuto opportuno esplicitare la modalità di calcolo del soddisfacimento del fabbisogno residenziale.
Nello specifico il Comune di Castel San Pietro Terme con le modifiche apportate in sede di controdeduzione non supera l'attività edilizia del decennio 2000-2010 corrispondente a **1.500 alloggi** come riportato nella Tabella 4.5 della Relazione del PSC ed assunto nella stesura della Riserva provinciale nel merito.
Si evidenzia che a seguito delle Riserve sono state riviste le superficie degli ambiti e i valori delle CEA negli ambiti residenziali urbanizzabili (vedi tabella 1) per una riduzione complessiva pari a 154.000 mq di superficie urbanizzabile e 23.862 mq di CEA.

Tabella 1 - Dimensionamento del PSC

AMBITI URBANIZZABILI A PREVALENZA RESIDENZIALE								
Ambito	Toponimo	Località	ADOZIONE		APPROVAZIONE		Differenza	
			Sup. amb. (mq)	CEA (mq)	Sup. amb. (mq)	CEA (mq)	Sup. amb. (mq)	CEA (mq)
ANS_C1.1	Tanari	CAPOLUOGO	16.500	1.519	16.500	1.519	0	0
ANS_C1.2	Barchetta	OSTERIA G.	12.500	2.250	12.500	2.250	0	0
ANS_C1.3	Fabbreria	POGGIO G.	19.000	3.365	19.000	3.365	0	0
ANS_C1.4	Il Poggio	MONTE C.	6.500	512	0	0	- 6.500	- 512
ANS_C2.1	Ca' del Monte	CAPOLUOGO	71.000	11.000	0	0	- 71.000	- 11.000
ANS_C2.2	S.Vincenzo	CAPOLUOGO	28.000	4.500	28.000	4.500	0	0
ANS_C2.3	Panzacchia 3	CAPOLUOGO	90.500	14.000	90.500	14.000	0	0
ANS_C2.4	Collina 2	CAPOLUOGO	122.000	18.500	101.000	15.300	- 21.000	- 3.200
ANS_C2.5	Il Portone	CAPOLUOGO	144.500	24.500	124.000	20.000	- 20.500	- 4.500
ANS_C2.6	Quaderna nord	OSTERIA G.	56.000	8.500	56.000	8.500	0	0
ANS_C2.7	Quaderna sud	OSTERIA G.	85.300	12.500	67.300	10.100	- 18.000	- 2.400
ANS_C2.8	San Biagio	POGGIO G.	17.000	2.250	0	0	- 17.000	- 2.250
			668.800	103.396	514.800	79.534	- 154.000	- 23.862
					(-23%)	(-23%)		
ANS_C2.9	Borgo nord	CAPOLUOGO	Ambito ASP_C.13 e D N2		116.600	0	- (*)	- (*)
	* ambito con funzioni complementari alla residenza privo di CEA e quindi non computato nel dimensionamento							

Il dimensionamento del PSC si compone come segue:

79534/71 mq abitante = 1.120 alloggi da attuare mediante inserimento in POC

Tabella 2 – Ambiti urbanizzati di riqualificazione diffusa

Ambiti urbanizzati di riqualificazione diffusa			
Ambito	Localizzazione	S (mq)	CEA (0.35 mq/mq)
N16	CAPOLUOGO	24.130	8.445
N17	OSTERIA G.	48.450	16.958

Gli alloggi complessivi comprensivi di quelli derivanti dagli ambiti urbanizzati di riqualificazione diffusa risultano composti dalle seguenti quote:

➤ **1.120 alloggi** da attuare mediante inserimento in POC

➤ 358 alloggi derivanti da interventi in ambiti urbanizzati da riqualificazione diffusa

Per un totale di 1456 alloggi < 1500 alloggi teorici previsti nel dimensionamento del PSC

Tabella 3 – Ambiti urbanizzabili a prevalenza produttiva e terziaria

AMBITI URBANIZZABILI A PREVALENZA PRODUTTIVA E TERZIARIA					
Ambito	Toponimo	Località	ADOZIONE Sup. ambito (mq)	APPROVAZIONE Sup. ambito (mq)	Differenza Sup. ambito (mq)
ASP_AN1.1	Ca' Bianca 5	PI S. CARLO	144.200	144.200	0
ASP_AN2.1	Ca' Bianca 7	PI S. CARLO	128.500	128.500	0
ASP_AN2.2	Ca' Bianca 6	PI S. CARLO	390.000	379.000	-11.000
ASP_BN2.1	S.Giovanni 2	OSTERIA G.	48.000	48.000	0
ASP_BN2.2	S.Giovanni 3	OSTERIA G.	39.500	39.500	0
			750.200	739.200	-11.000

Complessivamente pertanto la superficie degli ambiti produttivi rimane pressoché invariata ad eccezione di una riduzione di 11.000 mq nell'ambito ASP_AN2.2

Tabella 4 – Ambiti dotazioni territoriali e locali

AMBITI DOTAZIONI TERRITORIALI E LOCALI					
Ambito	Toponimo	Località	ADOZIONE Sup. ambito (mq)	APPROVAZIONE Sup. ambito (mq)	Differenza Sup. ambito (mq)
D N1	S.Vincenzo	CAPOLUOGO	44.000	44.000	0
D N2	Ferrovia sud	CAPOLUOGO	75.000	0	-75.000
D N3	Parco Cillario	CAPOLUOGO	61.500	61.500	0
D N4	La Fibbia	CAPOLUOGO	111.000	111.000	0
D N5	Panzacchia 3	CAPOLUOGO	34.500	34.500	0
D N6	Tanari	CAPOLUOGO	30.000	30.000	0
D N7	Parco sillaro est	CAPOLUOGO	169.500	169.500	0
D N8	Collina 2	CAPOLUOGO	24.000	53.500	+ 29.500
D N9	Mortizzo	CAPOLUOGO	94.500	77.000	- 17.500
D N10	La Chiusa	CAPOLUOGO	264.500	264.500	0
D N11	Lupara	CAPOLUOGO	655.500	655.500	0
D N12	Ex cava monticino	CAPOLUOGO	338.500	338.500	0
D N13	Molinetto	CAPOLUOGO	121.000	121.000	0
D N14	Via Calabria	OSTERIA G.	6.300	6.300	0
D N15	Quaderna nord	OSTERIA G.	86.000	86.000	0
D N16	Barchetta	OSTERIA G.	13.500	12.200	-1.500
D N17	Quaderna sud	OSTERIA G.	130.000	130.000	0
D N18	Scuole Poggio	POGGIO G.	8.500	8.500	0
D N19	Madonna di P.	PI S. CARLO	20.500	21.500	+1.000
D N20	Gallo	GALLO B.	16.000	16.000	0
D N21	Il Portone	CAPOLUOGO	0	20.000	+20.000
			2.304.300	2.261.000	-43.300

D N2 inserita all'interno dell'ANS_C2.9

D N9 trasformata in parte in D_G.c (attrezzature e impianti sportivi pubblici) in adeguamento a quanto già previsto nel PRG vigente

D N19 errore materiale della superficie indicata nella scheda VIP in adozione

Rispetto alle dotazioni urbane previste all'art. 13.7 tabella 7 della relazione di PSC ne deriva un nuovo rapporto tra le superfici territoriali complessive per dotazioni urbane e gli abitanti stimati al 2024 stimato in mq 115,27/abitante > 30 mq/abitante (standard obiettivo).

<p>L'art. 5.3.3 del PSC prevede inoltre che una quota di alloggi pari al 5% del dimensionamento residenziale (ossia 75 alloggi, non compresi nei 1500) sia destinata all'attuazione di obiettivi di interesse pubblico relativi ai poli funzionali tramite la "perequazione finalizzata". Prendendo atto del fatto che tale meccanismo comporterebbe l'assegnazione di quote edificatorie "per incentivare e valorizzare i poli funzionali" da realizzare, previo inserimento nel POC, esternamente ai poli funzionali stessi, si chiede che gli eventuali alloggi derivanti dall'applicazione della perequazione finalizzata siano localizzati esclusivamente all'interno degli ambiti di nuovo insediamento (ANS), non comportando modifiche ai perimetri di tali ambiti. Sottolineando la necessità di collegare la perequazione finalizzata al perseguimento di obiettivi pubblici di rilevante interesse per la comunità, si chiede di specificare che tale norma si applica esclusivamente ai poli funzionali con valenza di servizio pubblico di cui si intende promuovere la qualificazione, definendoli in sede di PSC ed escludendo quelli a carattere commerciale. Inoltre si fa presente che in tali casi l'eventuale assegnazione di diritti edificatori consistenti derivanti da perequazione finalizzata per rilevanti interventi sui poli funzionali dovrà essere condivisa all'interno dell'Accordo Territoriale da sottoscrivere con la Provincia di Bologna.</p>	<p>Relativamente alla proposta di introdurre una "Perequazione finalizzata" a disposizione di intereventi di interesse pubblico (acclarati da specifico Accordo Territoriale ex art. 15 LR 20/2000) nell'ambito dei Poli funzionali caratterizzati da tali aspetti (esclusi quindi quelli con interessi economici e/o privati) e valutata in un massimo del 5% delle nuove capacità insediative residenziali del NCI, si chiarisce che la misura è riferibile, come massimo, al dimensionamento attuale del PSC e con validità riferita all'arco temporale di vigenza del PSC stesso, e che non necessariamente deve essere utilizzata.</p> <p>Stante queste premesse e la natura di questa capacità edificatoria, che è strettamente di pertinenza pubblica (CEC), conviene che sia calcolata all'interno del dimensionamento e che sia soggetta a localizzazione negli ambiti previsti dal PSC (ANS) nel rispetto dell'indice di sostenibilità (Uts) stabilito dal PSC per ogni ambito, ma senza incidere sul fabbisogno concordato a livello circondariale in base alle stime e proiezioni demografiche relative. Con riferimento ai contenuti dell'Intesa conseguita dal Comune di Imola si esplicita, nella definizione di "Perequazione finalizzata", che essa riguarda unicamente gli Ambiti APF di esclusivo interesse pubblico e solo a seguito di idoneo Accordo Territoriale.</p>
<p>Rispetto alla definizione di una quota posta a disposizione del POC da realizzare in lotti immediatamente a ridosso di quelli urbanizzati che non richiedono ulteriori aggravii alle urbanizzazioni, pur comprendendo l'esigenza di tale opportunità, si ribadisce la necessità di ridimensionarne la quantificazione complessiva, dimezzandola e rendendola così proporzionale alla funzione di piccole esigenze puntuali non preventivabili. E' inoltre indispensabile prevedere ulteriori criteri di attuazione per questi alloggi. In particolare, essi dovranno interessare prevalentemente le aree interne al territorio urbanizzato, o ad esse strettamente adiacenti e dovranno essere verificate in modo puntuale tutte le condizioni di sostenibilità come per gli ambiti di nuovo insediamento, quali rispetti di infrastrutture, allacciamento a pubblica fognatura e altre reti di urbanizzazione, vincoli di tutela ambientale e paesaggistica, ecc. Inoltre, le quantità localizzabili con tali criteri dovranno essere attuate in modo equilibrato nell'arco dei POC in cui si svilupperà l'attuazione dei PSC e non comportare l'assegnazione di quote insediative concentrate che richiamino il concetto di comparto edificatorio. A tal proposito è opportuno specificare nella norma del PSC (art. 5.3.3 comma 3) che tale quota è da intendersi come valore complessivo da attuare nel periodo di validità del PSC, nell'arco quindi, presumibilmente di tre POC e che essa quindi non viene rinnovata all'approvazione di ogni POC. Infine, si chiede di considerare la quota espressa per tale componente come valore massimo di riferimento in sede di approvazione dei PSC, non incrementabile a seguito di eventuali osservazioni specifiche, né successivamente con varianti al PSC specifiche, finalizzate ad un loro aumento e di includerla nel dimensionamento del piano.</p>	<p>In relazione alla capacità edificatoria a disposizione del POC (anche questa totalmente CEC come da PSC), essa rappresenta uno strumento di flessibilità rispetto a una strumentazione urbanistica vigente che non lascia alcun margine agli imprevisti e che risulta in assonanza e in continuità con la precedente LR 47/1978 che offriva un'analoga opportunità di soddisfacimento per le necessità eventualmente sopravvenute. In particolare l'utilizzo di tale capacità edificatoria pubblica è finalizzata a supportare necessità perequative di pubblico interesse per la realizzazione o l'implementazione di dotazioni e di situazioni in cui si rende necessario e comprovato un intervento pubblico. Si conferma che non necessariamente tale capacità edificatoria deve essere totalmente utilizzata, e che la sua eventuale utilizzazione per particolari interventi trova la propria analisi di sostenibilità nella relazione degli elaborati del POC. Si concorda pertanto (come già puntualmente previsto in norma) con i criteri di localizzazione e in particolare con le verifiche puntuali di non aggravio alle urbanizzazioni esistenti e di rispetto delle condizioni di sostenibilità. Si precisa infine che anche questo dimensionamento è applicabile esclusivamente all'arco temporale di validità del PSC nella sua entità complessiva.</p> <p>Per maggiore chiarezza si inserisce all'art. 5.3.3 della NTA del PSC la specificazione che la percentuale del 5% rispetto al dimensionamento a disposizione del POC costituisce integrazione rispetto al dimensionamento stesso.</p>
<p>In relazione ai residui del PRG, la norma del PSC chiarisce che non fanno parte del dimensionamento le previsioni convenzionate al 31.06.2011. Rispetto a tale indicazione si chiede di aggiornare il PSC approvato considerando anche i residui convenzionati tra tale data e l'approvazione del PSC. Più in generale, sarebbe opportuna una riflessione sui residui del vigente PRG in corso di attuazione e non attuati, differenziando, sia nella norma che nella cartografia del nuovo piano, quelli convenzionati entro la data di approvazione del PSC, che seguiranno la disciplina del PRG, debitamente recepita nel RUE, e quelli non convenzionati entro la data di approvazione dal PSC, ai quali sarà necessario dare attuazione tramite POC, assoggettando le previsioni alle condizioni fissate dal PSC per gli ambiti di nuovo insediamento AN, in termini di perequazione urbanistica, ERS e di contributo di sostenibilità. La quota di alloggi relativa ai residui non convenzionati entro l'approvazione del PSC dovrà essere inoltre parte integrante del dimensionamento del nuovo piano. Analogamente, tale criterio andrà applicato anche agli ambiti produttivi; si chiede pertanto di modificare l'art. 1.3.4, c.14 del PSC.</p> <p>Richiamando quanto sopra espresso e ricordando che la sola sottoscrizione di un accordo ex art. 18 della LR n. 20/00 e smi non rappresenta il presupposto per poter considerare una previsione in corso di attuazione, si valuta criticamente quanto stabilito dall'art. 1.1.3 comma 5 del PSC in merito alla facoltà assegnata al RUE di confermare le norme dei PRG previgenti e i contenuti urbanistici per tutti gli strumenti attuativi, di iniziativa pubblica o privata, anche quelli soltanto concertati e autorizzati alla presentazione o pubblicati (si tratta degli ambiti soggetti a disciplina speciale di cui all'allegato I del RUE). Sottolineando la necessità di rappresentare tali situazioni sia nel PSC che nel RUE, si chiede di integrare la norma del PSC prevedendo che per gli interventi concertati o autorizzati alla presentazione e comunque non convenzionati alla data di approvazione del PSC saranno attuati secondo le regole del PSC, quindi mediante l'inserimento nel POC.</p>	<p>Infine, in relazione ai residui di PRG, si conviene che permangano in validità le norme e i contenuti degli strumenti attuativi di iniziativa privata che risultino già convenzionati all'atto della approvazione del PSC e quelli di iniziativa pubblica che a tale data risultino almeno approvati (si varia quindi in tal senso l'art. 1.1.3 comma 5 del PSC). Tali sub-ambiti risultano classificati nel RUE come AUC_B "Ambiti urbani consolidati in corso di attuazione".</p> <p>Ne consegue che gli strumenti attuativi di cui sopra che non risultino convenzionati o adottati (se PP Pubblici) alla data di approvazione del PSC dovranno rientrare nel dimensionamento del PSC e essere assoggettati alle procedure del PSC stesso e del POC.</p>
<p>Rispetto a quanto stabilito dall'art. 1.3.4 comma 14 del PSC che prevede che alcuni ambiti produttivi, già previsti nelle varianti generali ai PRG e individuati con specifico asterisco nelle schede VIP, possano essere attuati senza POC, presentando un PUA entro 18 mesi dall'adozione del PSC, si richiama la necessità di giungere al convenzionamento del PUA entro la data di approvazione del PSC, in alternativa tali previsioni saranno da attuare tramite POC.</p>	<p>Questo rilievo non attiene al Comune di Caste San Pietro Terme.</p>

Sulla base delle valutazioni sopra riportate sul **dimensionamento** si formula la

RISERVA 1

Si chiede di contenere ulteriormente il dimensionamento complessivo del PSC, sia in merito alle aree produttive specializzate, che residenziali; di definire quantitativamente la quota di nuovi alloggi per particolari interventi, per la perequazione finalizzata e quelli derivanti da accordi di programma sottoscritti, che deve costituire parte integrante del dimensionamento del PSC; di effettuare una stima realistica di quanti alloggi si ritiene di poter realizzare con gli interventi interni al tessuto urbano, attraverso il recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale e di esplicitare nel PSC la quota relativa ai residui di PRG, considerando anche i residui convenzionati entro l'approvazione del PSC.

Per la perequazione finalizzata si chiede di localizzare gli alloggi esclusivamente all'interno degli ambiti di nuovo insediamento o di riqualificazione e di specificare che tale possibilità si applica esclusivamente ai poli funzionali con valenza di servizio pubblico di cui si intende promuovere la qualificazione, definendoli in sede di PSC ed escludendo quelli a carattere commerciale. Si chiede di ridimensionare la quantificazione complessiva degli alloggi a disposizione del POC e di prevedere per essi ulteriori criteri di attuazione. In relazione ai residui del PRG, si chiede di escludere la facoltà di confermare con il RUE i contenuti urbanistici per tutti gli strumenti attuativi, di iniziativa pubblica o privata, anche quelli soltanto concertati e autorizzati alla presentazione o pubblicati (art. 1.1.3 comma 5 del PSC).

n°	RISERVA PROVINCIA	CONTRODEDUZIONE NCI- COMUNE
	<p>LA PEREQUAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE PSC</p> <p>L'art. 5.5.1 del PSC articola la perequazione urbanistica in tre tipologie: la perequazione territoriale circondariale, essenzialmente da riferire agli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale; la perequazione comunale, che riguarda gli ambiti di nuovo insediamento previsti dal PSC, e la perequazione finalizzata, relativa invece ai Poli funzionali.</p> <p>In materia di diritti edificatori e perequazione urbanistica, l'art. 10.3 del PTCP detta i criteri generali da seguire, indirizzando i Comuni verso l'individuazione di una casistica limitata di tipologie di aree nelle medesime condizioni di fatto e di diritto alle quali assegnare diritti edificatori uniformi. Inoltre, è compito del PSC definire l'entità dei diritti edificatori non nel senso della loro attribuzione a specifiche aree, ma in relazione alle differenti tipologie di condizioni di fatto e di diritto, demandando al POC il riconoscimento dei diritti edificatori alle aree specifiche.</p>	<p>LA PEREQUAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE</p> <p>Il PSC (art. 5.5.3 e 5.5.5) articola i diritti edificatori in coerenza con gli assunti del PTCP e della LR 20/2000, assumendo come parametro discriminante le condizioni di fatto e di diritto delle aree, articolando all'interno di tale principio gli ambiti che presentano oggettivi caratteri fisici e geomorfologici limitanti e quelle che presentano vincoli derivanti da leggi e piani sovraordinati, demandando alle competenze del POC, il riconoscimento puntuale dei diritti edificatori prefigurati nel PSC.</p>
2	<p>Il PSC adottato definisce all'art. 5.5.3 il <i>range</i> relativo all'indice di utilizzazione privata (Utp), corrispondente all'indice perequativo, negli ambiti di nuovo insediamento (0,10-0,18 mq/mq), salvo poi assegnare indici diversi e differenziati nelle singole schede di indirizzo progettuale (schede Vip), all'interno delle quali tutti gli ambiti di nuovo insediamento presentano un <i>range</i> più ridotto rispetto a quanto indicato nella norma. Si chiede quindi di applicare nelle schede VIP il <i>range</i> indicato nella norma del PSC, opportunamente ridotto, eventualmente differenziandolo sulla base delle caratteristiche dei centri abitati nei quali tali ambiti si collocano. Analogamente, si chiede di esplicitare nella norma del PSC il <i>range</i> relativo all'indice di utilizzazione privata (Utp) da assegnare agli ambiti con diverse condizioni di fatto e di diritto rispetto ai nuovi insediamenti, ad esempio i residui di PRG non attuati ma confermati dal PSC.</p> <p>In relazione alle definizioni di cui all'art. 5.5.2 del PSC sulla perequazione urbanistica, la Capacità Edificatoria d'Ambito (CEA) determina, divisa per l'indice di utilizzazione sostenibile Ut(s), la superficie territoriale di ogni ambito da inserire nel POC e rappresenta quindi il carico urbanistico massimo da realizzare nell'ambito. Di conseguenza, essa dovrebbe essere comprensiva di tutte le possibili componenti insediative, quindi anche le eventuali quote per interventi particolari, quelle derivanti dalla perequazione finalizzata, la quota da destinare a ERS, nonché la superficie destinata ad usi compatibili con la residenza. Si chiede quindi di modificare la norma del PSC in tal senso.</p> <p>Rilevando che in alcuni casi l'attuazione di tutta la CEA, secondo l'indice di utilizzazione sostenibile più estensivo, interesserebbe una superficie territoriale maggiore di quella individuata dalle schede VIP, si chiede di esplicitare nella norma del PSC che il limite massimo di riferimento per ogni ambito è costituito dalla CEA. Pertanto il <i>range</i> di Ut(s) incide solo sulla densità degli insediamenti, non ritenendo ammissibili rilevanti aumenti della superficie territoriale definita nelle schede stesse.</p> <p>Viceversa, nei casi in cui l'applicazione a tutta la superficie territoriale dell'indice Ut(s) comporterebbe il superamento della CEA definita dalle schede VIP, l'estensione dell'ambito da inserire nel POC potrebbe risultare inferiore a quella indicata.</p>	<p>In relazione alla perequazione comunale, si chiarisce che l'indice di utilizzazione privato (Utp), corrispondente all'indice perequativo generatore della CEP, è fissato dal PSC (a livello dei 10 Comuni del NCI) in un <i>range</i> minimo e massimo contenuto tra 0,10 e 0,18 mq/mq di Su netta edificabile. Ogni PSC comunale, all'interno di questo <i>range</i>, articola i propri indici Utp degli ambiti previsti dal PSC stesso, secondo le condizioni di fatto e di diritto accertate per ogni singolo Comune e in relazione alle specificità urbanistiche, socioeconomiche e storiche, sia comunali che dei singoli ambiti, assicurando comunque ad ambiti con le medesime caratteristiche lo stesso <i>range</i>. Si chiarisce inoltre che, per ogni ambito, la CEA assegnata a esso rappresenta unicamente una distribuzione tra gli ambiti di PSC e, in relazione alla sostenibilità urbanistica di ogni centro urbano di ciascun Comune, delle relative quantità edificatorie rispetto al fabbisogno complessivo comunale. Non rappresenta quindi il carico urbanistico massimo da utilizzare nell'ambito, ma comunque una capacità edificatoria definita all'interno della soglia massima assegnata a ciascun centro urbano in relazione alle dotazioni presenti e previste in conformità alle indicazioni di PTCP.</p> <p>Spetta infatti al POC la definizione della densità dei nuovi tessuti urbani attraverso la modulazione della Superficie territoriale di PSC con l'identificazione dell'indice di utilizzazione sostenibile (Uts) e comunque all'interno del <i>range</i> di Uts fissato dal PSC e dalle relative Schede Vip. Pertanto la St dell'ambito da assoggettarsi ai POC viene determinata mediante il rapporto CEA/Uts che commisura le capacità edificatorie d'ambito in relazione "<i>all'indice di sostenibilità</i>" come sopra definito.</p> <p>Si determina in tal modo (negli elaborati formativi del POC) la Superficie territoriale (St) a cui applicare l'Uts definito che dovrà assicurare il coerente Utp precedentemente indicato e un Utc (indice di utilizzazione comunale) che garantisca il rispetto delle prescrizioni di PSC ed in particolare la realizzazione dell'ERS e delle dotazioni territoriali necessarie.</p> <p>La sostenibilità di ciascun ambito è assicurata dalla formula: Uts= Utp + Utc che, nella formazione del POC, deve tenere conto delle potenzialità edificatorie eventualmente a disposizione della perequazione. La corretta applicazione di questi indici può comportare quindi che, nel rispetto dell'Uts massimo di PSC, negli ambiti possa essere collocata una quantità di Su residenziale maggiore di quella della CEA indicata nelle schede Vip del PSC.</p> <p>L'Uts massimo del PSC rappresenta, per ogni ambito, l'unico parametro che ne definisce la densità insediativa residenziale comprensivamente delle ulteriori componenti insediative previste per ciascun ambito, e quindi la sostenibilità delle edificazioni in esso realizzabili all'interno delle indicazioni di funzionalità e di tutela prescritte dalla Carta dei Vincoli e dalle Schede Vip (che le riportano in estratto per ciascun ambito).</p> <p>Si condivide comunque che, pur mantenendo la CEA residenziale distinta dalla SU destinata ad altri usi, la densità, commisurata all'Uts, deve essere comprensiva di tutte le SU ammesse nell'Ambito.</p> <p>Si specifica che comunque tale quota di altri usi è sempre esplicitata nelle schede Vip degli ambiti ANS.</p>
	<p>Relativamente alla perequazione territoriale circondariale, condividendo l'impostazione sovracomunale del PSC, si suggerisce di non limitarne il campo di applicazione ai soli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, ma di prevedere nella norma del PSC di poter utilizzare questo strumento anche per attuare eventuali trasferimenti, anche tra Comuni diversi, di capacità insediative localizzate in situazioni incongrue verso ambiti per nuovi insediamenti previsti dal PSC. Si fa presente inoltre che le regole per la perequazione territoriale relativa agli ambiti produttivi dovranno essere concordate e condivise con la Provincia di Bologna e gli altri Comuni del Circondario in sede di Accordo Territoriale per le aree produttive.</p>	<p>Si concorda che l'Accordo Territoriale per le aree produttive sia lo strumento più opportuno per determinare gli ambiti di applicabilità e le prescrizioni per la perequazione territoriale circondariale nella dimensione propria degli ambiti sovracomunali che sono di competenza dell'AT stesso, dal momento che in essi è offerta la possibilità di insediare nuove aziende (anche in relazione ai trasferimenti fra comuni diversi).</p>
	<p>Rispetto all'applicazione della perequazione finalizzata, si richiama quanto espresso nella riserva n. 1 (Dimensionamento), in merito alla necessità di collegare tale opportunità, nell'ambito del dimensionamento complessivo del PSC, al raggiungimento di significativi e comprovati obiettivi di interesse pubblico nel rispetto dei limiti della CEA (Capacità Edificatoria d'Ambito) massima assegnata all'ambito in cui tale quota viene localizzata.</p>	<p>Si concorda nel precisare meglio, nell'art. 5.5.1, le finalità della "perequazione finalizzata" (cfr la controdeduzione alla riserva 1) anche se già normativamente motivata nel senso della necessità di assicurare il pubblico interesse (si tratta di CEC pubblica da utilizzarsi per fini pubblici da motivare con apposito accordo territoriale e da attuarsi all'interno degli ambiti di PSC, nel rispetto degli indici di utilizzazione sostenibili (Uts) definiti dalla Valsat, (Vip).</p>
	<p>Sulla base delle valutazioni sulla perequazione urbanistica e territoriale si formula la</p> <p>RISERVA 2</p> <p>Si chiede di includere nella CEA tutte le possibili componenti insediative e di esplicitare che essa rappresenta il limite massimo per ogni ambito, pertanto il range di Ut(s) incide solo sulla densità degli insediamenti..</p> <p>Le regole per la perequazione territoriale relativa agli ambiti produttivi dovranno essere concordate e condivise con la Provincia di Bologna e gli altri Comuni del Circondario in sede di Accordo Territoriale per le aree produttive.</p>	

n°	RISERVA PROVINCIA	CONTRODEDUZIONE NCI- COMUNE
	<p>L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PSC</p> <p>Si condivide l'obiettivo dichiarato nel PSC (Paragrafo 8.5 della Relazione e art. 5.3.4 della norme del PSC) relativo alla promozione dello sviluppo territoriale sostenibile anche attraverso l'implementazione dell'offerta di edilizia residenziale sociale, da considerare, in coerenza con quanto stabilito dalla LR n. 20/00 e smi, come dotazione territoriale associata alle trasformazioni urbanistiche previste dai PSC.</p> <p>In quest'ottica, ricordando che è compito del PSC stabilire il fabbisogno complessivo di alloggi per l'edilizia residenziale sociale, anche tenendo conto delle eventuali carenze pregresse, si chiede di esplicitare che il 20% del dimensionamento complessivo da calcolare secondo quanto indicato nella riserva n.1 sia destinato all'edilizia residenziale sociale. Tale quantità, secondo le indicazioni delle L.R. 20/000, va garantita in ogni POC in base alla capacità edificatoria assegnata al soggetto attuatore, per ogni ambito di nuovo insediamento o di sostituzione/riqualificazione, indipendentemente dagli altri obiettivi pubblici che l'Amministrazione voglia realizzare nell'ambito, tramite l'attribuzione della capacità edificatoria comunale.</p>	<p>L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE</p> <p>All'interno della previsione della LR 20/2000, l'obiettivo del 20% di ERS si dimensiona per il complesso dei nuovi insediamenti dell'insieme dei Comuni associati del NCI. In tale quadro i Comuni della Vallata del Santerno concorrono al raggiungimento di tale obiettivo sia mediante il riutilizzo di una quota derivante da alloggi esistenti e attualmente non occupati, sia mediante il reperimento della restante quota a carico dei nuovi ambiti insediativi comunali oppure attraverso una perequazione di tipo intercomunale che verrà definita in sede di redazione dei POC.</p> <p>La necessità di assicurare per ogni POC l'attuazione del 20% del dimensionamento complessivo da destinare ad ERS, rappresenta l'obiettivo strutturale da perseguire.</p> <p>Viceversa la LR 20/2000 (art. A-6-bis, comma 4) assegna ai POC la possibilità di articolare il raggiungimento dell'obiettivo generale anche in rapporto al fabbisogno di ERS da realizzare nel quinquennio di sua vigenza, per cui sono possibili previsioni di quantità diverse all'interno dei POC stessi, fermo restando l'obiettivo generale.</p>
	<p>Inoltre, nell'intento di dare attuazione a quanto previsto dall'art. A-6 bis comma 2 della LR n. 20/00 e smi in merito ai PSC elaborati in forma associata, si chiede di chiarire il riferimento contenuto all'art. 5.3.4 comma 3 del PSC all'Accordo Territoriale tra i Comuni del Circondario (ad esclusione di Borgo Tossignano, Fontanelice, Casalfiumanese e Castel del Rio) in materia di ERS. A tal proposito si ricorda che l'art. A-6 della LR n. 20/00 e smi prevede che per i Comuni che si dotino di PSC in forma associata l'obiettivo del 20% di ERS è da riferirsi al dimensionamento dell'insieme dei Comuni stessi.</p>	<p>Riguardo al riferimento all'Accordo Territoriale in materia di ERS (art. 5.3.4 comma 3 del PSC) esso faceva esclusivamente riferimento a una proposta formulata dalla Provincia che però non ha avuto seguito. Si sopprime pertanto tale riferimento nelle NTA di PSC.</p>
	<p>Condividendo quanto espresso al comma 7 dell'art. 5.3.4 in merito alla necessità di prevedere un contributo per la realizzazione di ERS anche in caso di trasformazioni produttive e di riqualificazione urbana, si chiede di riportare tale indicazione nelle schede Vip quale indirizzo per i futuri POC.</p>	<p>In conformità alle disposizioni di cui all'art. A-6 ter della LR 20/2000, le Schede Vip degli ambiti produttivi (ASP_N) adottate riportano l'indicazione del contributo alla realizzazione dell'ERS.</p>
3	<p>Condividendo in linea generale l'obiettivo di distribuire l'offerta di ERS, calibrandola in base alle effettive necessità e possibilità dei diversi Comuni, nonché di implementarla attraverso il patrimonio edilizio esistente inutilizzato, si fa presente che tale strumento può essere efficace se supportato da specifiche indagini conoscitive circa l'effettiva consistenza di tale patrimonio edilizio. Si sottolinea comunque, che esso non può considerarsi alternativo o sostitutivo di quanto richiesto dalla LR n. 20/00 e smi in merito alla necessità di destinare il 20% del dimensionamento complessivo dei nuovi insediamenti residenziali previsti dal PSC, nonché del 20% delle aree destinate dal POC a nuove costruzioni.</p>	<p>In relazione ai contenuti dell'Intesa conseguita dal Comune di Imola, in riferimento al comma 5 dell'art. 5.3.4 delle NTA del PSC si concorda di escludere dal computo dell'ERS il patrimonio inutilizzato già in proprietà dei Comuni sia pure a seguito della sua riqualificazione; pertanto si riformula lo stesso comma 5 come segue: <i>“Le quote a carico dei Comuni della Valle del Santerno (Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Del Rio e Fontanelice) possono essere oggetto di perequazione territoriale con altri Comuni del NCI a cui trasferire il loro reperimento in fase di elaborazione del POC. Le modifiche al dimensionamento del fabbisogno che tali variazioni possono comportare non costituiscono variante al PSC.”</i>, a maggior chiarimento si riformula come segue anche il successivo comma 7 relativo all'acquisizione in proprietà comunale di alloggi esistenti in proprietà privata con lo strumento della perequazione: <i>“La messa a disposizione d'alloggi ERS può anche avvenire attraverso forme perequative che prevedano la cessione al Comune di alloggi esistenti da parte dei privati interessati alla perequazione, realizzando lo scopo plurimo di utilizzare il patrimonio edilizio esistente e di disporre immediatamente di alloggi a costi inferiori rispetto al nuovo. Tale facoltà andrà disciplinata sulla base di specifiche valutazioni e parametri stabiliti dal Comune.”</i></p> <p>L'art. A-6-ter infatti al comma 1 afferma <i>“al fine di concorrere al fabbisogno complessivo di alloggi di ERS...”</i>.è prevista la cessione del 20 % delle aree destinate a nuova costruzione.</p> <p>È evidente che <i>“concorrere”</i> ha il significato di <i>“partecipare ad una azione comune più ampia”</i> e pertanto non sembra escludersi che l'obiettivo da perseguire (avere una quantità di alloggi/Su da utilizzare per ERS pari al 20% delle nuove previsioni) sia raggiungibile con il concorso di più opportunità, fermo restando che la cessione delle aree nei nuovi ambiti sia garantita nella misura del 20 %.</p> <p>Tutto ciò consente una riduzione di spreco di suolo, una riqualificazione ed effettiva utilizzazione di un patrimonio edilizio esistente e non da ultimo una conservazione al demanio pubblico di capacità edificatorie (CEC) da utilizzare per ulteriori azioni di evidente interesse pubblico.</p> <p>Al fine di rendere più organica e chiara la disciplina relativa all'ERS che compete al PSC, si ritiene opportuno riunire nell'art. 5.3.4 delle NTA anche i contenuti del Titolo 11 del Tomo III del RUE, eliminando le parti sostanzialmente ripetute (Criteri per la classificazione dell'ERS). Nel Titolo 11 viene invece inserita la previsione del contributo all'ERS per quegli ambiti attuabili sulla base del RUE con intervento diretto.</p>
	<p>Sulla base delle valutazioni sopra riportate sull'edilizia residenziale sociale si formula la</p> <p>RISERVA 3</p> <p>Si chiede di esplicitare che il 20% del dimensionamento complessivo da calcolare secondo quanto indicato nella riserva n. 1 sia destinato all'edilizia residenziale sociale; di chiarire il riferimento contenuto all'art. 5.3.4 comma 3 del PSC all'Accordo Territoriale tra i Comuni del Circondario. Infine, condividendo di implementare l'ERS attraverso il patrimonio edilizio esistente inutilizzato, si fa presente che tale strumento può essere efficace se supportato da specifiche indagini conoscitive e che comunque, esso non può considerarsi alternativo o sostitutivo di quanto richiesto dalla LR n. 20/00.</p>	

n°	RISERVA PROVINCIA	CONTRODEDUZIONE NCI- COMUNE
4	<p>I CRITERI PER L'ATTUAZIONE DEL PSC E PER LA FORMAZIONE DEL POC PSC</p> <p>Ribadendo quanto espresso in sede di Conferenza di Pianificazione relativamente al ruolo dei POC nell'attuazione delle previsioni del PSC, si richiama la necessità di prevedere un avvio coordinato dei POC, al fine di non sbilanciare il dimensionamento complessivo dei Comuni e di prevedere una crescita urbana il più possibile omogenea, a prescindere dalla presenza di residui di PRG. Si chiede quindi di integrare la norma del PSC in tal senso fissando anche dei criteri di riferimento legati, ad esempio, alla produzione edilizia dell'ultimo quinquennio oppure agli obiettivi pubblici che ciascun Comune intende perseguire nell'arco di validità del POC.</p>	<p>I CRITERI PER L'ATTUAZIONE DEL PSC E PER LA FORMAZIONE DEL POC</p> <p>Si concorda con l'opportunità di prevedere un avvio dei POC (peraltro già espressamente previsto dal PSC) in forma coordinata al fine di bilanciare al meglio i dimensionamenti quinquennali relativi a ciascun Comune del NCI e di prevedere all'interno del primo POC una priorità per il completamento degli ambiti già avviati, favorendo l'attivazione di interventi di recupero anche nel quadro della formazione dei DPQU (si riformula pertanto il secondo periodo del comma 13 dell' art.1.3.4 delle NTA del PSC).</p>
	<p>Si chiede inoltre di prevedere nella norma del PSC un criterio che incentivi gli interventi sui tessuti esistenti e che renda prioritario l'inserimento nel POC degli ambiti situati nel capoluogo e nelle frazioni maggiormente dotate di servizi.</p>	<p>Si concorda di incentivare gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso forme di privilegio temporale per l'inserimento nel POC. Si integra il comma 5 dell'art. 1.3.4 con la seguente frase: "in particolare il DPQU e gli Avvisi, stabiliscono priorità per gli interventi che prevedono il recupero e la riqualificazione del patrimonio esistente".</p>
	<p>Si esprime perplessità in merito alla possibilità ammessa dal PSC (art. 1.4.1 comma 3) che il POC possa prevedere ulteriori aree, oltre a quelle individuate dal PSC, anche in territorio rurale, da assoggettare a Piani di recupero.</p> <p>Richiamando quanto stabilito dall'art. 27 della L. n. 457/78 (Norme per l'edilizia residenziale), istitutiva del Piano di Recupero, ossia che le zone di recupero sono individuate nello strumento urbanistico generale, si chiede che tali aree di recupero siano eventualmente individuate nel PSC e da attuare tramite POC, escludendone l'individuazione nel territorio rurale.</p>	<p>Si accoglie la riserva relativa alla eliminazione della dizione "anche in territorio rurale" dell'art. 1.4.1, comma 3, in relazione alla possibilità di assoggettare aree a PDR in zona agricola.</p>
	<p>Sulla base dei contenuti dell'art. 1.2.3 del PSC, si chiede di riconsiderare l'elenco delle modifiche al PSC previste in sede di POC e RUE, attenendosi a quanto stabilito dagli artt. 28 e 32bis della LR n. 20/00 e smi.</p> <p>Fatta salva l'applicazione della LR n. 15/2013, si fa presente che "aggiornamenti o modificazioni attinenti agli elaborati del QC e alle tavole di PSC (anche se proposti da soggetti privati) derivanti da qualsiasi piano sovraordinato o da leggi regionali o nazionali che abbiano valenza territoriale o urbanistica il cui recepimento costituisca un atto dovuto" rappresentano uno dei presupposti per fare ricorso alla procedura di variante semplificata al PSC di cui all'art. 32 bis. Pertanto tali modifiche non possono essere introdotte tramite POC.</p> <p>Come esplicitamente richiamato dalla LR n. 20/00 (art. 32bis lettera d), si sottolinea infatti che la modifica del perimetro del territorio urbanizzato (art. 1.2.3 comma 2 lettera l del PSC) rappresenta un aspetto strutturale dello strumento urbanistico e pertanto comporta il ricorso al procedimento ordinario di variante al PSC di cui all'art. 32 della LR n. 20/00 e smi.</p> <p>Analogamente, la proposta di modifica della individuazione delle aree di inondazione, delle frane attive e di quelle quiescenti nonché le modifiche degli ambiti Poli Funzionali rappresentano variante ordinaria al PSC e non possano quindi essere introdotte dal POC, né dal RUE.</p> <p>Si chiede inoltre di chiarire cosa si intenda con "progetti speciali che generano estrazione di materiali inerti" di cui alla lettera d) dell'art. 1.2.3 del PSC, ricordando comunque che se tali interventi comportano la modifica del PAE o del PIAE, la loro previsione non può prescindere dall'inserimento nel PSC, tramite variante da approvare ai sensi dell'art. 32 della LR n. 20/00 e smi. In conclusione, si chiede di aggiornare l'elenco di cui al comma 2 dell'art. 1.2.3 del PSC in base alle indicazioni sopra riportate, eliminando le lettere d, h, j, l, o e p per le quali è necessario avviare un procedimento di variante ordinaria o semplificata al PSC in attuazione della LR n. 20/00 e smi.</p>	<p>In relazione alle varianti al PSC previste in sede di POC e di RUE, fatti salvi gli esoneri previsti dalla LR 15/2013 smi, si concorda con l'indicazione che le lettere d), h), j), l), o), p) di cui al comma 2 dell'art. 1.2.3 del PSC vengano eliminate, considerando che per esse la legge impone di avviare il procedimento di variante ordinaria o semplificata al PSC. Con tale azione si elimina anche la necessità di definire i progetti speciali che generano estrazione di materiali inerti.</p>
	<p>Rispetto a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 1.2.2 del PSC in caso di mancata corrispondenza fra elaborati grafici, si segnala che questa norma non può applicarsi in caso di non corrispondenza tra gli elaborati del PSC e del RUE relativamente alla perimetrazione degli ambiti del territorio urbanizzabile che sono definiti e disciplinati dal PSC e dal POC. Si chiede di integrare la norma del PSC con tale specificazione.</p>	<p>Si chiarisce ancora che i perimetri degli ambiti urbanizzabili sono definiti e disciplinati dal PSC e si varia quindi opportunamente la norma specifica (art. 1.2.2 comma 2) con la seguente locuzione: "fatti salvi i perimetri degli ambiti urbanizzabili che sono definiti e disciplinati dal PSC e dal POC". Si specifica inoltre che fra contenuti delle norme e Schede Vip prevalgono queste ultime.</p>
<p>Sulla base delle valutazioni sopra riportate sui criteri per l'attuazione del PSC e per la formazione del POC si formula la</p> <p>RISERVA 4</p> <p>Si chiede di prevedere un avvio coordinato dei Piani operativi, al fine di non sbilanciare il dimensionamento complessivo dei Comuni e di prevedere una crescita urbana il più possibile omogenea; di prevedere nella norma del PSC un criterio che incentivi gli interventi di densificazione urbana e che renda prioritario l'inserimento nel POC degli ambiti situati nel capoluogo e nelle frazioni maggiormente dotate di servizi; di individuare nel PSC le zone in cui attuare i Piani di recupero, da attuare tramite POC, escludendone l'individuazione nel territorio rurale; di riconsiderare l'elenco delle modifiche al PSC previste in sede di POC e RUE, attenendosi a quanto stabilito dagli artt. 28 e 32bis della LR n. 20/00 e smi, come sopra dettagliatamente riportato; di integrare il c. 2 dell'art. 1.2.2 del PSC in caso di mancata corrispondenza fra elaborati grafici, relativamente agli ambiti urbanizzabili, definiti e disciplinati dal PSC e dal POC..</p>		

n°	RISERVA PROVINCIA	CONTRODEDUZIONE NCI- COMUNE
5	<p>IL TERRITORIO URBANIZZABILE</p> <p>GLI AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI PSC</p> <p>Il PSC (art. 5.5.2 comma 10) prevede che preliminarmente all'inserimento nel POC di un ambito di nuovo insediamento urbano, sulla base di un bando emanato dal Comune, i privati presentino un disegno urbanistico concertato (DUC) che individui l'assetto urbanistico complessivo di ciascun ambito. Condividendo tale impostazione e ricordando che è compito del PSC classificare il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale, pur ammettendo un diverso trattamento delle aree automaticamente escluse dall'inserimento in POC, si chiede di garantire con il DUC uno sviluppo insediativo per ambiti compatti e adiacenti al tessuto urbanizzato esistente.</p>	<p>GLI AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI</p> <p>Si concorda che il DUC, previsto dal PSC per i nuovi ambiti da inserire nei POC, ha la specifica funzione di garantire uno sviluppo insediativo integrato e coerente con il tessuto urbano esistente e in previsione e le infrastrutture esistenti oltre a prevedere uno schema urbanistico complessivo che possa garantire l'attuazione dell'intero ambito anche per comparti funzionali integrati.</p>
	<p>Rispetto alla possibilità di attuare interventi parziali su parti dell'ambito, si segnala la necessità di provvedere comunque alla redazione d'uno schema urbanistico complessivo garantendo che l'attuazione degli interventi parziali non interferisca negativamente e non ostacoli le possibilità d'attuazione dell'intero ambito.</p> <p>In relazione all'attività edilizia ammissibile negli ambiti di nuovo insediamento e di riqualificazione fino all'approvazione del POC, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 8 della LR n. 15/2013, ossia che in tali aree sono consentiti esclusivamente interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi alla manutenzione straordinaria, al restauro e risanamento conservativo, alla ristrutturazione edilizia di singola unità immobiliari o parti di esse, alla demolizione senza ricostruzione nei casi e nei limiti previsti dal PSC. Si chiede di integrare la norma del PSC (art. 1.1.3 comma 6 e art. 5.3.2) con le indicazioni di legge relative alla disciplina transitoria degli ambiti di nuovo insediamento.</p>	<p>Si integra l'art. 1.1.3 comma 6 con l'indicazione del rispetto della disciplina transitoria prevista dalla LR 15/2013 art. 8 per gli ambiti urbanizzabili citando nel testo l'art. 8 della LR n. 15/2013.</p>
	<p>Prendendo atto positivamente della riduzione degli areali di nuovo insediamento rispetto al Documento Preliminare, si esprimono di seguito alcune considerazioni relative ai singoli ambiti di nuovo insediamento, ribadendo quanto espresso in sede di Conferenza di Pianificazione in relazione alla necessità di rivedere alcune previsioni e alla opportunità di recepire nelle schede Vip le eventuali limitazioni ed i condizionamenti di natura ambientale e infrastrutturale:</p> <p>– ANS_C2.8 e ANS_C1.3 localizzati a Poggio Grande</p> <p>Già in sede di Conferenza si era segnalato che tali areali, essendo collocati in piccoli nuclei o frazioni prive dei servizi minimi, non si ritenevano compatibili con i contenuti del PTCP. Si suggerisce quindi di prevedere la delocalizzazione dell'ambito ANS_C1.3 e si chiede lo stralcio dell'ambito ANS_C2.8, che non deriva dalla conferma di previsioni già presenti nel PRG vigente.</p>	<p>Per quanto riguarda le richieste di modifiche relative ai singoli ambiti di nuovo insediamento si esprimono le seguenti considerazioni:</p> <p>– Ambiti ANS_C2.8 SAN BIAGIO - ANS_C1.3 FABBRERIA</p> <p>Relativamente all'ambito ANS_C2.8 si accoglie la riserva eliminando l'ambito di espansione.</p> <p>Relativamente all'ambito ANS_C1.3, trattandosi di una previsione insediativa derivante dalla conferma di previsioni già presenti nel PRG vigente e assoggettata a una forma perequativa che prevede la realizzazione del 40% della capacità insediativa per ERS convenzionata, non si condivide la soppressione/delocalizzazione dell'ambito.</p>
	<p>– ANS_C2.6 e ANS_C2.7 a Osteria Grande</p> <p>Ribadendo quanto già indicato in Conferenza si segnala che tali previsioni ricadono all'interno del sistema collinare. Si chiede quindi di accorpate l'ambito ANS_C2.6 in posizione maggiormente adiacente alla via Emilia e di eliminare l'ambito ANS_C2.7, non presente nel Documento Preliminare ed interessato da una zona B di protezione delle acque sotterranee (artt. 5.2 e 5.3 del PTCP) e da una area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche AP.</p>	<p>– Ambiti ANS_C2.6 QUADERNA NORD - ANS_C2.7 QUADERNA SUD</p> <p>Relativamente all'ambito ANS_C2.6 non si ritiene accoglibile un suo spostamento in posizione maggiormente vicina alla via Emilia sia in ragione della sostenibilità acustica e ambientale generata dalla influenza della via Emilia, sia perché anche il DP prevede una zona "filtro" destinata a dotazioni in fregio alla SS9.</p> <p>Relativamente all'ambito ANS_C2.7 si ritiene di accogliere il senso della riserva di compartimentare le espansioni all'interno del sistema collinare riducendo l'ambito e prevedendo una fascia di mitigazione verde lungo tutto il perimetro a sud e a ovest dell'ambito, con funzione anche di connessione con gli elementi della rete ecologica contigui (parco Quaderna D_N.17)</p>
	<p>– ANS_C2.1, ANS_C2.2, ANS_C2.3 e ANS_C2.4 nel capoluogo</p> <p>Ribadendo quanto già indicato in Conferenza si segnala che anche tali previsioni ricadono all'interno del sistema collinare. Si chiede quindi di accorpate le previsioni in posizione maggiormente adiacente alla via Emilia, eliminando le parti più a sud. In particolare, si ritiene opportuno eliminare l'ambito ANS_C2.4.</p>	<p>– Ambiti ANS_C2.1 CA' DEL MONTE - ANS_C2.2 S. VINCENZO - ANS_C2.3 PANZACCHIA 3 - ANS_C2.4 COLLINA 2</p> <p>Si ritiene di accogliere il senso della riserva di contenere le espansioni.</p> <p>In tal senso si elimina l'ambito di espansione ANS_C2.1, ritenendo l'infrastruttura viaria di via Scania, di ingresso al Capoluogo, come un limite fisico oltre il quale non prevedere ulteriori espansioni.</p> <p>Per quanto attiene i comparti a sud, si riduce l'ambito ANS_C2.4 ampliandone la dotazione D_N.8 in modo da creare una fascia di mitigazione verde a delimitazione dell'espansione urbana verso la zona collinare.</p> <p>Infine, relativamente agli ambiti ANS_C2.2 e ANS_C2.3 si ritiene di confermarne la previsione, in analogia ai criteri sopra esposti, in quanto il primo e' ricompreso completamente all'interno della via Scania, mentre il secondo, a ridosso del tessuto urbano esistente, e' supportato anche da una specifica fascia di dotazione (D_N.5).</p>
<p>– ANS_C1.4 a Monte Calderaro</p> <p>È collocato in un centro minore privo dei servizi minimi richiesti dal PTCP e all'interno della valle del Sillaro, per cui il Piano provinciale, all'art. 10.8, indica l'esclusione dell'ulteriore espansione urbana per la residenza, poiché dotata di debole infrastrutturazione per la mobilità di cui non è previsto il potenziamento. A ciò si aggiunga il fatto che tale ambito risulta interessato dalla presenza di un crinale significativo (PTCP art. 7.6), si colloca all'interno di una Zona di particolare interesse paesaggistico (PTCP art 7.3), un'area di influenza sull'evoluzione del dissesto, un'area a rischio frana da sottoporre a verifica (R1) (PTCP - art 6.8). Pur in considerazione del fatto che l'ambito costituisce un residuo del PRG vigente, si suggerisce comunque di prevederne la delocalizzazione.</p> <p>Inoltre si richiama in toto il parere di ARPA per quanto riguarda gli specifici indirizzi in esso forniti e riferiti a ciascun ambito previsto dal PSC.</p>	<p>– Ambito ANS_C1.4 MONTE CALDERARO</p> <p>Si accoglie la riserva eliminando l'ambito di espansione</p>	
<p>Sulla base delle valutazioni sopra sugli ambiti per nuovi insediamenti urbani si formula la</p> <p>RISERVA 5</p>		

Si chiede di provvedere alla redazione di uno schema urbanistico complessivo garantendo che l'attuazione di interventi parziali non interferisca negativamente e non ostacoli le possibilità di attuazione dell'intero ambito e di recepire le indicazioni sopra riportare in relazione ai singoli ambiti di nuovo insediamento.

n°	RISERVA PROVINCIA	CONTRODEDUZIONE NCI- COMUNE
<p>IL TERRITORIO URBANIZZATO</p> <p>IL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO PSC</p> <p>Il PSC individua 3 classi d'ambito urbano consolidato, differenziando quelli prevalentemente residenziali (AUC_A), quelli in corso di attuazione (AUC_B), quelli con limiti di funzionalità edilizia e urbanistica (AUC_C) e quelli dei nuclei urbani, dei borghi di strada e delle frange urbane (AUC_D). In relazione alle tipologie di ambito urbano consolidato, l'art. 5.2.3 del PSC recepisce in termini generali i contenuti e gli obiettivi declinati dalla LR n. 20/00 smi per gli ambiti urbani consolidati, sottolineando che tutti gli interventi sono volti al mantenimento degli attuali livelli di servizi e, ove necessario, al miglioramento delle dotazioni; al miglioramento della salubrità dell'ambiente urbano; all'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e quelle a essa complementari; alla qualificazione funzionale ed edilizia. Condividendo tale approccio, si segnala la necessità di prevedere che gli incrementi di densità nel consolidato siano ammissibili solo nei sotto-ambiti non saturi e che tali interventi di densificazione siano finalizzati prioritariamente a colmare carenze pregresse di verde pubblico e parcheggi o ad eliminare eventuali criticità viabilistiche. Si chiede pertanto di non ammettere indistintamente tale possibilità all'interno del tessuto urbano consolidato, indicando i criteri sopra richiamati. Inoltre si chiede di non attuare interventi di ristrutturazione urbanistica che coinvolgano parti rilevanti del tessuto urbano mediante intervento diretto (come previsto dal comma 2 dell'art. 5.2.3).</p> <p>Il comma 6 del citato articolo del PSC prevede inoltre l'attuazione unitaria di parti di ambiti per nuovi insediamenti (ANS) e parti di ambito urbano consolidato (AUC o ACS) a essi adiacenti, mediante un intervento urbanistico coordinato con contestuale inserimento nel POC delle due aree. Si ritiene opportuno prevedere che il trasferimento di potenzialità edificatorie dall'ambito ANS all'ambito AUC, sia subordinato alla verifica del carico urbanistico massimo sostenibile all'interno dell'ambito urbano consolidato (AUC) e a soddisfare i livelli di dotazioni territoriali previsti dalla legge, sia in termini quantitativi che qualitativi. Viceversa, in coerenza con quanto stabilito dall'art. A-7 della LR n. 20/00 e smi sui centri storici, non si ritiene invece ammissibile il trasferimento di potenzialità edificatorie all'interno degli ambiti ACS né la previsione di interventi che, seppur non comportanti aumento delle volumetrie preesistenti, determinino trasformazioni in contrasto con gli obiettivi di tutela fissati dalla legge. Si chiede quindi di eliminare tale possibilità per gli ambiti ACS e di subordinarla alle verifiche sopra richiamate nel caso siano interessate parti di ambito AUC. Analogamente, nel caso di progetti complessi di cui all'art. 1.4.2 del PSC, condividendo la necessità di individuare strumenti finalizzati alla promozione dell'adeguamento alla normativa antisismica e sul risparmio energetico, si chiede di assimilare gli ambiti a cui applicare tali progetti a veri e propri ambiti di riqualificazione o sostituzione, indicandone nel PSC gli obiettivi e le criticità ambientali e territoriali, oppure di specificarne la peculiarità, in riferimento a particolari esigenze di adeguamento del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. A7-ter della LR n. 20/00 e smi.</p>	<p>IL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO</p> <p>L'art. 5.2.3 delle NTA di PSC specifica gli obiettivi da perseguire negli ambiti consolidati in termini di incremento e qualificazione degli spazi pubblici: le modalità di disciplina delle trasformazioni edilizie ammissibili sono demandate al RUE che può differenziare i parametri edilizi ed ambientali nelle diverse sottoclassi tenuto conto anche delle diverse caratteristiche di ogni Comune e delle previsioni dei PRG previgenti. Pertanto la norma si ritiene correttamente formulata salva la necessità di riformulare il comma 4 dell'art. 5.2.3 (ora comma 5), per maggiore coerenza con gli obiettivi dichiarati, come segue: <i>"Il RUE può consentire inoltre capacità aggiuntive rispetto a quelle esistenti previa verifica delle urbanizzazioni, anche al fine di incentivare la sicurezza antisismica e il risparmio energetico"</i>.</p> <p>Per il Comune di Castel San Pietro Terme, non sono previste densificazioni di ambiti "vuoti" ma la sostanziale conferma delle capacità edificatorie fondiarie già previste nei precedenti PRG, ma comunque in recepimento di quanto formulato a seguito dell'Intesa con il Comune di Imola, si integra il comma 4 dell'art. 5.2.3 con la seguente specificazione: <i>"gli incrementi di densità sono ammessi solo nei sottoambiti non saturi e finalizzati prioritariamente a colmare carenze pregresse di dotazioni territoriali o a eliminare eventuali criticità viabilistiche"</i>.</p> <p>Si concorda di non consentire i trasferimenti di diritti edificatori tra ambiti ANS e ACS, correggendo in tal senso la norma di cui al comma 6 (ora comma 8) dell'art. 5.2.3; in relazione agli interventi riguardanti AUC e ANS si subordina tale opportunità alla seguente specificazione normativa che viene introdotta nello stesso comma: <i>"nel rispetto degli indici di sostenibilità per le zone ANS e delle dotazioni nelle zone AUC"</i>.</p> <p>In relazione ai Progetti complessi relativi agli ambiti ACS si accoglie il rilievo e si specifica la norma dell'art. 1.4.2. comma 1 con la seguente frase: <i>"negli ACS i progetti complessi trovano attuazione nel solo ambito del recupero, in coerenza con il valore storico architettonico dell'ambito e delle edificazioni"</i>.</p>	
<p>6</p> <p>Si chiede infine di modificare la definizione di territorio urbanizzato riportata all'art. 5.2.1 del PSC, portandola a coerenza con l'art. A-10 della LR n. 20/00 e smi e con la definizione di cui all'art. 1.5 del PTCP, escludendo quindi, sia normativamente che cartograficamente, il riferimento alle aree "finalizzate ad usi urbani".</p>	<p>In relazione alla definizione di territorio urbanizzato di cui al comma 1 dell'art. 5.2.1 si concorda con l'eliminazione della frase: <i>"nonché quelle finalizzate ad usi urbani."</i></p>	
<p>PSC E RUE</p> <p>Il PSC ed il RUE hanno incluso all'interno del tessuto consolidato residenziale diverse aree classificate dal PRG come zona E, F e G, assegnando a esse una capacità edificatoria. È opportuno operare una selezione di tali previsioni, dando conferma esclusivamente agli ambiti interclusi o immediatamente contermini al territorio urbanizzato dei centri abitati con dotazioni minime e che non presentano limitazioni di tipo territoriale e ambientale.</p> <p>A tal proposito si chiede di rivedere le previsioni relative agli ambiti: AUC_A2.4 e AUC_A2.6 a Liano (nel PRG attrezzature) interessate area a rischio frana e area perimetrate e zonizzate;</p>	<p>In ordine alle richieste di revisione dei seguenti ambiti si esprimono le seguenti valutazioni:</p> <p>LIANO</p> <p>Ambito AUC_A2.4 Casa di riposo di LIANO (Villa Moresco)</p> <p>Si tratta di un edificio esistente, già edificato con limitate possibilità di ampliamento, destinato a casa di riposo per anziani già prevista nel P.R.G. Vg/99; per l'edificio si prevede il mantenimento della attuale funzione per la quale sono ammessi modestissimi ampliamenti; la possibilità di "riuso" a residenza è prevista solo nel caso di totale dismissione della funzione b11) esclusivamente nelle superfici esistenti senza consentirne ampliamenti.</p> <p>L'ambito AUC_A2.4 giace in una U.I.E. classificata come "idonea o con scarse limitazioni ad usi urbanistici" (art. 6.9 della N.T.A. del P.T.C.P.); tuttavia il punto 8 del medesimo articolo prevede che in sede di pianificazione i Comuni individuino eventuali frane presenti, perciò si è proceduto ad una perimetrazione e zonazione del rischio da frana aggiuntiva rispetto a quella già esistente sul versante limitrofo. La nuova zonazione individua alcuni fenomeni di dissesto piuttosto lontani dal perimetro dell'ambito che giace invece in una "Zona 5 – Area di influenza sull'evoluzione del dissesto", non essendovi perciò limitazioni alle trasformazioni urbanistico-edilizie (ossia si tratta di una zona stabile) e trovano applicazione le "norme per la realizzazione degli interventi" riportate nell'art. 6.6</p> <p>Ambito AUC_A2.6 Ex Scuole LIANO</p> <p>Trattasi di un lotto su cui insiste un edificio di proprietà comunale un tempo destinato a scuola elementare, per il quale il RUE oltre a prevederne un recupero anche per usi residenziale ne assegna un indice di Uf.</p> <p>L'ambito AUC_A2.6 ricade in un'area a rischio di frana perimetrata e zonizzata, e più precisamente pressoché del tutto in una "Zona 5 – Area di influenza sull'evoluzione del dissesto", tranne lo spigolo sud-orientale del relativo giardino che è interessato da una "Zona 2 – area di possibile evoluzione del dissesto". Ai termini dell'art. 6.6 e precedenti della N.T.A. del P.T.C.P. non vi sono limitazioni alle trasformazioni urbanistico-edilizie (ossia si tratta di una zona stabile) e si applicano le "norme per la realizzazione degli interventi" riportate appunto nell'art. 6.6, tranne per la suddetta porzione del giardino dove non potrà essere realizzato alcun intervento salvo quelli consentiti dall'art. 6.4</p>	
<p>AUC_A2.5 a Vedriano (agricola nel PRG) ricadente in frana quiescente Q nella tav. 2C del PTCP e a rischio frana B nella tav. 2.A del PTCP;</p>	<p>Ambito AUC_A2.5 VEDRIANO</p> <p>Si conferma la previsione del RUE adottato, trattandosi di una conferma di una previsione urbanistica del PRG vigente peraltro oggetto di una</p>	

	<p>variante specifica approvata con delibera del CC n. 117 del 2011 regolarmente approvata dalla Provincia, anche in seguito alla successiva comunicazione della Città Metropolitana di Bologna in data 16/02/2015 prot. 18963/2015</p> <p>Anche in questo caso si è ritenuto necessario effettuare una perimetrazione e zonazione del rischio da frana ai sensi dell'art. 6.9 della N.T.A. del P.T.C.P. per individuare cartograficamente i dissesti presenti. L'esito è che la zona superiore del fenomeno franoso, dove è stato collocato l'ambito, risulta oramai stabilizzata ed è stata classificata come "Zona 5 - Area di influenza sull'evoluzione del dissesto" non essendovi perciò limitazioni alle trasformazioni urbanistico-edilizie e trovando applicazione le "norme per la realizzazione degli interventi" riportate nell'art. 6.6 (Del. di adozione del provvedimento di zonizzazione e perimetrazione della pericolosità e del rischio da frana n. 135 del 30/07/2015)</p>
AUC_A2.1 a Varignana (AC zona agricola dell'alta collina nel PRG) interessata da rischio frana C nella tav. 2A del PTCP;	<p>AUC_A2.1 VARIGNANA</p> <p>Si tratta di un vecchio aggregato di completamento, già previsto nei PRG previgenti, per il quale si confermano le attuali previsioni insediative. Considerato che dei diversi ambiti AUC_2.1 presenti fra gli abitati di Varignana e Palesio, uno solo, quello corrispondente all'agglomerato di Condotto (posto a mezza via fra l'abitato di Varignana e quello di Palesio), ricade completamente in una U.I.E. da sottoporre a verifica, ma anche il lembo di un altro ambito ricade in tale U.I.E., si è ritenuto opportuno perimetrare e zonizzare l'intera area, comprese alcune U.I.E. "idonee o con scarse limitazioni ad usi urbanistici", applicando nuovamente il punto 8 dell'art. 6.9. Tutti gli ambiti ricadono, a zonazione effettuata, in "Zona 5 - Area di influenza sull'evoluzione del dissesto" (risultando tutti in condizioni di stabilità), non essendovi perciò limitazioni alle trasformazioni urbanistico-edilizie e trovando applicazione le "norme per la realizzazione degli interventi" riportate nell'art. 6.6. Costituisce eccezione alla situazione generale l'ambito consolidato corrispondente agli edifici esistenti in località Condotto che insiste sul bordo superiore di una pendice piuttosto acclive (>30°) classificata QP nella Tavola 4 (foglio b) del Quadro Conoscitivo, risultando potenzialmente instabile poiché suscettibile di amplificazione locale degli effetti sismici per condizioni litologiche e topografiche. Tale classificazione prevede che negli eventuali livelli pianificatori successivi (POC e PUA) sia effettuato uno studio di microzonazione sismica di terzo livello. In ogni caso si applicano le prescrizioni di cui al fascicolo "E2 - Microzonazione sismica" nonché le norme di cui al D.M. 14/01/2008 (N.C.T. 2008).</p>
AUC_A2.2 a sud-ovest di Marzocchina (AC zona agricola nel PRG), interessato da zona F instabile soggetto ad amplificazione sismica per caratteristiche litologiche;	<p>AUC_A2.2 MARZOCCHINA FRAZIONE MOLINO NUOVO</p> <p>Si tratta di un'area su cui esiste un edificio ai margini di un calanco. Su tale area è ammessa dal PRG vigente la possibilità di ristrutturazione e ampliamento.</p> <p>Il RUE ne conferma le possibilità edificatorie, ampliando però l'area della superficie fondiaria al fine di consentire le possibilità di ampliamento in una porzione geologicamente migliore rispetto a quella attuale.</p> <p>A seguito di integrazione pervenuta in data 09/11/2015 prot. n.25801 da parte della proprietà in merito ad un approfondimento di natura geologica per la quale è stata proposta una nuova perimetrazione e zonizzazione della pericolosità e del rischio da frana dell'area da parte del Geologo E. Lucchi si prende atto di quanto valutato in sede di approfondimento e si prevede il mantenimento della previsione urbanistica imponendo il vincolo di sottoporre qualsiasi tipo di futuro intervento, solo all'interno dell'area delimitata come area di fattibilità edificatoria, e previo ottenimento di parere favorevole da parte del servizio competente.</p> <p>A tal fine si modifica l'art. 15.2.3 del Tomo III delle NTA di RUE inserendo al comma 12 tali prescrizioni cogenti.</p>
6 AUC_A2.8 ad ovest di Osteria Grande (AA agricolo nel PRG), interessata da una zona B di protezione delle acque sotterranee (artt. 5.2 e 5.3 del PTCP);	<p>AUC_A.2.8 OSTERIA GRANDE</p> <p>Si tratta di un modesto ampliamento di superficie fondiaria atta ad acquisire un'area da destinare a verde pubblico.</p> <p>La Riserva evidenzia che l'area è: "interessata da zona B di protezione delle acque sotterranee (artt.5.2 e 5.3 del PTCP." I riferimenti della riserva non inficiano la modesta previsione insediativa dettandone esclusivamente condizioni in ordine alla permeabilità che verranno comunque assicurate. Inoltre trattandosi di un ambito destinato alla realizzazione di verde pubblico, non si riscontra alcun contrasto con gli artt. 5.2 e 5.3 della N.T.A. del P.T.C.P., fatta salva l'applicazione delle prescrizioni dell'alinnea quinto del punto 3 dell'art. 5.3 nel caso di interventi costruttivi.</p>
AUC_A4 a sud del capoluogo (AS agricola nel PRG) interessata da zone di B di protezione delle acque sotterranee e aree soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche AP.	<p>AUC_A.2.4 CAPOLUOGO</p> <p>La zona AUC_A4 è una ex area agricola acquistata dai proprietari dei lotti edificati della lottizzazione "Collina" adiacente: il RUE, confermando le prescrizioni del Piano Particolareggiato originario, conserva le stesse capacità edificatorie e parametri urbanistici; in particolare nelle aree evidenziate nella riserva non sono ammesse nuove edificazioni.</p>
Si chiede inoltre di portare a coerenza il perimetro del territorio urbanizzato individuato dal RUE con quello del PSC, che in alcuni casi si discosta, ad esempio per diversi AUC_A3.1 ad est del capoluogo, o per alcuni AUC_A1 in posizione decontestualizzata.	Si concorda con la necessità di allineamento delle tavole di PSC e di RUE

<p>Si chiede infine di verificare l'effettivo stato di attuazione dell'ambito indicato R10 in sede di Conferenza che nel PSC adottato è incluso nel territorio urbanizzato, per il quale la Provincia aveva espresso valutazioni critiche in relazione alla sua localizzazione in contesto collinare e l'interessamento in area tutelata. Tale ambito nel PRG risulta zona agricola di tutela, ricadente nelle zone B di protezione delle acque sotterranee del territorio pedecollinare e di pianura, di cui agli artt. 5.2 e 5.3 del PTCP, nonché in area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche AP.</p>	<p>L'area situata a ovest della frazione di Osteria Grande, indicata nel DP come R10 era interessata da una potenziale ambito di espansione ANS . Viceversa nel PSC adottato è indicata come ambiti urbani consolidati (AUC).</p> <p>Il RUE nel suo dettaglio progettuale classifica l'ambito in massima parte a dotazioni territoriali e una minima parte a lotti di completamento AUC_A2.8, puntualmente definiti in normativa, sulla base di condizioni perequative finalizzate alla acquisizione gratuita al Comune di tutta l'area a dotazioni.</p> <p>In ogni caso si ritiene che le disposizioni di cui all'art. 5.3 del PTCP in ordine alla permeabilità siano rispettate, tenendo conto della St sia della zona AUC che della DN.</p>
<p>RUE</p> <p>Il RUE contiene la disciplina particolareggiata dell'ambito urbano consolidato, declinata in termini generali nella Sez. intercomunale del Tomo III e nello specifico al Capo 15.2 della Sezione Comunale. Condividendo l'articolazione degli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali riportata al Capo 15.2 del RUE, si segnala tuttavia la necessità di operare una distinzione tra gli ambiti urbani consolidati che presentano un buon livello di dotazioni territoriali e quelli che, al contrario, necessitano di interventi di potenziamento dei livelli di qualità urbana, nell'obiettivo generale del mantenimento e della qualificazione degli attuali livelli di servizi e dotazioni territoriali negli ambiti consolidati, di cui al comma 2 dell'art. A-10 della LR n. 20/00 e smi.</p>	<p>L' articolazione degli ambiti indicata discende da una disamina puntuale delle caratteristiche prestazionali delle dotazioni in essere ed in rapporto alle previsioni del RUE che non accertano in nessun caso incrementi di carico urbanistico significativo.</p>
<p>Con particolare riferimento agli ambiti AUC_A1 (nuclei compatti saturi), ai quali il RUE assegna un indice Uf di circa 0,35 mq/mq, si ricorda quanto stabilito dal PSC (art. 5.2.3 co. 4 e 5), ossia che il RUE può consentire capacità edificatorie aggiuntive rispetto a quelle esistenti, previa verifica delle urbanizzazioni, solo al fine della sicurezza antisismica e del risparmio energetico e che non sono ammissibili attività rumorose, inquinanti e in conflitto con il carattere prevalentemente residenziale dell'ambito consolidato. Al fine di garantire la coerenza tra PSC e RUE, e considerando che lo stesso RUE riconosce questa tipologia di tessuto urbano come ambito nel quale "la saturazione della compagine urbana non può prevedere significativi aumenti di carico insediativo", si chiede di integrare la norma del RUE assegnando capacità edificatorie più contenute e collegate agli obiettivi di qualificazione energetica ed antisismica fissati dal PSC, nonché alla preliminare verifica del soddisfacimento dei livelli di dotazioni territoriali previsti dalla LR n. 20/00 e smi</p>	<p>I tessuti urbani degli ambiti AUC_A1, hanno una genesi insediativa generalmente discendente da una pianificazione attuativa, spesso di iniziativa pubblica, per i quali tutti i PRG successivi ne hanno confermato gli indici fondiari originari (Uf. 0,35 mq/mq), per cui la conservazione di tali indici di utilizzazione, comporterà solamente lo sfruttamento di residue capacità edificatorie finalizzate in massima parte a soddisfare bisogni di miglioramento delle condizioni funzionali e prestazionali delle residenze esistenti.</p> <p>A riprova di tale attenzione, nel diverso caso di interventi diretti in aree di tipo AUC di maggiori dimensioni, la monetizzazione non è ammessa, pertanto l'obbligo di realizzare e cedere le dotazioni ricade sul soggetto attuatore che deve stipulare apposita convenzione per regolare l'intervento: in tal modo è garantita la realizzazione, sotto il controllo dell'Amministrazione, delle dotazioni necessarie laddove si intervenga su parti rilevanti del tessuto urbano mediante intervento diretto.</p> <p>La soglia fissata per la monetizzazione degli standard garantisce pertanto il mantenimento e la qualificazione dei livelli di dotazioni territoriali presenti, prevedendone l'incremento in loco per gli interventi di dimensioni più significative. Si ritiene pertanto di confermare la norma di RUE con particolare riferimento al Capo 15.2 in quanto coerente con l'art. 5.2.3. del PSC.</p> <p>In conclusione i parametri assegnati sono coerenti con quanto già ammesso nel PRG vigente e pertanto si conferma quanto già espresso per gli interventi negli ambiti AUC in generale.</p>
<p>Per gli ambiti AUC_A3 consolidati con prevalente sistemazione a verde nei casi di ambiti classificati dal PRG come zone agricole isolate o nei centri minori e zone assoggettate a tutele, si chiede di garantire il rispetto delle politiche del territorio rurale e delle eventuali tutele presenti. In particolare, si segnala che l'AUC_A3.1 a Torre della Gaiana (AP agricola nel PRG) ricade in fascia di tutela fluviale (art. 4.3 del PTCP).</p>	<p>La normativa di RUE disciplina già con puntualità gli interventi ammessi che sono di tipologia conservativa, trattandosi, nel caso specifico dell'ambito ACUR_A3.1 "Torre della Gaiana", sia di edifici classificati beni culturali sia di edificio vincolato dal D.lgs 42/ per i quali si prevedono interventi che garantiscono il rispetto del territorio rurale e delle eventuali tutele ulteriori presenti.</p>
<p>Rispetto agli ambiti urbani consolidati in corso di attuazione AUC_A.4 e AUC_B, rilevando che si tratta di schede che confermano le previsioni del PRG vigente, si ritiene opportuno differenziare le previsioni già attuate, ossia dotate di piano particolareggiato convenzionato o di permesso di costruire rilasciato, da quelle non attuate, la cui sostenibilità dovrà essere valutata nell'ambito dei nuovi strumenti di pianificazione e rispetto al sistema dei vincoli e delle tutele del PTCP. E' necessario quindi provvedere ad una revisione complessiva delle previsioni urbanistiche del vigente PRG non attuate caratterizzate da localizzazioni "incongrue", in quanto collocate in contesti isolati, privi della dotazione minima di servizi e della necessaria infrastrutturazione stradale o gravate da vincoli e tutele derivanti dalla pianificazione sovraordinata, come indicato nella parte relativa al PSC.</p> <p>Nello specifico, condividendo che il RUE riproponga le aree per dotazioni previste nei Piani in corso di attuazione, si chiede di riportare anche quelle relative all'AUC_B.1 a sud ovest della stazione, che nel PRG comprende un'ampia area classificata come zona per spazi pubblici attrezzati a parco e per attrezzature sportive (che ricade in zona B di protezione delle acque sotterranee).</p>	<p>Il comparto AUC_B.1 è un piano particolareggiato di iniziativa pubblica giunto alla progettazione delle opere di U1, all'interno del quale circa la metà delle capacità edificatorie è di proprietà comunale.</p> <p>La previsione di dotazioni a verde pubblico e soprattutto a verde sportivo negli ultimi anni ha subito una riflessione complessiva soprattutto in ordine al rapporto fra funzioni residenziali e quelle sportive, tenendo conto che si trattava di impianti sportivi di valenza non di quartiere. Tali riflessioni hanno portato l'AC a ricercare soluzioni più consone, sotto il profilo ambientale e di funzionalità, rispetto all'Habitat dell'Ambito (dotazioni di quartiere) in relazione a quelle di tutta la città.</p> <p>In tal senso si è concertata una Convenzione ex art 18 LR 20/2000 e smi per ricercare un altro ambito per le dotazioni cittadine che, soprattutto, fosse in connessione con la SFM.</p> <p>La scelta è pertanto stata quella di individuare l'ambito a ridosso della stazione ferroviaria (area classificata dal PSC come DN .3- PARCO CILLARIO) in cui delocalizzare gli impianti sportivi.</p> <p>Sulla base di tali motivazioni si è valutato di non individuare graficamente dotazioni di natura urbana all'interno dell'ambito.</p>
<p>Per gli ambiti AUC_C per cui sembrano deducibili politiche di intervento, orientate verso usi urbani, quindi compatibili con la residenza, si chiede di esplicitare le azioni volte a analizzarne ed eventualmente mitigarne le incompatibilità con gli usi produttivi preesistenti, riducendo anche la capacità edificatoria ammessa.</p>	<p>Gli ambiti AUC_C sono aree in cui già il PRG vigente (zone R3) ammetteva interventi volti a una riqualificazione funzionale mediante l'inserimento di destinazioni d'uso compatibili con la residenza. La normativa di RUE recepisce quella del P.R.G. vigente e riconferma questo obiettivo che comunque pone delle limitazioni percentuali e subordina l'attuazione alla presenza di dotazioni e di parcheggi pertinenziali. Gli interventi edilizi più significativi sono già stati attuati e le attività produttive a suo tempo esistenti sono state delocalizzate in specifici ambiti ad essa vocati. Si ritiene pertanto, per omogeneità di trattamento, di confermare la normativa di RUE risultando illogico limitare la capacità insediativa su ambiti che i fatti hanno dimostrato favorire una oggettiva riqualificazione dell'esistente.</p>
<p>Rispetto agli ambiti AUC_D (frange), che nel PRG sono classificati come ambiti rurali, si chiede di valutare attentamente gli ambiti periferici in base alla loro reale consistenza, escludendo quelli caratterizzati da abitazioni isolate, non prevedendo in tali casi incrementi di capacità edificatoria o usi che potrebbero comportare afflusso di persone ed incrementi di carico urbanistico ed infrastrutturale non sostenibili.</p> <p>In particolare si segnala che gli ambiti AUC_D1 in località Liano sono interessati da provvedimenti di perimetrazione come aree a rischio frana e l'AUC_D.1 a Ca' Nova (classificato nel PRG come Fv), ricadente in zona C di protezione delle acque sotterranee.</p>	<p>L'ambito AUC_D1 più settentrionale ricade in un'area a rischio di frana perimetrata e zonizzata, e più precisamente pressoché del tutto in una "Zona 5 – Area di influenza sull'evoluzione del dissesto". Ai termini dell'art. 6.6 e precedenti della N.T.A. del P.T.C.P. non vi sono limitazioni alle trasformazioni urbanistico-edilizie (ossia si tratta di una zona stabile) e si applicano le "norme per la realizzazione degli interventi" riportate appunto nell'art. 6.6. L'ambito AUC_D1 più meridionale ricade in parte in una "Zona 2 – Area di possibile evoluzione del dissesto" perciò, per tale parte (la restante ricade ancora in "Zona 5" come la precedente, si applicano le limitazioni di cui all'art. 6.4</p>

<p>Si segnala di verificare in questi casi la corrispondenza tra la loro individuazione nella cartografia del RUE e del PSC, che in alcuni casi li riconosce come territorio rurale ed in altri come consolidato. Si chiede inoltre di classificare in tale categoria anche gli ambiti consolidati di centri minori, come ad esempio Monte Calderaro.</p>	<p>Si concorda nella coerenza di individuazione cartografica tra RUE e PSC.</p>
<p>Per gli ambiti speciali in territorio consolidato (N9, N12) si chiede di riportare la disciplina urbanistica del PRG che si intende confermare.</p>	<p>Gli ambiti speciali N9 e N12, in cui è possibile una riqualificazione di tipo urbanistico, non hanno normativa propria ma sono perimetri tendenti ad individuare aree in cui applicare la normativa specifica degli ambiti in essi contenuti.</p>
<p>In particolare per la zona speciale N10 si chiede di recepire i condizionamenti derivanti dalla presenza di una zona B di protezione delle acque sotterranee (artt. 5.2 e 5.3 del PTCP).</p>	<p>Si concorda e si introducono i richiami alle prescrizioni degli art. 5.2 e 5.3 del PTCP, pertanto si modifica l'art. 16.3.10 inserendo i riferimenti di cui sopra.</p>
<p>Gli artt. 3.5.1 (sez. intercomunale) e nella sez. comunale del RUE prevedono inoltre che il RUE possa apportare integrazioni e variazioni agli strumenti urbanistici attuativi in corso d'attuazione all'interno dell'ambito AUC_B (ambito urbano consolidato in corso di attuazione). A tal proposito, si ricorda che è necessario variare i relativi strumenti attuativi (Piani particolareggiati, convenzioni, Piani di recupero, ecc.).</p>	<p>In relazione alle varianti che interessano ambiti consolidati in cui siano in corso di attuazione strumenti urbanistici attuativi, si concorda che la procedura preveda la variante dello strumento attuativo approvato, "per i soli casi in cui vi siano variazioni della capacità insediativa, dell'entità in diminuzione delle dotazioni e all'aumento di carico urbanistico". Non si ritiene necessaria la modifica dell'art. 3.5.1 in quanto di contenuto generico, ma si integra l'art. 15.2.1 del TOMO III del RUE con un nuovo comma 5 così di seguito riportato: "negli ambiti AUC_A4 e AUC_B, qualora siano ancora in corso di attuazione gli strumenti urbanistici attuativi, si dovrà procedere alla variante dello strumento stesso solo nel caso in cui vi siano variazioni della capacità insediativa, dell'entità in diminuzione delle dotazioni e nel caso di aumento di carico urbanistico".</p>
<p>Ricordando che è compito del PSC classificare il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale, si chiede portare a coerenza il RUE con il PSC. In particolare, per le previsioni da assoggettare a PUA, si chiede di escludere dalle schede di RUE le aree di una certa consistenza di cui non è stata ancora avviata la fase attuativa e, se coerenti con le politiche localizzative dettate dal PTCP per il territorio di pianura e collinare, inserire tali previsioni nel PSC, prevedendone l'attuazione secondo quanto stabilito dalla LR 20/00 smi, tramite POC e successivo PUA.</p>	<p>Si concorda e si prende atto di quanto espresso.</p>
<p>Analogamente, per quanto riguarda le aree in cui il RUE prevede di attuare dotazioni tramite normativa specifica di cui al tit. 18 RUE sez. comunale, qualora l'amministrazione intenda confermare opere pubbliche non ancora avviate all'attuazione si richiama la necessità di valutare la sostenibilità delle previsioni, rendendole coerenti con il sistema della pianificazione sovraordinata e di individuarle all'interno del PSC, procedendo all'attuazione tramite POC.</p>	<p>Le normative specifiche di cui al Titolo 18 sono ascrivibili a dotazioni già realizzate, per cui le eventuali ulteriori possibilità di intervento, già previste in normativa, si ritiene non siano assoggettabili a POC.</p>
<p>Constatando che alcune schede di RUE riguardano l'ampliamento di attività agroindustriali in territorio rurale, si chiede di integrare la norma con le indicazioni derivanti dall'art. 11.4 comma 2 del PTCP.</p>	<p>Si concorda integrando la normativa di tali schede al fine di "consentire la realizzazione di nuove attività con le suddette caratteristiche, previa stipula di appositi accordi di programma, con preferenza per aree contigue a stabilimenti preesistenti o ad ambiti specializzati per attività produttive e a condizione che sia verificata l'adeguatezza delle infrastrutture rispetto ai carichi attesi".</p>
<p>Sulla base delle valutazioni sopra riportate sul tessuto urbano consolidato si formula la</p> <p>RISERVA 6</p> <p>Nel PSC, si chiede di prevedere che gli incrementi di densità nel consolidato siano ammissibili solo nei sotto-ambiti non saturi e che tali interventi di densificazione siano finalizzati prioritariamente a colmare carenze pregresse; di non attuare interventi di ristrutturazione urbanistica che coinvolgano parti rilevanti del tessuto urbano mediante intervento diretto; di eliminare il trasferimento di potenzialità edificatorie dall'ambito ANS agli ambiti storici ACS e di subordinarlo alle verifiche sopra richiamate nel caso ricadano nel consolidato. Si chiede infine di modificare la definizione di T.U. riportata all'art. 5.2.1 PSC, portandola a coerenza con l'art. A-10 LR 20/00. È opportuno operare una selezione delle previsioni che il PSC e il RUE hanno incluso all'interno del tessuto consolidato residenziale che nel PRG sono zone E, F e G, dando conferma esclusivamente agli ambiti interclusi o immediatamente contermini al T.U. dei centri abitati con dotazioni minime che non presentano limitazioni di tipo territoriale e ambientale.</p> <p>Nel RUE, si segnala la necessità di operare una distinzione tra ambiti urbani consolidati che presentano un buon livello di dotazioni territoriali e quelli che, al contrario, necessitano di interventi di potenziamento dei livelli di qualità urbana, al fine di verificare le possibilità di densificazione; di valutare attentamente la scelta degli usi ammessi e possibilità di densificazione nei contesti urbani frazionati, escludendo quelli che potrebbero comportare afflusso di persone e incrementi di carico urbanistico e infrastrutturale non sostenibili. Di verificare gli ambiti critici sopra segnalati.</p>	

n°	RISERVA PROVINCIA	CONTRODEDUZIONE NCI- COMUNE
7	<p>IL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO PSC</p> <p>Il PSC recepisce la disciplina generale dei centri storici fissata dall'art. A-7 della LR 20/00 smi e dall'art. 8.4 del PTCP e, in coerenza con i contenuti della LR 20/00 smi, individua i tessuti e gli elementi del sistema insediativo storico definendone la specifica perimetrazione ed identificandone gli elementi peculiari e le potenzialità di qualificazione e sviluppo. Il PSC riconosce i centri e nuclei storici (ACS_A1) di Castel San Pietro Terme e Varignana e perimetra Montecerere, Monte Castellazzo, Montecalderaro e Frassineto come agglomerati di interesse storico-architettonico (ACS_A2), al quale viene associata nel PSC la medesima disciplina di tutela dei centri storici, in coerenza con la LR n. 20/00 e smi</p>	<p>IL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO</p> <p>Non comporta controdeduzioni o modifiche normative e/o cartografiche.</p>
	<p>Ricordando che nei centri storici sono escluse rilevanti modificazioni delle destinazioni d'uso in atto e che è vietato l'aumento delle volumetrie esistenti, si fa presente che l'art. A-7 della LR n. 20/00 e smi riconosce esclusivamente al PSC la possibilità di individuare ambiti specifici nei quali, per motivi di interesse pubblico, derogare ai principi generali sopra richiamati. E' opportuno pertanto modificare la norma del PSC (art. 5.2.2 c. 6 e 7) che demanda al POC e al RUE l'individuazione degli ambiti in cui attuare interventi in deroga di cui all'art. A-7 comma 4 provvedendo alla eventuale perimetrazione nel PSC.</p>	<p>In merito agli interventi in deroga per motivi di interesse pubblico all'interno degli ACS, il comma 6 dell'art.5.2.2 del PSC viene reso conforme ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. A-7 della LR 20/2000 e smi, citando il detto comma 6 dell'art. A-7 della LR 20/2000 e sostituendo la locuzione POC con PSC. Viene inoltre individuato nella tav.2 del PSC, con apposita simbologia, l'ambito che sarà interessato da interventi in deroga ai sensi A-7 comma 4 della LR 20/2000 e dell'art. 5.2.2 comma 6 delle NTA del PSC. Si conferma comunque la validità della disciplina di dettaglio contenuta nel RUE (sezione comunale) in quanto discende da analisi tipologiche specifiche sui singoli edifici, non prevede incrementi di volume e risulta coerente con le prescrizioni normative sovraordinate.</p> <p>In relazione al centro storico del capoluogo si individua come ambito per il quale applicare la deroga di cui all'art. A-7 della LR 20/2000 e smi , l'area occupata dalla stazione delle corriere situata in P.zza Martiri Partigiani per la quale sono previsti nel Piano Particolareggiato per il Centro storico interventi per il recupero della immagine storica in conformità alle disposizioni del titolo II della disciplina particolareggiata del centro storico.</p>
	<p>Richiamando quanto espresso nella riserva sul consolidato, in merito all'applicazione dell'art. 1.4.2 del PSC, poiché i progetti complessi possono comportare un nuovo generale assetto degli ambiti su cui sono realizzati, non si ritiene coerente con gli obiettivi fissati dalla LR n. 20/00 e smi, operare tramite tali strumenti all'interno dei centri storici. Si chiede quindi di modificare la norma del PSC in tal senso, prevedendo per questi ambiti le misure incentivanti di cui all'art. 7 ter, nel rispetto della disciplina relativa agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale ed in coerenza con i caratteri storici, paesaggistici, ambientali ed urbanistici degli ambiti ove tali edifici sono collocati.</p>	<p>In relazione della applicazione dei progetti complessi negli ACS si conferma l'accoglimento di quanto già espresso in controdeduzione alla Riserva n. 6.</p>
	<p>RUE</p> <p>Condividendo la scelta del RUE (Capo 2.1 Tomo I) di inserire tra le categorie di intervento sia la ristrutturazione edilizia (RE) definita ai sensi di legge, che la ristrutturazione edilizia conservativa (REC) che esclude la demolizione e successiva ricostruzione, si ritiene che questa seconda categoria di intervento (REC) risulti maggiormente compatibile con i caratteri storici e con le politiche di conservazione fissate dalla LR n. 20/00 e dal PSC per gli ambiti ACS e pertanto si chiede di escludere l'intervento di ristrutturazione edilizia (RE) dagli interventi ammessi nei centri storici.</p>	<p>Relativamente alle categorie di intervento nelle zone storiche, si concorda pienamente con l'indicazione culturale e normativa contenuta nella riserva ma si chiarisce quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la formulazione delle definizioni di REC e RE contenute nel RUE dei Comuni che hanno adottato precedentemente alla emanazione della LR 15/2013 era conforme alla previgente normativa. Pertanto la disciplina della RE limitava gli interventi alla demolizione e contestuale ricostruzione fedele, e ciò unicamente sulla base delle specifiche indagini e delle specifiche assegnazioni di categoria prescritte per singole unità edilizie dai Piani particolareggiati dei centri storici tali da presentare caratteri costruttivi e formali con scarso valore e/o di precarietà strutturale e pertanto compatibili con l'intervento stesso; - l'entrata in vigore della L.R. 15/2013 e il successivo Decreto del Fare, ampliando la gamma di interventi che possono ascrivere alla definizione di ristrutturazione edilizia, impongono una revisione delle categorie di intervento ammissibili nel centro storico e per gli edifici di interesse storico-testimoniale ma anche per il territorio rurale, al fine di evitare lo stravolgimento dell'assetto tipologico ed urbanistico - territoriale del tessuto urbano storico e del paesaggio agricolo; - il RUE pertanto, rimandando alla normativa sovraordinata per la definizione delle categorie di intervento edilizio (come dovuto per legge), definisce esclusivamente le prescrizioni di carattere urbanistico da rispettare nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia su edifici di interesse storico-testimoniale (sia in centro storico che al di fuori di esso) e nel territorio rurale. <p>Al fine di rendere coerente la norma intercomunale si elimina dal comma 2 degli articoli 3.3.3 e 3.3.4 la dizione "REC, RT" sostituendola con la seguente dicitura "RE con le limitazioni riportate nella sezione comunale del RUE". All'articolo 3.3.5 si inserisce la seguente specificazione in coda al comma 4: "che prevalgono su quelle della sezione intercomunale", al fine di evitare ambiguità. Nel Tomo III del RUE si eliminano tutti le diciture REC e RT al fine di rendere coerente la norma con le categorie di intervento definite dalle leggi vigenti.</p> <p>Al fine di non ingenerare ambiguità si ritiene opportuno eliminare dall'art. 3.3.2 l'elenco dei previgenti piani del centro storico dei diversi Comuni, in quanto comunque integrati sia cartograficamente che normativamente nel RUE, Sezione comunale.</p>
	<p>Si chiede inoltre di specificare le modalità di intervento edilizio nei centri storici ricordando quanto stabilito dalla LR n. 20/00 e smi (art. A-7 c. 5 e 6), ossia che è compito del POC disciplinare gli interventi diretti al miglioramento della qualità ambientale, alla riqualificazione e allo sviluppo delle attività economiche e sociali, nonché alla tutela e valorizzazione del tessuto storico e al riuso del patrimonio edilizio all'interno dei centri storici. E' quindi necessario prevedere che l'attuazione degli interventi relativi alle eventuali UMI che non riguardino la singola unità immobiliare, avvenga tramite inserimento nel POC e successivo intervento diretto convenzionato, previa presentazione del progetto unitario previsto dal RUE.</p>	<p>Non si concorda di sottoporre a POC gli interventi nei centri storici in quanto si tratterebbe di un inutile appesantimento delle procedure per il recupero delle unità edilizie la cui soglia dimensionale non necessita l'inserimento nello strumento operativo e in cui gli interventi devono, invece, essere incentivati: la tutela dell'assetto storico è assicurata dalla disciplina particolareggiata di tipo urbanistico che individua per ogni unità edilizia, oltre alla categoria di intervento tutte le prescrizioni di carattere urbanistico necessarie alla tutela e valorizzazione degli immobili anche in relazione agli usi ammessi.</p>
	<p>Relativamente ai centri storici, si chiede di garantire la coerenza tra la norma del PSC e quella del RUE in relazione alla disciplina degli ambiti ACS_A1.3 che dovrà essere analoga a quella dei centri storici (ACS_A1), escludendo quindi dall'art. 15.1.2 comma 4.3 del RUE l'intervento di demolizione e ricostruzione).</p>	<p>Relativamente all'ambito ACS_A1.3 si conferma l'intervento ammesso in quanto già previsto nel PRG vigente</p>

Sulla base delle valutazioni sopra riportate sul **sistema insediativo storico** si formula la

RISERVA 7

Nel PSC si chiede di modificare la norma che demanda al POC e al RUE l'individuazione degli ambiti in cui attuare interventi in deroga alla disciplina dei centri storici, provvedendo alla eventuale perimetrazione nel PSC; di escludere i progetti complessi per intervenire all'interno dei centri storici. Nel RUE, si chiede di escludere l'intervento di ristrutturazione edilizia (RE) dagli interventi ammessi nei centri storici di cui all'art. 1.1.2 comma 5; di prevedere che l'attuazione degli interventi relativi alle UMI oltre una certa soglia, avvenga tramite il POC e successivo intervento diretto convenzionato, previa presentazione del progetto unitario; di prevedere l'attuazione di specifici progetti per il recupero e valorizzazione, di cui all'art. 1.1.5 del RUE, tramite POC e successivo PUA; di prevedere per l'ambito ACS_A1.3 di Varignana una disciplina di tutela analoga a quella più generale dei centri storici.

n°	RISERVA PROVINCIA	CONTRODEDUZIONE NCI- COMUNE
8	<p>LA DISCIPLINA DEGLI EDIFICI DI VALORE STORICO </p> <p>La disciplina particolareggiata degli immobili di valore storico-architettonico e di interesse storico culturale e testimoniale e delle corti rurali storiche è dettata dagli artt. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 della sezione Intercomunale del RUE e dagli Allegati 2 e 3 del Tomo III della sezione Comunale del RUE che definiscono i criteri generali di intervento e gli indirizzi progettuali per intervenire su tali tipologie di edifici, nel rispetto degli elementi di pregio storico-architettonico in essi presenti in linea con quanto stabilito dall'art. A-9 della LR n. 20/00 e smi e dal PTCP.</p> <p>In merito al riuso del patrimonio edilizio esistente di valore storico e testimoniale il RUE opera una distinzione tra gli interventi ammessi per i soggetti aventi i requisiti di IAP (Capo 4.4 del RUE) e quelli ammessi per i soggetti privi di tali requisiti (Capo 4.5 del RUE), suddividendo le tipologie di edifici in: edifici residenziali esistenti, edifici promiscui esistenti, edifici di servizio agricolo di tipologia tradizionale esistenti, edifici di servizio agricolo di tipologia non tradizionale esistenti.</p> <p>Si chiede di verificare la scelta di prevedere il cambio d'uso verso la residenza (a1) per gli edifici promiscui e di servizio agricolo di tipologia tradizionale, classificati o meno come beni culturali, in relazione alla salvaguardia delle caratteristiche degli edifici. Infatti, facendo salve le possibilità concesse agli imprenditori agricoli professionali, si ricorda quanto stabilito dall'art. A-21 per gli edifici con funzione originaria diversa da quella abitativa, ossia che sono consentiti interventi di recupero che risultino compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici e per usi compatibili con il contesto ambientale.</p> <p>Facendo salve le possibilità concesse agli imprenditori agricoli professionali, si sottolinea che gli interventi di riuso non dovranno comportare lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche degli immobili e delle caratteristiche del contesto ambientale rurale.</p> <p>Considerando l'elevato numero di edifici e complessi che il RUE classifica come beni culturali, va inoltre verificato, che la diffusione degli interventi di riuso non comporti incrementi eccessivi della popolazione residente sparsa e in particolare incrementi di carico eccessivi su reti infrastrutturali deboli e destinate a restare tali. In coerenza con quanto stabilito dall'art. 11.6 del PTCP, è necessario quindi delimitare le destinazioni d'uso ammissibili negli interventi di riuso, definendo le condizioni minime necessarie di infrastrutturazione ed i requisiti della rete stradale e delle altre infrastrutture a rete, escludendo in generale la possibilità di insediamento in territorio rurale di nuove attività extra agricole con dimensioni tali da generare necessità di nuova infrastrutturazione del territorio.</p>	<p>LA DISCIPLINA DEGLI EDIFICI DI VALORE STORICO</p> <p>Conformemente a quanto già formulato sull'argomento nella controdeduzione alla riserva n. 7, si chiarisce che l'intervento su edifici classificati come BC assegna ad essi una categoria di intervento consona alla tipologia e al valore dell'unità edilizia stessa (caso per caso) sulla base di un censimento, allegato al TOMO III del RUE e/o di precise analisi equipollenti.</p> <p>Il recupero di edificazioni ad uso promiscuo o di servizio agricolo come residenza può avvenire sempre, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche degli immobili e del contesto ambientale rurale (vedi precedente argomentazione); le nuove Su sono comunque computate nella quantificazione del recupero già compresa nel calcolo del fabbisogno di PSC.</p> <p>Inoltre si fa presente che tale recupero ad uso residenziale viene subordinato al reperimento, all'interno delle superfici da recuperare, di adeguata Sa nella misura del 20/30% delle Su realizzabili, limitando comunque la Su max per ogni alloggio, assicurando conseguentemente sia un'adeguata dimensione funzionale degli alloggi, sia il numero massimo degli stessi in rapporto alla dimensione dell'edificio.</p> <p>Le destinazioni d'uso extra agricole ammesse negli interventi di riuso, in genere di conduzione familiare, non si ritengono in grado di generare necessità di nuove infrastrutture del territorio; eventuali sistemazioni e integrazioni puntuali, potranno essere messe a carico dei soggetti attuatori degli interventi, quali oneri per la sostenibilità degli stessi.</p> <p>Tali interventi sono comunque auspicabili per la loro natura di conservazione e valorizzazione delle edificazioni di valore storico-culturale e di salvaguardia delle fragilità del territorio.</p> <p>In relazione alla richiesta di "verifica" della scelta di cambiamento d'uso verso la residenza per gli edifici promiscui e di servizi, si formulano le seguenti considerazioni che pongono la normativa adottata, pienamente coerente con le indicazioni contenute nell'art. A-21 della LR 20/2000 e smi.</p> <p>Principio generale è quello di perseguire prioritariamente il riuso del patrimonio agricolo esistente e che le nuove costruzioni siano assentibili esclusivamente a favore di soggetti "operatori agricoli" (IAP, IA e CD)</p> <p>Il punto b) del secondo comma del citato art. A-21, contempla la possibilità di recupero di edifici già destinati a servizi agricoli alla condizione che gli usi siano "compatibili con il contesto ambientale" (e pertanto anche le funzioni residenziali) siano "compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici"</p> <p>La norma in questione è pienamente coerente con tale assunto e già applicata nei PRG vigenti di quasi tutti i comuni del NCI, peraltro già conformi alla stessa LR 20/2000, la quale estende la possibilità di recupero abitativo esclusivamente per quegli edifici che presentano tipologicamente caratteristiche di promiscuità, assicurando inoltre che le nuove funzioni residenziali siano accompagnate obbligatoriamente dalla necessità di ricavare superfici accessorie, (Sa) elemento fondamentale per la sostenibilità insediativa e infrastrutturale degli interventi di recupero.</p> <p>Si ritiene pertanto di confermare l'impianto normativo relativo alla disciplina degli edifici di valore storico.</p>
	<p>Sulla base delle valutazioni sulla disciplina degli edifici di valore storico si formula la</p> <p>RISERVA 8</p> <p>Si chiede di modificare la norma del RUE consentendo esclusivamente interventi di recupero compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici e per usi compatibili con il contesto ambientale e di delimitare ulteriormente le destinazioni d'uso ammissibili negli interventi di riuso.</p>	

n°	RISERVA PROVINCIA		CONTRODEDUZIONE NCI- COMUNE
9	<p>IL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI PSC</p> <p>La Relazione del PSC contiene una quantificazione complessiva delle dotazioni urbane attuali e potenziali relative all'intero territorio comunale, senza operare una distinzione per centri abitati né diversificare le tipologie di dotazione (verde, parcheggi, attrezzature collettive, ecc.).</p> <p>Pur rilevando, a livello comunale, il soddisfacimento delle dotazioni minime richieste dalla LR n. 20/00 e smi, si segnala che il Quadro Conoscitivo aggiornato al 2009, che però fa riferimento ai soli residenti al 2006 nel rilevare le dotazioni territoriali esistenti per centri abitati, mette in evidenza alcune carenze specifiche, come ad esempio a Gallo che presenta un livello di servizi inferiore ai minimi richiesti e notevolmente inferiore rispetto agli altri centri urbani.</p> <p>Richiamando quanto stabilito dall'art. 10.6 comma 3 del PTCP, è opportuno fornire in sede di approvazione del PSC indicazioni circa l'articolazione territoriale delle dotazioni in relazione alla popolazione effettiva e potenziale dei singoli centri, operando la stima della popolazione effettiva e potenziale come definita dal PTCP.</p>	<p>In generale, si ricorda che il Capo A-V della LR 20/00 smi, come recepito ed integrato dall'art. 10.5 del PTCP, distingue gli elementi che compongono il sistema delle dotazioni territoriali in infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, attrezzature e spazi collettivi e dotazioni ecologiche e ambientali.</p> <p>E' compito del PSC stabilire per i diversi ambiti del territorio comunale: la dotazione complessiva di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le relative prestazioni che è necessario garantire (art. A-23), nonché il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi (art. A-24) da realizzare e i relativi requisiti funzionali di accessibilità e fruibilità sociale, articolati per bacini di utenza.</p> <p>Si chiede pertanto di specificare nella norma del PSC i contenuti richiesti dall'art. 10.5 comma 9 del PTCP, in particolare la valutazione quantitativa, qualitativa e della distribuzione nel territorio delle dotazioni in essere e in corso di attuazione indicando in particolare come l'attuazione delle previsioni del PSC riesca a sanare le carenze pregresse.</p>	<p>IL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI</p> <p>Il PSC, nella sua Relazione, indica le potenzialità insediative per ciascuno dei nuclei urbani del territorio, al fine del calcolo del fabbisogno di ogni Comune.</p> <p>Tali potenzialità sono calcolate tenendo conto della specifica dimensione delle varie località, della loro collocazione nel territorio e delle stime di previsione, anche rispetto alle dotazioni presenti e in previsione.</p> <p>Si conviene che per ciascun Comune, la controdeduzione puntuale sarà corredata da un apposito allegato che individua la tipologia e la consistenza delle dotazioni stesse.</p> <p>In merito ai contenuti dell'art. 10.5 del PTCP ed in particolare del comma 2, e seguenti, si rileva che la dettagliata articolazione delle tipologie della popolazione, non ha corrispondente riscontro con la struttura socio economia dei comuni del Circondario.</p> <p>Non si rilevano particolari flussi di tipo turistico, stagionale, di studio e di lavoro che abbiano come conseguenza una permanenza di tipo stanziale che giustifichi una valutazione diversa della quantificazione delle dotazioni dei vari comuni, senza trascurare che il patrimonio di dotazioni esistenti e di previsioni sono ampiamente superiori ai valori minimi definiti dal PTCP, come evidenziato dai prospetti allegati.</p> <p>A seguito delle controdeduzioni alle osservazioni e alle presenti riserve si è provveduto all'aggiornamento del dimensionamento delle dotazioni conteggiando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutte le dotazioni esistenti cartografate nel RUE, - le dotazioni di previsione del PSC (D_N, a cui rispetto all'adozione viene aggiunto un ambito per attrezzature sportive e ricreative nella frazione di Sasso Morelli); - le dotazioni derivanti dall'attuazione di piani particolareggiati o permessi di costruire convenzionati in corso di attuazione e non ancora recepiti in cartografia, - le dotazioni prescritte nell'attuazione degli ambiti di espansione (30 mq/abitante, suddivisi nelle categorie previste dalla normativa sovraordinata). <p>Nella tabella n. 4 di cui alla riserva n. 1 di cui al dimensionamento delle dotazioni, si evidenzia che tali aree nel complesso sono ampiamente superiori alla quantità minima di 30 mq/abitante prevista dalla L.R. 20/2000, considerando il numero di abitanti stimato al 2024. Si rileva che nel conteggio delle aree verdi sono stati esclusi i parchi territoriali storici del capoluogo in quanto non possono essere considerati "di quartiere" ai sensi della normativa in materia di standard, ancorché costantemente fruiti dalla cittadinanza. Anche in tale modo si evidenzia che lo standard di verde pubblico (16 mq per abitante) risulta ampiamente soddisfatto e in aumento rispetto agli abitanti al 2014.</p>
	<p>Rispetto al sistema del verde pubblico, che concorre oltre all'obiettivo del miglioramento della qualità dell'aria e della vivibilità nei centri urbani, anche di collegamento alternativo tra le parti di città, si segnala la necessità di rivedere la proposta di localizzarli in aree prospicienti ad infrastrutture viarie e ferroviarie, al fine di migliorarne la fruibilità per i cittadini di tutte le fasce d'età. Inoltre, si rileva che molte aree verdi attrezzate o destinate ad attività sportive sono interessate dalla presenza di elettrodotti. Si auspica pertanto che nel calcolo delle fasce i rispetto venga utilizzato il criterio maggiormente cautelativo ai fini dell'esposizione della popolazione stabilito dalla L.R. 15/2000 e che non siano previste aree verdi pertinenti nelle aree a vincolo di in edificabilità degli elettrodotti.</p> <p>Anche per le dotazioni sarà necessario rispettare le tutele dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dove presenti, nonché la tutela delle aree forestali. Nello specifico, si segnala che gli ambiti DN.1, DN.2 nel Capoluogo ricadono in area di ricarica indiretta della falda – Tipo B (PTCP - art 5.2, 5.3) e relativamente al tema del rumore considerato l'uso proposto dal Comune di parchi, attrezzature scolastiche, la classe di progetto dovrebbe essere la prima e quindi si rilevarebbe una criticità acustica notevole. Si intendono inoltre interamente richiamate le valutazioni di ARPA.</p>	<p>RUE</p> <p>Relativamente alla disciplina della monetizzazione delle dotazioni territoriali, si chiede di ricondurre la normativa del titolo 19 del RUE sezione comunale alle possibilità ammesse dall'art. A-26 c.7 della L.R. 20/2000.</p>	<p>Relativamente alla collocazione delle aree verdi pubbliche, si evidenzia che la notevole estensione delle aree stesse consente di creare sia zone di mitigazione rispetto a possibili fonti di disturbo, sia aree attrezzate effettivamente fruibili dai cittadini, pertanto si ritiene di confermarle, fermo restando l'opportunità di prevedere adeguate sistemazioni progettuali che collochino attrezzature adeguate sia in termini di collocazione, che di fruibilità o di quantificazioni (sia per località che per norma). Vengono pertanto inserite nelle schede Vlp degli ambiti interessati le specifiche prescrizioni, anche in accoglimento del parere dell'ARPA in merito alla stessa problematica.</p> <p>Per gli ambiti DN.1, DN.2 del Capoluogo le schede VIP prevedono già la necessità di intervenire con opportune misure preventive e/o mitigative al fine di ridurre le criticità acustiche a ridosso delle principali sorgenti di rumore.</p>
	<p>Sulla base delle valutazioni sopra riportate sul sistema delle dotazioni territoriali si formula la</p> <p>RISERVA 9</p> <p>E' opportuno fornire in sede di approvazione del PSC indicazioni circa la popolazione effettiva e potenziale dei singoli centri, operando una sintesi che evidenzi anche i servizi e le attrezzature pubbliche esistenti e di progetto e le loro condizioni di accessibilità e di chiarire l'entità della potenziale offerta di dotazioni territoriali, specificandola sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo, indicando in particolare come l'attuazione delle previsioni del PSC riesca a sanare le carenze pregresse.</p> <p>Relativamente alla disciplina della monetizzazione delle dotazioni territoriali, si chiede di ricondurre la normativa del titolo 19 del RUE sezione comunale alle possibilità ammesse dall'art. A-26 c.7 della L.R. 20/2000.</p>		

n°	RISERVA PROVINCIA	CONTRODEDUZIONE NCI- COMUNE
10	<p>IL SISTEMA PRODUTTIVO</p> <p>GLI AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE PSC</p> <p>Relativamente agli ambiti specializzati per attività produttive sovracomunale, gli artt. 15 e A-13 della LR 20/2000 e conseguentemente il Tit. 9 del PTCP, individuano nell'Accordo Territoriale lo strumento necessario dove concertare e condividere le scelte e le politiche per questi ambiti nonché le azioni necessarie al fine della sostenibilità territoriale e ambientale, oltre ai criteri di applicazione della perequazione territoriale. Il PSC adottato fa preciso riferimento all'Accordo Territoriale per le politiche relative sia agli Ambiti produttivi e terziari di sviluppo nel territorio urbanizzato (art. 5.2.6), sia al Territorio urbanizzabile prevalentemente produttivo e terziario (art. 5.3.5), nonché nel paragrafo sui criteri di dimensionamento per le previsioni di sviluppo delle attività produttive e terziarie. Facendo presente che ai sensi delle normative richiamate è necessario che suddetto Accordo venga condiviso e sottoscritto prima dell'espressione dell'Intesa, si anticipano i principali contenuti relativi alle politiche del sistema produttivo del Comune da recepire nel PSC.</p>	<p>GLI AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE</p> <p>Relativamente ai nuovi ambiti sovracomunali per attività produttive (ASP_AN e ASP_BN), si concorda che l'Accordo Territoriale ad essi relativo (art. 15 e A_13 della LR 20/2000) è stato condiviso da tutti i Comuni del Circondario secondo quanto approvato dalla Deliberazione di Giunta Provinciale di Bologna n.534 del 23.12.2014, approvato dal Comune di Castel San Pietro con Deliberazione di CC n.99 del 30.07.2015, e già sottoscritto da tutti i Comuni del NCI.</p> <p>Le eventuali indicazioni che non fossero già previste nei PSC o che in essi fossero diverse dall'Accordo Territoriale, sono recepite in ciascuno strumento comunale (PSC).</p> <p>Si allega alla presente copia dell'Accordo condivisa da tutti i Comuni del NCI, modificando l'articolo 5.3.5 del PSC nell'ultimo periodo dei commi 1, 2 e 3 variando la frase " previa sottoscrizione di AT fra tutti i comuni del NCI , il Circondario medesimo e la Provincia", con la frase "conformemente all'accordo territoriale sottoscritto da tutti i comuni del NCI dal Circondario medesimo e dalla Città Metropolitana".</p>
	<p>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULLE AREE PRODUTTIVE DEL CIRCONDARIO:</p> <p>Il dimensionamento, la localizzazione, nonché le tematiche riferite alla perequazione urbanistica, alla qualificazione degli ambiti produttivi sovracomunali, alle aree ecologicamente attrezzate e alla gestione unica, alla perequazione territoriale, riportate nelle norme comunali adottate dovranno essere corrette, integrate e modificate in recepimento dei contenuti dell'AT sopra richiamato.</p>	<p>Non comporta controdeduzioni o modifiche normative e/o cartografiche.</p>
	<p>L'AMBITO PRODUTTIVO SOVRACOMUNALE SAN CARLO:</p> <p>Per l'ambito ASP AN 2.1 Cà Bianca si fa presente che nella scheda VIP è erroneamente richiesta la qualificazione ACEA all'ambito; pertanto, essendo l'ambito finalizzato all'insediamento di attività terziarie/produttive, si chiede di correggere con qualificazione APEA.</p> <p>Preso atto dell'attribuzione in tale area di un indice territoriale dello 0,45, si chiede di portare a coerenza l'indice sia con le altre aree di espansione (UT 0,35), sia con quanto indicato dall'Accordo territoriale in via di sottoscrizione, al fine di poter attuare tutte le politiche proprie di un APEA.</p> <p>Relativamente all'accessibilità dell'ambito, costatati gli ingenti investimenti finalizzati all'accessibilità della zona produttiva (nuova strada Provinciale San Carlo), che garantiscono un'eccellente accessibilità alla parte esistente della zona produttiva, nonché alle altre aree di nuova urbanizzazione (ASP AN 2.2 e ASP AN 1.1), si chiede di prevedere che l'accessibilità di questo ambito avvenga senza il potenziamento di ulteriori assi viari come la via San Biagio, Via Poggio, anche al fine di evitare che suddette strade locali vengano eccessivamente gravate da un traffico di mezzi pesanti.</p> <p>Si chiede inoltre che le fasce di rispetto autostradali rispettino quanto a oggi richiesto in merito dal PTCP.</p> <p>Infine, essendo questa una nuova previsione, si ricorda che è soggetta allo specifico articolo relativo alla perequazione territoriale condiviso in sede di Accordo Territoriale in via di sottoscrizione: a tale articolo è da ricondurre quanto condiviso nell'atto richiamato nella scheda vip approvato in data 16.3.2012 prot. 4732.</p> <p>Anche per l'ambito ASP AN 2.2, si chiede che le fasce di rispetto stradali rispettino quanto ad oggi richiesto in merito dal PTCP. Relativamente alle modalità attuative si chiede di prevedere che l'ambito venga attuato con procedimento ordinario ovvero attraverso POC e PUA.</p>	<p>Ambito ASP_ AN 2.1 Cà Bianca 7</p> <p>Si concorda con quanto espresso nella riserva e si integra la scheda VIP in ordine all'APEA.</p> <p>Si rende omogenea la previsione insediativa prevedendo un Ut di 0,35 mq/mq per le funzioni terziarie e un Uf 0-60-0,90 per le funzioni produttive e assimilabili (commercio all'ingrosso, magazzini e attività espositive senza vendita).</p> <p>Pur condividendo di non gravare di mezzi pesanti le strade locali, di adduzione alla frazione, vi è comunque la necessità di un loro riserimento, anche in coerenza con il sottopasso ferroviario realizzato sulla via S. Biagio ed in tal senso in sede di POC si definiranno le soluzioni più opportune su cui orientare l'intervento perequativo, per il quale è già stato sottoscritto un accordo ex art. 18 LR 20/2000 e smi.</p> <p>Si concorda con quanto espresso nella riserva e pertanto le fasce di rispetto autostradale vengono modificate al fine di renderle coincidenti con quanto previsto dal PTCP</p> <p>Per gli ambiti di espansione e' prevista, all'interno delle schede VIP, il rispetto, in sede di progettazione, di tutte le condizioni contenute nello specifico Accordo Territoriale per le aree produttive.</p> <p>Ambito ASP_ AN 2.2 Cà Bianca 6</p> <p>Si concorda con quanto espresso nella riserva e pertanto le fasce di rispetto stradale vengono modificate al fine di renderle coincidenti con quanto previsto dal PTCP; la relativa scheda VIP prevede che l'ambito venga attuato con procedimento ordinario attraverso POC e PUA.</p>
	<p>GLI AMBITI DI RILIEVO SOVRACOMUNALE CONSOLIDATI (art. 5.3.5 PSC):</p> <p>Si chiede di portare a coerenza la politica, e la conseguente normativa, con quanto indicato dal PTCP all'art. 9.1, nonché dalla bozza di Accordo Territoriale in via di sottoscrizione.</p> <p>Si chiede quindi di specificare che questi ambiti sono destinati a migliorare e riqualificare l'assetto esistente, tramite una razionalizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture. Le potenzialità insediative residue presenti nei PRG e confermate nel PSC e ulteriori espansioni insediative saranno da motivare in relazione a specifiche esigenze imprenditoriali di sviluppo, ampliamento di attività produttive già insediate nell'ambito, o di eventuale reinsediamento/trasferimento di attività già insediate nei Comuni del Circondario, ovvero di attività connesse con la filiera produttiva locale o di aziende insediate nell'area. Inoltre possono essere finalizzate alla rilocalizzazione di attività incongrue (sia da ambito rurale che da altro ambito), prevedendo anche modalità di tipo incentivante perequativo. Possono essere previsti ampliamenti dell'area stessa, qualora necessari all'azienda ed opportuni, al fine di consolidare il ruolo locale dell'ambito.</p>	<p>Come già specificato in premessa, relativamente agli ambiti sovracomunali e comunali consolidati, saranno soggetti a quanto previsto e specificatamente disciplinato dall'Accordo Territoriale condiviso da tutti i Comuni del Circondario e richiamato nelle specifiche schede VIP.</p>
	<p>GLI AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI RILIEVO COMUNALE:</p> <p>Si chiede di portare a coerenza la politica di questi ambiti con quanto indicato dall'art. 9.2 del PTCP, nonché con quanto disposto dall'Accordo Territoriale in via di sottoscrizione, specificando che questi ambiti saranno indirizzati al consolidamento delle attività produttive locali e alla rilocalizzazione di quelle ubicate in zone incongrue.</p> <p>Si chiede inoltre di stralciare quanto indicato all'ultimo capoverso del comma 3 dell'art. 5.3.5 del PSC, in quanto il RUE non può proporre modifiche del territorio urbanizzato come individuato dal PSC.</p> <p>Si suggerisce infine che l'attuazione delle nuove aree individuate negli ambiti comunali sia preceduta dalla sottoscrizione di un accordo art. 18, finalizzato a verificare e gestire quanto indicato dalla politica propria di questi ambiti.</p>	<p>Si concorda di eliminare l'ultimo capoverso del comma 3 dell'art. 5.3.5 delle NTA di PSC in conformità con quanto previsto dalla LR 20/2000 smi. La previsione di un atto negoziale del rango di un art. 18 ex legge 20/2000, in riferimento ad ambiti consolidati e per insediamenti di rilievo comunale, può risultare un appesantimento ingiustificato anche rispetto alla necessità di una rigenerazione economica del tessuto produttivo esistente.</p>

	<p>Relativamente agli ambiti comunali individuati, ma composti da un'unica attività (es. in località Poggio) si chiede di valutare la possibilità di non riconoscerli come "ambiti" nel PSC, classificandoli invece o come insediamenti produttivi isolati e sparsi in ambito rurale o, nel caso siano all'interno del territorio urbanizzato prevalentemente per funzioni residenziali, attribuendogli la stessa classificazione degli ambiti in cui ricadono e disciplinandoli successivamente e puntualmente in sede di RUE.</p>
<p>10</p> <p>Si segnala inoltre che nei pressi della Stazione Ferroviaria del capoluogo, è stata classificata come ambito produttivo esistente un'area finalizzata dal PRG a zona di istruzione che risulta inattuata e priva di Piano particolareggiato. Vista la scarsa accessibilità di questa area, nonché la presenza di abbondanti aree ancora da edificare sia nel vicino ambito comunale Valli di Malta, nonché nell'ambito San Carlo, e considerato quanto disposto dall'Accordo Territoriale in via di sottoscrizione, si chiede di rivedere tale previsione, confermando eventualmente la precedente zona PRG o riclassificandolo come ambito agricolo.</p>	<p>In relazione alla previsione del PRG vigente e alla concreta ipotesi di intervento per funzioni come indicate all'art. 15.3.19 del RUE, si conferma la previsione urbanistica e funzionale prevista nell'articolo sopra indicato e conforme alla previsione del vigente PRG. Si concorda tuttavia di inserire la previsione nel PSC considerandolo come nuovo ambito di espansione ANS_C2.9 includendo anche l'adiacente D_N.2; tale nuovo ambito verrà ricompreso nelle espansioni di tipo residenziale e non produttivo in quanto presenta caratteristiche di complementarità alla residenza che non andranno tuttavia ad incidere sul dimensionamento residenziale in quanto non viene prevista alcuna CEA; per l'ambito di espansione viene inserita una nuova scheda VIP che ne identificherà le specifiche progettuali, gli usi, gli indici e le caratteristiche di dettaglio.</p>
<p>Si fa presente inoltre che le aree nei pressi delle terme sono classificate nel PSC erroneamente come ASP_COM, mentre nel RUE risultano come ASP_C, si chiede di portare a coerenza gli elaborati.</p>	<p>Si concorda nella coerenza di individuazione cartografica tra ambiti di PSC e RUE e si corregge pertanto l'errore materiale.</p>
<p>GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ISOLATI E SPARSI IN AMBITO RURALE NON ZONIZZATI COME AMBITI PRODUTTIVI (c. 4 art. 5.6.1 PSC): Si chiede di riconoscere normativamente che le superfici esistenti sono le massime ammissibili, fatti salvi modesti ampliamenti finalizzati al soddisfacimento di esigenze di consolidamento fisiologico delle attività in essere, valutando comunque, ove possibile l'opportunità di trasferire tali attività negli ambiti sovracomunali adeguati. Inoltre, in riferimento a quanto indicato al comma 7 del medesimo articolo si fa presente che la nuova costruzione in ambiti classificati dal PSC come territorio rurale è ammessa esclusivamente qualora sia necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio di attività agricole e di quelle connesse. Infine si chiede di specificare al comma 9, in coerenza con l'art. 7 della LR. 15/2013, che le opere temporanee e stagionali dovranno svolgersi entro un termine non superiore a sei mesi, e dovranno essere collocate in continuità agli ambiti e alle attività produttive esistenti. Relativamente a quanto disposto dal comma 14 dell'art.1.3.4 si fa presente che a oggi nella legislazione vigente non viene indicata la possibilità riportata dall'articolo, ovvero di escludere dall'inserimento in POC, a PSC approvato, per un periodo transitorio, aree che al momento della approvazione risultano prive di PUA e non convenzionate.</p>	<p>Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi isolati in ambito rurale non zonizzati come produttivi, la scelta operata dal PSC non poteva non prendere atto che si tratta sostanzialmente di attività in essere, aventi una genesi abilitativa pienamente e legittimamente compatibile con la pianificazione previgente. Si tratta infatti, di funzioni che o avevano una attinenza con le attività agricole originarie, ma o con una tipologia gestionale superiore alla semplice "conduzione del Fondo o alle necessità dello IAP", oppure frutto di una riconversione di edifici esistenti (destinati sia a funzioni agricole sia a funzioni più specialistiche) per i quali appariva improponibile, sotto tutti i profili, una loro riconduzione ad un uso strettamente agricolo, anche in rapporto alle tipologie culturali praticate nel territorio. E' evidente che la applicazione di una norma che contempli dismissioni, limitazioni cogenti al mantenimento della situazione in essere in termini di Su esistenti appare francamente illogica in un quadro economico come l'attuale, soprattutto valutandone il "peso insediativo" in relazione alla complessiva entità dimensionale del territorio oggetto di pianificazione. La scelta operata di non prevedere specifiche "zonizzazioni produttive", nasce dalla necessità di non potenziare in modo indistinto la presenza diffusa di nuovi ambiti produttivi, liberi di essere riconosciuti come luoghi anche di nuove opportunità insediative. Il permanere della "zonizzazione agricola" garantisce comunque una condizione di governabilità allo sviluppo indiscriminato di funzioni produttive esistenti, favorendo comunque quei minimi ampliamenti fisiologicamente necessari al funzionamento di attività in essere, regolarmente assentite. Si conferma comunque la volontà di incentivarne la loro delocalizzazione, valutandone tuttavia le effettive condizioni di sostenibilità sia in relazione al rapporto fra la funzione in essere e le caratteristiche funzionali ed infrastrutturali del territorio agricolo circostante, sia in ordine alla trasformabilità degli edifici esistenti in funzioni connesse con l'agricoltura, spesso economicamente e funzionalmente difficili da praticare. In un simile quadro la scelta operata appare coerente con la normativa vigente e comunque non generatrice di nuovo consumo di suolo, ma solamente un consolidamento di funzioni esistenti e storicizzate. Si procede allo stralcio del comma 14 art.1.3.4 (norma transitoria) come già indicato in risposta alla riserva n. 1.</p>
<p>GLI USI RESIDENZIALI: È da escludere la possibilità di insediamento di funzioni residenziali. Possono essere eventualmente ammessi esclusivamente alloggi, non concentrabili e non accorpabili in alcun modo, per la guardiania/foresteria aziendale a servizio di aziende per un massimo di 110 mq di SU per lotto con Sf maggiore di 10.000 mq. Suddetti alloggi dovranno, attraverso la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da trascrivere alla conservatoria, tra il Proponente e l'Amministrazione, rimanere pertinenza esclusiva ed inscindibile del lotto e del fabbricato produttivo.</p>	<p>GLI USI RESIDENZIALI: Relativamente agli usi residenziali, la realizzazione di alloggi per il titolare dell'azienda, il custode o per foresteria costituisce una esigenza sempre più sentita nelle attuali condizioni socio-economiche, soprattutto per aziende di piccole dimensioni: considerato che tale possibilità era già prevista nel PRG vigente per tutte le aree produttive/artigianali, si ritiene di confermare nel RUE tale possibilità per i soli ambiti consolidati esistenti, con le dovute limitazioni dimensionali Per le nuove aree di espansione produttiva si rimanda all'Accordo Territoriale che dovrà essere recepito nel POC anche per quanto attiene alle modalità di realizzazione di funzioni residenziali nelle nuove aree produttive.</p>
<p>LA LOGISTICA: In coerenza con il titolo 12 del PTCP le strutture per la logistica di medie e grandi dimensioni (>10.000 mq di Sf) dovranno essere localizzate all'interno di piattaforme logistiche intermodali, al fine di incentivare lo spostamento delle merci su ferro. Le attività di trasporto e logistica di medie dimensioni, che occupano una Sf complessiva non superiore a 10.000 mq, potranno essere localizzate all'interno degli ambiti produttivi sovracomunali di sviluppo direttamente connessi alla "grande rete" viaria. Infine, le attività di trasporto e logistica di piccole dimensioni, inferiori a 5.000 mq di Sf, potranno insediarsi negli ambiti produttivi sovracomunali consolidati. Per motivi di accessibilità e dotazioni infrastrutturali non sono idonei ad ospitare funzioni logistiche gli ambiti comunali.</p>	<p>LA LOGISTICA Si concorda con quanto espresso e non si ritengono comunque necessarie modifiche agli elaborati.</p>
<p>GLI IMPIANTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI INERTI DA DEMOLIZIONE: La realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, comprese le attività di recupero inerti da demolizione nonché dei demolitori, è generalmente ammessa all'interno delle aree produttive sovracomunali del Circondario, nel rispetto delle limitazioni indicate all'art. 5.3 del PTCP per la tutela delle Acque sotterranee, che prevede per le zone di protezione delle acque di tipo B, l'esclusione di discariche di rifiuti pericolosi nonché impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e/o speciali, mentre per le zone di rispetto dei pozzi l'esclusione di attività di gestione rifiuti e centri di raccolta per la rottamazione di autoveicoli.</p>	<p>GLI IMPIANTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI INERTI DA DEMOLIZIONE Si concorda con quanto espresso e non si ritengono comunque necessarie modifiche agli elaborati.</p>
<p>STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE: L'insediamento all'interno degli ambiti di rilievo sovracomunale di nuovi stabilimenti di industrie a rischio di incidente rilevante, o modifiche con aggravio di rischio per quelli esistenti sarà permesso previa verifica, da parte degli Enti competenti, della</p>	<p>STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE Si concorda con quanto espresso e non si ritengono comunque necessarie modifiche agli elaborati. Restano sempre valide tutte le disposizioni</p>

necessaria compatibilità con il tessuto produttivo esistente o pianificato dagli strumenti vigenti, ovvero la nuova attività dovrà attivare misure di sicurezza tali da contenere l'area di impatto all'interno del perimetro di competenza.	normative sovraordinate in quanto prevalenti.
POTENZIALITÀ EDIFICATORIA: Le capacità edificatorie proposte (Uf compreso tra 0,60 mq/mq ÷ 0,90 mq/mq) dovranno comunque essere attribuite tenendo conto delle necessità collegate alla progettazione dell'insediamento con caratteristiche di APEA (25% superficie permeabile).	POTENZIALITÀ EDIFICATORIA: Rispetto alle potenzialità edificatorie si concorda che esse dovranno tenere conto delle caratteristiche stabilite dall'AT anche in riferimento alla superficie permeabile minima.
ATTIVITÀ ESTRATTIVE: Per le aree interessate da attività estrattive, compresi gli impianti di lavorazione e frantoi, si chiede di specificare all'art. 3.3.1 comma 3 che il PSC individua le aree dedicate alla lavorazione degli inerti in coerenza con quanto disposto dal PAE comunale.	ATTIVITÀ ESTRATTIVE: Considerato che il PAE non costituisce un vincolo ma un piano di settore, si trasferisce più correttamente l'articolo relativo nel Titolo 1 delle NTA del PSC: pertanto nel nuovo art. 1.3.5 al comma 2 si specifica che : "la delimitazione esatta degli impianti di lavorazione degli inerti è demandata al PAE, come previsto dalla LR 17/91 e smi".
Relativamente ai 2 impianti esistenti individuati in cartografia, ricadendo tutti all'interno delle fasce di tutela fluviale nonché in una zona di protezione delle acque di tipo D, si chiede di specificare che sono impianti inidonei e temporanei da delocalizzare, in coerenza con quanto disposto dal PIAE all'art. 10 comma 2. In merito all'individuazione di un nuovo impianto, si fa presente che questo ricade all'interno di un'area deputata alla realizzazione di interventi idraulici strutturali, all'interno della quale è esclusa la realizzazione di nuovi manufatti edilizi. Si chiede pertanto di rivedere tale individuazione, tenendo conto di quanto disposto in merito dall'art. 10 del PIAE, ovvero che la realizzazione di nuovi impianti di lavorazione dovrà essere collocata all'interno di ambiti produttivi. Tale collocazione potrà essere incentivata attraverso specifici accordi finalizzati ad ottenere aree a condizioni economiche adeguate.	La variante generale 2007 al PAE comunale già classifica gli impianti "Bellaria" e "Monticino" come urbanisticamente ed ambientalmente inidonei e assoggettati alla disciplina delle convenzioni vigenti con il Comune che prevedono la delocalizzazione dell'impianto a medio termine. Si conferma quanto sopra non essendo di competenza del PSC la classificazione di tali ambiti che viene rimandata al PAE vigente; per quanto riguarda l'impianto di Monticino si fa presente che la sua rilocalizzazione era prevista in ambito via Corlo per la quale era stata avanzata istanza di notifica al PTCP, ai fini della rizione della zona di pertinenza fluviale, diniegata.
RUE	
Relativamente all'art. 1.4.11 del RUE, si specifica che le attività estrattive con i relativi impianti sono competenza esclusiva del PAE, in coerenza con il PIAE, e sono attività temporanee se e in quanto localizzate in zona agricola e soggette a tutela. In relazione ai fabbricati esistenti, ad oggi non esiste nessuna disposizione normativa che ammetta la demolizione con ricostruzione su altro sedime di edifici ricadenti in aree individuate per lo svolgimento di attività temporanee, quali quelle in oggetto. Si chiede quindi la modifica della norma in base a quanto sopra detto.	Si vedano le considerazioni sopra espresse per il PSC. In conformità all'Intesa conseguita da Comune di Imola, si elimina la possibilità di ricostruzione, in area di sedime diversa da quella originaria, degli edifici esistenti ubicati in aree soggette a PAE.
Nella sezione comunale del RUE, sono riportate alcune schede specifiche, su cui si rileva quanto segue: – ASP_C1.2 Relativamente agli ambiti localizzati in località Cà Nova (a est di Gallo) e Pellegrino, essendo stati classificati dal PSC come facenti parte del territorio rurale, dove ai sensi art. A-21 LR 20 del 2000, la nuova costruzione è esclusivamente ammessa qualora sia necessaria alla conduzione del fondo all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, si chiede di riconoscere unicamente la Su oggi esistente e/o quella ad oggi ammessa dal PRG vigente (hai sensi della LR n. 15 /2013 l'ampliamento è da considerarsi come nuova costruzione, fermo restando quanto previsto per gli interventi pertinenziali).	Ambito ASP_C.1.2 Si porta a congruenza la previsione di RUE inserendola in PSC, confermando le norme di RUE adottato trattandosi di una previsione già prevista in PRG.
Viceversa, relativamente alla località Casalecchio dei Conti, vista la sua valenza storica, paesaggistica in riferimento al paesaggio collinare integro e di pregio in cui ricade e constatata la non attuazione delle precedenti previsioni del PRG, si chiede di stralciare la previsione di un ambito produttivo in questo nucleo storico, coerentemente con quanto indicato dal PSC.	Ambito N8 La previsione di RUE tende a ricondurre l'attività produttiva a suo tempo esistente a funzioni che siano in grado di produrre una valorizzazione del borgo attraverso la sola riqualificazione delle superfici esistenti.
– ASP_C.4 loc. Cà Nova: L'intervento proposto (realizzazione piazzali), verificato che l'area risulta in ambito agricolo sia nel PSC che nel vigente PRG, si chiede di ammettere in questa area esclusivamente gli interventi ammessi negli ambiti agricoli.	Ambito ASP_C.4 Si porta a congruenza la previsione di RUE inserendola in PSC, confermando le norme di RUE adottato trattandosi di una previsione già prevista in PRG , peraltro oggetto di variante specifica.
In merito all'ambito ASP_C.9 nel capoluogo, viste le funzioni insediate e insediabili (ricettivo alberghiero e scolastico) e la particolare sensibilità ambientale in cui ricade l'ambito, si chiede di ripensare la classificazione ASP proposta, orientandola verso una classificazione urbana.	Ambito ASP_C.9 La previsione conferma le normative previste dallo specifico strumento urbanistico attuativo, nell'obiettivo di confermare la vocazione turistico alberghiera di tutto l'ambito attestato ai margini di viale Terme
Relativamente all'ambito ASP_C.15, a nord del capoluogo, ricadendo in aree classificate come pertinenza fluviale, zona D di protezione delle acque superficiali e sotterranee, si chiede riconoscere l'impianto di lavorazioni inerti esistente in forma temporanea, escludendo funzioni residenziali e produttive, incentivando invece la sua delocalizzazione in ambiti idonei.	Ambito ASP_C.15 Si concorda con la temporaneità dell'attività insediata riconfermando la norma che prevede, alla dismissione dell'attività di lavorazione, di ricondurre l'ambito a DEA.
Infine, in merito all'art. 16.1.3 comma 4 del RUE, essendo riferito ad aree classificate secondo le disposizioni di PIAE/PAE, si chiede di riconoscere esclusivamente quanto ammesso dai suddetti piani settoriali, non ammettendo nessun ampliamento.	Si recepisce quanto espresso modificando l'art 16.1.3 del tomo III del RUE cassando il comma 4
Sulla base delle valutazioni sopra riportate sugli ambiti specializzati per attività produttive si formula la RISERVA 10 Facendo presente che è necessario che l'Accordo Territoriale venga condiviso e sottoscritto prima dell'espressione dell'Intesa, si	

chiede di acquisire i principali contenuti sopra esplicitati sul sistema produttivo con particolare riferimento alla San Carlo, agli ambiti specializzati per attività produttive sovracomunali consolidati e di rilievo comunale, alle attività e insediamenti produttivi isolati in ambito rurale, ai diversi usi ammissibili, alla potenzialità edificatoria e alle attività estrattive.
Si chiede inoltre di recepire le valutazioni sopra dettagliate sui singoli ambiti.

n°	RISERVA PROVINCIA	CONTRODEDUZIONE NCI- COMUNE
11	<p>I POLI FUNZIONALI PSC e RUE</p> <p>Condividendo quanto indicato dal PSC e dal RUE relativamente alle politiche dei Poli Funzionali, con particolare riferimento al rimando alla sottoscrizione di un Accordo Territoriale ogni qualvolta vengano proposti interventi sostanziali all'interno del Polo o di modifica del perimetro come individuato dal PTCP, si segnala comunque che l'Accordo di Programma indicato all'art. 5.4.1 del PSC dovrà essere preceduto dalla sottoscrizione di un Accordo Territoriale, nei casi di interventi sostanziali.</p>	<p>I POLI FUNZIONALI</p> <p>Si condivide il contenuto della riserva pur non comportante una integrazione normativa; la previsione di un accordo territoriale è infatti specificatamente prevista al comma 8 dell'art. 5.4.1 delle NTA di PSC nel caso di " <i>significativi ampliamenti territoriali degli APF esistenti, per nuove costruzioni e/o ampliamenti non previsti dal PSC</i></p>
	<p>Nello specifico, sia relativamente al Polo funzionale Ippodromo di Castel San Pietro Terme, sia al Polo Funzionale delle Terme, a differenza di quanto oggi indicato dal PRG e dal PTCP, sono state incluse all'interno degli ambiti anche aree soggette a tutela fluviale; si chiede di rivedere tale individuazione, escludendo tali aree.</p> <p>Inoltre, nel RUE, per l'APF2 Terme, in coerenza con quanto indicato per il polo APF1, si chiede di specificare che gli interventi sono quelli previsti dal PRG vigente. Al contrario si ricorda che nel caso venissero proposti interventi significativi diversi da quanto oggi vigente è necessaria la sottoscrizione di uno specifico Accordo Territoriale..</p>	<p>Si prende atto di quanto espresso e si riconducono i perimetri dei poli funzionali con quanto previsto dal PTCP</p> <p>Nello specifico:</p> <p>Ambito l'APF1 - Polo Funzionale Ippodromo</p> <p>Premesso che la zonizzazione di PTCP non corrisponde alle previsioni urbanistiche del PRG vigente, che ha peraltro generato la previsione urbanistica già oggetto di accordo di programma, preso atto della riserva si porta a far coincidere il perimetro dell' ambito l'APF1 Ippodromo con quello del PTCP e a zonizzare come DEA-APF1 la porzione di ambito inserita nella fascia di tutela fluviale all'interno della quale sono previsti interventi coerenti con la zonizzazione del PTCP e disciplinati dalla convenzione urbanistica del Piano Particolareggiato attuativo</p> <p>Ambito l'APF2 - Polo Funzionale Terme</p> <p>Gli interventi previsti per il Polo Terme sono quelli di PRG con le integrazioni previste nel RUE che non comportano modifiche significative rispetto a quanto oggi vigente.</p>
	<p>Sulla base delle valutazioni sopra riportate sui poli funzionali si formula la</p> <p>RISERVA 11</p> <p>Si chiede di rivedere i perimetri dei Poli Ippodromo e Terme, per ricondurle a quanto indicato nel PRG e nel PTCP, escludendo le aree di tutela fluviale.</p>	

n°	RISERVA PROVINCIA	CONTRODEDUZIONE NCI- COMUNE
	<p>LE ATTIVITÀ COMMERCIALI PSC</p> <p>Riscontrando il generale recepimento delle direttive e degli indirizzi del POIC, rispetto agli ambiti terziari e commerciali (art. 5.3.5) si rammentano i contenuti relativi alle tipologie ammesse dell'art. 9.5 del PTCP per gli insediamenti di rilevanza comunale e sovracomunale (aggregazioni di medie strutture), nonché gli obiettivi da perseguire in materia di qualificazione energetico-ambientale degli insediamenti e il contributo di sostenibilità cui gli interventi sono da riferire.</p>	<p>LE ATTIVITÀ COMMERCIALI</p> <p>Si ritiene di mantenere, integrandole, le indicazioni già previste al comma 4 dell'art 5.3.5 del PSC in merito alle tipologie ammesse per i nuovi ambiti terziari e commerciali assicurando il rispetto delle direttive e degli indirizzi del POIC (art. 9.5 del PTCP) e delle specifiche deliberazioni Regionali in materia.</p> <p>Si segnala tuttavia anche in relazione alle specifiche competenze e responsabilità degli Enti sovraordinati che le recenti normative statali sopraggiunte (fortemente liberalizzatrici) impongono una riflessione complessiva e un adeguamento immediato di tutte le disposizioni in materia di commercio sia sulle disposizioni dello strumento provinciale, che di quello regionale, in quanto la attuale situazione di conflittualità interpretativa ha prodotto e sta producendo fonti giurisprudenziali fortemente in contrasto con le disposizioni sovra comunali, generando contenziosi devastanti sotto il profilo amministrativo e di risarcimento danni che inevitabilmente si estenderanno a tutti gli Enti concorrenti e titolari delle disposizioni in contrasto con la normativa statale. (cfr anche LR 7/2014).</p>
	<p>Relativamente alla possibilità di insediare funzioni commerciali nelle zone specializzate per attività produttive e terziarie (art. 5.2.5) si fa presente che, diversamente da quanto esplicitato al comma 5 ("Le localizzazioni per gli interventi commerciali per le grandi strutture di vendita e oltre, sono ammesse a norma dell'art. 9.5 del PTCP e devono inoltre rispettare le linee-guida della Delibera di GP 65/2006 e smi."), ai sensi del PTCP non è attualmente ammessa la previsione di nuove grandi strutture di vendita per le zone in questione; viceversa, sulla base della disciplina vigente, le destinazioni ammissibili, che escludono pertanto la variazione dello strumento sovraordinato, riguardano le funzioni commerciali di rilevanza comunale e sovracomunale Si chiede pertanto di rivedere la disciplina in tal senso.</p>	<p>Si prende atto della riserva integrando il comma 5 dell'art 5.2.5, mantenendo la possibilità di insediare grandi strutture di vendita, subordinatamente all'adeguamento dello strumento urbanistico sovracomunale e ciò al fine di evitare la modificazione del PSC.</p> <p>Pertanto il comma 5 dell'art. 5.2.5 verrà così modificato "Le localizzazioni per gli interventi commerciali di rilevanza comunale e sovracomunale sono ammessi a norma dell'art. 9.5 del PTCP e devono rispettare le linee guida della delibera di GP 65/2006 e smi. La previsione di grandi strutture di vendita e oltre sono assenti solo se ammissibili dal PTCP e sue eventuali varianti, con le procedure specifiche previste dalla normativa vigente."</p>
	<p>Agli artt. 5.3.5 comma 4 e 5.5.7 comma 2 si chiede di chiarire il riferimento dell'Accordo Territoriale per le aree commerciali citato, ovvero se si riferisce all'Accordo relativo al polo funzionale "San Carlo" o ad un futuro Accordo "generale" sulle aree commerciali da elaborare di concerto con la Provincia. In tal senso si ricorda che in attuazione del PTCP è prevista la condivisione di specifici Accordi Territoriali relativi ai singoli interventi. Sempre all'art. 5.5.7 comma 2 si chiede inoltre di correggere il riferimento all'articolo del PTCP in materia di insediamenti commerciali che corrisponde al 9.5 e non al 9.6 come erroneamente riportato nel testo.</p>	<p>Per evitare ambiguità, si precisa nell'art. 5.5.7 delle NTA che i riferimenti agli accordi territoriali riguardano quelli che potranno essere attivati in rapporto alla tipologia insediativa che richiederà tale strumento. Si corregge inoltre l'errore materiale del riferimento all'art.9.5 invece che art.9.6.</p> <p>Per quanto riguarda infine i Poli Funzionali si concorda che la perequazione finalizzata non è applicabile ai Poli funzionali di tipo commerciale e terziario, ribadendo nell'art. 5.5.1 la necessità di accertare la componente di interesse pubblico tramite specifici accordi circondariali.</p>
12	<p>Per quanto attiene i meccanismi perequativi descritti al Capo 5.5, con particolare riferimento alla perequazione finalizzata, si rimanda a quanto espresso nella riserva sulla perequazione, ribadendo la necessità di escludere i poli funzionali a marcata caratterizzazione commerciale dall'applicazione di tale meccanismo.</p> <p>In generale si suggerisce un ragionamento complessivo di programmazione degli insediamenti commerciali per il territorio comunale in coerenza con gli indirizzi localizzativi, suggeriti dalla normativa regionale e dal PTCP, in particolare per quanto attiene la previsione di strutture alimentari o insediamenti commerciali in genere in ambiti extraurbani (ad esempio, gli ambiti ASP BN2.1 e ASP BN2.2 S. GIOVANNI 2).</p>	<p>Gli ambiti in oggetto rappresentano riconfigurazioni del tessuto produttivo esistente per i quali e' opportuna una diversificazione funzionale degli usi ammessi amplificandone le possibilità di recupero. In questa logica la previsione di funzioni commerciali negli ambiti ASP_BN2.1 e ASP_BN2.2 discende da queste considerazioni ampliando sostanzialmente le possibilità insediative di strutture terziarie con valenza esclusivamente locale e pertanto irrilevante rispetto alle tematiche di pianificazione commerciale assunte dal POIC. Si ritiene pertanto di riconfermare la previsione.</p>
	<p style="text-align: right;">RUE</p> <p>Nella Sezione intercomunale, si richiamano i contenuti del PTCP in tema di qualificazione energetico-ambientale delle strutture commerciali e al raggiungimento dello status di ACEA per gli insediamenti di rilevanza sovracomunale e provinciale, secondo le disposizioni di cui al p.to 12 dell'art. 9.5. E' opportuno inoltre integrare l'art. 5.1.3 inserendo uno specifico riferimento all'art. 5.1.2 della DCR 1253/1999 smi per i casi in cui è possibile la monetizzazione degli standard per gli insediamenti commerciali.</p> <p>Con particolare riferimento alle dotazioni di standard da riferire ai "centri, complessi e le aree commerciali", si chiede di modificare l'art. 6.1.3 (comma 9) specificando che, per le aree commerciali integrate, il riferimento per il calcolo delle dotazioni è quello esplicitato al p.to 1.8 della DCR 1253/1999, mentre per i complessi commerciali di vicinato ed i centri commerciali, con modalità differenti, sono esplicitati al p.to 1.7. Si ricorda che è applicabile invece a tutte le tipologie sopra richiamate la modalità di calcolo per i pubblici esercizi, attività ricreative, ecc. Sempre ai fini dell'applicazione degli standard, è opportuno richiamare al comma 11 dell'articolo 6.1.3 del RUE quanto previsto dalla DCR 1253/1999 e s.m.i. al p.to 1.4, (ovvero nel caso di esercizi che vendono prodotti alimentari e non alimentari si applicano le norme riferite al settore alimentare, "salvo che la superficie di vendita riservata al settore alimentare risulti inferiore al 3% di quella complessiva")</p>	<p>Si ritiene di non variare la norma generale del PSC in quanto di carattere programmatico e qualitativo, mentre si ritiene che il POC, che inserirà le nuove strutture commerciali sovracomunali e provinciali e/o il peculiare AT di ciascun intervento, definirà i contenuti necessari e indispensabili all'insediamento sotto i profili energetici e ambientali, definiti dalla strumentazione urbanistica provinciale in coerenza con quella nazionale (si rileva che viene richiamato l'art.9.5 del PTCP). Si concorda di aggiungere la seguente lettera d) al comma 3 dell'art. 5.1.3 del Tomo III (sezione intercomunale): "...nei casi previsti dall'art. 5.1.2 della delibera Regionale n. 1253 del 1999 e smi".</p> <p>Al fine di evitare duplicazione di norme e regolamenti sovraordinati in recepimento della L.R. 15/2013, si sostituiscono i commi 9, 10, 11 dell'art. 6.1.3 del Tomo III, con il rimando alla DCR 1253/99 e smi relativamente al calcolo delle dotazioni.</p>
	<p>Si chiede inoltre di portare a coerenza le previsioni di cui agli artt. 15.2.2, 15.2.3, 15.2.4, 15.2.5 con le disposizioni statali in materia di liberalizzazione del commercio per quanto attiene l'ammissibilità dell'uso commerciale a servizio della residenza, oltretutto le soglie di superficie di vendita massima degli esercizi commerciali ammessi; in tal senso si specifica che quelle riportate nei suddetti artt. (600 mq) non trovano alcun riscontro nella disciplina generale sul commercio.</p> <p>Più in generale si chiede di integrare la disciplina degli ambiti specializzati per attività produttive/terziarie (ASP_AN, ASP_C, ASP_COM) esplicitando le soglie dimensionali massime ammesse dal POIC per quanto attiene le aggregazioni di medie strutture di vendita, insediabili anche per fasi successive di accrescimento.</p>	<p>Riserva non pertinente in quanto non relativa al Comune di Castel San Pietro Terme</p>
	<p>Nella sezione comunale, in generale va esplicitata la coerenza con il POIC e la possibilità insediativa di strutture commerciali di rilevanza comunale o sovra comunale (es. aggregazioni fino a 3.500 o 5.000 mq).</p> <p>Per gli AUC si chiede di chiarire la destinazione attuale e l'eventuale pianificazione per il futuro.</p> <p>– ASP_A2, ASP_C, ASP_B2, ASP_C7</p>	<p>Si concorda con quanto espresso e per tutti gli ambiti in cui e' previsto il commercio vengono esplicitate le soglie dimensionali massime di superficie di vendita.</p>

<p>Si chiede di esplicitare le soglie dimensionali massime previste e di chiarire le motivazioni che inducono al calcolo della Su escludendo le gallerie interne ai percorsi commerciali.</p>	
<p>– ASP_COM In generale va esplicitata la coerenza con il POIC e la possibilità insediativa di strutture commerciali di rilevanza comunale o sovra comunale (es. aggregazioni fino a 3.500 o 5.000 mq). Si ribadisce inoltre che le aree per urbanizzazioni primarie (u1) e per attrezzature e spazi collettivi ed i rispettivi casi di monetizzazione delle stesse sono espressamente disciplinati dalla normativa regionale in materia, anche nel caso di interventi di riqualificazione o ristrutturazione dell'esistente. Risulta pertanto opportuno richiamare tale disposizione sia nelle norme specifiche degli ambiti che all'art. 19.1 "monetizzazione di parcheggi pubblici".</p>	<p>Si concorda e si integra l'art 19.1.1 e 19.1.2 del tomo III del RUE precisando che in materia di monetizzazioni degli standard sono sempre fatte salve le normative specifiche di settore e rimandando a tali artt. Nelle norme specifiche degli ambiti</p>
<p>– ASP_COM.2 di via Emilia Levante È opportuno esplicitare, oltre che le strutture devono essere funzionalmente indipendenti e dotate ognuna delle rispettive dotazioni, anche che non si dovranno configurare strutture commerciali di rilevanza provinciale, generate dalla somma di superfici accostate, secondo le definizioni delle normative vigenti.</p>	<p>Si prende atto e si specifica nella relativa normativa d'ambito di cui all'art. 15.3.23 tomo III del RUE.</p>
<p>Sulla base delle valutazioni sopra riportate sulle attività commerciali si formula la</p> <p>RISERVA 12</p> <p>Si chiede di esplicitare nel PSC i contenuti relativi alle tipologie ammesse dell'art. 9.5 del PTCP per gli insediamenti di rilevanza comunale e sovracomunale, nonché gli obiettivi da perseguire in materia di qualificazione energetico ambientale degli insediamenti e il contributo di sostenibilità cui gli interventi sono da riferire e di chiarire il riferimento dell'Accordo Territoriale. Nel RUE si chiede di integrare la sez. intercomunale con i contenuti in tema di qualificazione energetico-ambientale delle strutture commerciali e al raggiungimento dello status di ACEA per gli insediamenti di rilevanza sovra comunale e provinciale; di integrare l'art. 5.1.3 esplicitando i casi in cui è possibile la monetizzazione degli standard per gli insediamenti commerciali; di recepire i riferimenti sopra dettagliati per le dotazioni di standard e di ammissibilità dell'uso commerciale a servizio della residenza; di esplicitare le soglie dimensionali massime ammesse dal POIC per quanto attiene le aggregazioni di medie strutture di vendita, insediabili negli ambiti specializzati, nel rispetto delle norme statali, regionali e del POIC. Di recepire le valutazioni sugli ambiti puntualmente sopra specificati..</p>	

n°	RISERVA PROVINCIA	CONTRODEDUZIONE NCI- COMUNE
	<p>TERRITORIO RURALE</p> <p>CONSIDERAZIONI GENERALI PSC</p> <p>Condividendo in generale gli obiettivi del piano per il territorio rurale, si chiede di riportare nella norma del PSC (art. 5.6.9) gli obiettivi strategici prioritari riconosciuti per l'ambito agricolo ad alta vocazione produttiva dall'art. A-19 della LR n. 20/00 e smi, recepiti ed integrati dall'art. 11.9 del PTCP, fornendo, sulla base di tali obiettivi, indirizzi specifici da declinare nel RUE. Sarebbe opportuno in particolare specificare tra gli obiettivi da perseguire per l'intero sistema agricolo della pianura (SP), quello del contenimento del consumo di suolo dedicato all'attività agricola, obiettivo da perseguire attraverso politiche che diano priorità agli interventi di rigenerazione urbana e di riuso del patrimonio edilizio esistente all'interno del territorio urbanizzato.</p>	<p>TERRITORIO RURALE</p> <p>CONSIDERAZIONI GENERALI</p> <p>L'impostazione delle normative agricole nasce da una esperienza di pianificazione che ha origine fin dai primi anni '70 e che ha perseguito, come elemento di valore per una oggettiva tutela del territorio rurale, la conservazione dell'assetto del tessuto insediativo esistente valorizzando al massimo le figure professionali già individuate dall'art. 40 della LR 47/1978 e le specifiche necessità degli stessi in una prospettiva di conservazione e valorizzazione delle aziende agricole esistenti.</p> <p>La nuova stagione urbanistica generata dalla LR 20/2000 ha integrato principi che hanno trovato applicazione per oltre un ventennio nella gestione degli strumenti urbanistici e che nelle declinazioni normative dei PRG dei Comuni del NCI hanno portato in massima parte a un assetto insediativo e produttivo che ha valorizzato al massimo le potenzialità produttive del territorio rurale, conservando le unità poderali originarie che hanno portato ad accorpamenti aziendali economicamente giustificati. Situazioni marginali hanno portato ad assecondare nuove edificazioni con creazione di nuovi nuclei aziendali, dovuti all'accertamento di situazioni oggettive che nascevano da maglie poderali discendenti da frazionamenti datati da tempo e comunque giustificati dalla presenza di Imprenditori Agricoli come soggetti richiedenti.</p> <p>Il consumo di suolo non nasce da coloro che operano nel territorio agricolo, ma dalle sfrenate incursioni che la rendita fondiaria opera a partire dai limiti delle compagini urbane e con tentativi di insediamento residenziale (non attinente l'attività agricola) in aree particolarmente appetibili sotto il profilo ambientale e della localizzazione (aree collinari vicine ai centri maggiori, aree in prossimità di centri storici minori di rilievo storico-architettonico, etc.). Occorre pertanto creare le condizioni per salvaguardare la vocazione produttiva agricola, non solo ponendo severi limiti alle descritte tendenze urbanistiche, ma offrendo agli Imprenditori Agricoli alternative all'arrendersi alla rendita con diversificazioni di attività e di profitto congruenti con l'attività agricola stessa.</p> <p>È quindi evidente che, se si vuole perseguire una oggettiva valorizzazione produttiva del territorio agricolo, occorre disincentivare da un lato le politiche insediative di tipo urbano e dall'altro evitare situazioni ambigue, generatrici di "tempi di attesa", che facciano intuire possibilità di trasformazione urbana dei territori agricoli.</p> <p>È stato evidente fin dai primi anni '70 che introdurre a "protezione" dei centri abitati le cosiddette "Zone Agricole di scala urbana" ha significato determinare aspettative per una conversione di terreno agricolo per usi urbani. Le motivazioni di ordine igienico sanitario a protezione dell'abitato hanno inoltre indotto elementi di dissuasione all'investimento produttivo agricolo in tali aree.</p>
13	<p>Si suggerisce inoltre di valutare l'opportunità di individuare l'ambito periurbano, come definito ai sensi dell'art. A-20 della LR n. 20/00 e smi, anche in considerazione delle strategie di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 che riconoscono misure finanziarie specificatamente dedicate alla promozione dell'agricoltura periurbana.</p>	<p>L'individuazione di ambiti di natura periurbana tende a ripercorrere, al di là di ogni diversa intenzione, lo stesso percorso del passato verso attese di urbanizzazione, mentre, viceversa, è necessaria una prioritaria massimizzazione della produzione agricola anche in funzione anticrisi e di incentivazione della redditività rurale.</p> <p>La necessità di verificare la coerenza degli interventi in relazione all'attività agricola praticata era già presente nella Legge 47/1978, ad esempio con l'utile strumento delle Commissioni Agricole. L'istituto del PSA ha avuto, nelle realtà soggette al presente PSC un'efficacia significativa, volta a cogliere i bisogni di una imprenditorialità governata da professionalità dedita, ancora oggi in via dominante, alla conduzione agricola tradizionale.</p>
	<p>Con particolare riferimento agli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, di cui all'art. 5.6.8 del PSC, si ricorda quanto indicato all'art. A-18 comma 4 della LR n. 20/00 e smi, circa la possibilità per il PSC e il RUE di promuovere anche lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo (silvicoltura, offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l'agriturismo) qualora sussistano limitazioni all'utilizzazione agricola dei suoli. L'art. 11.8 comma 6 del PTCP sviluppa ulteriormente questo concetto, stabilendo che il PSC individui gli ambiti più idonei per la localizzazione di tali attività e che il RUE definisca la disciplina degli interventi edilizi necessari che devono riguardare prioritariamente il patrimonio edilizio esistente, mentre la nuova edificazione potrà riguardare esclusivamente le aziende agricole con i requisiti di competitività e sostenibilità di cui al PRSR, da documentare attraverso il PRA.</p> <p>Si chiede di recepire tali indicazioni nella norma del PSC e di conseguenza nel RUE, specificando che l'insediamento di attività integrative è condizionato al rispetto dei requisiti previsti dalla LR n. 20/00 e smi e dall'art. 11.8 del PTCP.</p> <p>Si fa presente inoltre che il concetto di multifunzionalità, come specificato dal DLgs. 228/01, si caratterizza come una attività connessa a quella agricola che deve comunque essere quella prevalente in termini di tempo dedicato. Pertanto la cosiddetta multifunzionalità non può essere disgiunta dalla figura dell'imprenditore agricolo.</p>	<p>Il tema della multifunzionalità relativa alla attività agricola esercitata dai soggetti IAP, IA e CD, è un aspetto ampiamente sviluppato nella articolazione normativa di PSC: del resto lo strumento del PRA, anziché rappresentare un mero strumento di controllo a priori e di giudizio alle intenzioni imprenditoriali di soggetti IAP, dovrebbe invece rappresentare un luogo di produzione e sperimentazione di iniziative alle quali dare forza e stimolo in quadro di verifica della efficacia progettuale e gestionale coerente con le politiche agricole vigenti.</p> <p>Il PSC ha in più parti dei suoi elaborati (relazioni e norme) precisi riferimenti agli obiettivi di cui ai punti 11.8 e 11.9 del PTCP, privilegiando come obiettivo il recupero del patrimonio edilizio esistente (cfr. art. 5.6.1 PSC secondo punto).</p>
	<p>Sulla base delle valutazioni sulla disciplina generale del territorio rurale si formula la</p> <p>RISERVA 13</p> <p>Si chiede di riportare nella norma del PSC (art. 5.6.9) gli obiettivi strategici prioritari per l'ambito agricolo ad alta vocazione produttiva dell'art. 11.9 del PTCP, fornendo indirizzi specifici da declinare nel RUE; di aggiungere l'obiettivo del contenimento del consumo di suolo dedicato all'attività agricola; di valutare l'opportunità di individuare l'ambito periurbano; con riferimento agli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, di recepire le indicazioni sulle attività integrative del reddito agricolo nel PSC e nel RUE, specificando che il loro insediamento è condizionato al rispetto dei requisiti previsti dalla LR n. 20/00 e dall'art. 11.8 del PTCP</p>	

n°	RISERVA PROVINCIA	CONTRODEDUZIONE NCI- COMUNE
14	<p>LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA </p> <p>Richiamando quanto stabilito dall'art. 11.5 del PTCP in merito alla disciplina degli interventi edilizi funzionali alle attività agricole, si chiede di integrare la norma del PSC esplicitando l'obiettivo di perseguire prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente e il contenimento di ogni ulteriore nuova edificazione, subordinando la realizzazione di nuove costruzioni finalizzate alle attività produttive agricole al rispetto delle disposizioni della LR 20/00 smi e dell'art. 11.5 del PTCP. Anche richiamando quanto espresso in sede di Conferenza di Pianificazione, si chiede di esplicitare nel PSC quali interventi edilizi (nuove costruzioni e ampliamenti) finalizzati alle attività produttive agricole o a quelle integrative e quali modificazioni degli assetti morfologici e idraulici del territorio rurale siano da considerare "significativi" per dimensione ed estensione, assoggettando l'ammissibilità di tali interventi al rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 11.5 PTCP. Si ricorda inoltre che la verifica di tali requisiti dovrà avvenire attraverso la "Modulistica-tipo" approvata con DGP n. 572 del 11/11/08.</p>	<p>LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA</p> <p>In conformità a quanto argomentato per la Riserva n. 13, il PSC all'art. 5.6.1 secondo punto, già esplicita il prioritario utilizzo del patrimonio edilizio esistente.</p>
	<p>A tale riguardo, si sottolinea che Nuova Costruzione, ai sensi della LR 20/2000 art. A -19 e del DGP 527/2008, è sempre da considerarsi subordinata alla presentazione di un PRA.</p>	<p>In relazione alla significatività degli interventi da assoggettare alla presentazione di un Programma di Riconversione e Ammodernamento dell'Azienda agricola (PRA), si concorda si assoggettarvi tutte le nuove costruzioni di servizi agricoli e i loro ampliamenti significativi, <u>riformulando come segue l'art.3.12.2 del TOMO I (ora art. 3.9.2)</u> con la seguente stesura:</p> <p><i>"Il PRA è obbligatorio ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei seguenti interventi considerati significativi ai sensi della DGP 572/2008:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) nuova costruzione di Su per usi residenziali (esclusi gli ampliamenti di cui all'art. 4.5.1 del Tomo III del RUE); b) nuova costruzione di Su per servizi agricoli; c) ampliamenti superiori a 200 mq di Su di servizi agricoli esistenti; d) nuovi allevamenti intensivi e ampliamenti di quelli esistenti e) bacini di accumulo delle acque per l'irrigazione." <p>Per completezza si inserisce inoltre il richiamo al PRA nell'Art. 4.4.5 del RUE (nuove costruzioni di servizi agricoli).</p> <p>L'esclusione degli ampliamenti ammessi per i soggetti non IAP, IA o CD di cui all'art. 4.5.1, è dovuta al fatto che tali ampliamenti non riguardano per definizione un'azienda agricola e non sono finalizzati alla conduzione di un fondo agricolo ma al miglioramento della sicurezza e qualità energetica del patrimonio esistente nel soddisfare esigenze abitative di nuclei familiari. Pertanto al presentazione di un PRA non avrebbe alcun senso.</p>
	<p>In merito alla individuazione dei soggetti che operano nel comparto agricolo, si ricorda che normativa di settore distingue la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) di cui al DLgs n. 99/2004, quella dell'Imprenditore Agricolo di cui al DLgs n. 228/01, modificato e integrato dal DLgs n. 101/05, e quella del Coltivatore Diretto delineata dalle L. n.604/1954, L. 454/61 e L. 590/65. Poiché per effetto della LR. 20/00 smi anche l'imprenditore agricolo e il coltivatore diretto sono titolati a realizzare nuovi interventi edilizi in territorio rurale, si suggerisce di modificare il titolo dell'art. art. 5.6.12 del PSC e di aggiornare nella Relazione e nell'art. 5.6.1 del PSC, nonché nel RUE, la definizione di IAP in coerenza con il DLgs 99/2004.</p>	<p>Relativamente alla richiesta di considerare i soggetti con qualifica di Imprenditore agricolo (IA) e di coltivatore diretto (CD), si concorda di modificare i titoli degli artt. 5.6.11 e 5.6.12 delle NTA di PSC come segue:</p> <p>Art. 5.6.11 "Direttive al RUE sulle funzioni residenziali e integrative a favore di soggetti aventi qualifica di IAP, IA o coltivatore diretto"</p> <p>Art. 5.6.12 "Direttive al RUE sulle funzioni residenziali per altri soggetti"</p> <p>Si introducono conseguentemente nei testi i riferimenti necessari e le definizioni di Imprenditore Agricolo e Coltivatore Diretto ai sensi della vigente normativa nell'art. 4.2.1 "Definizioni" del Tomo III del RUE; si integrano inoltre nel Tomo III tutti i riferimenti ai soggetti IAP con l'indicazione anche di "IA" e "CD", mentre sono equiparati nel Capo 4.5 tutti i soggetti non aventi nessuna delle precedenti qualifiche. Risulta conseguentemente superata l'ultima sezione del comma 2 degli articoli 4.5.3 e 4.5.4 relativa ai soggetti IA, in quanto ricompresi nel Capo 4.4: tali sezioni vengono quindi eliminate.</p> <p>Inoltre nell'art.4.1.6 del Tomo III del Rue si elimina il comma 4 in quanto la realizzazione degli impianti di produzione dell'energia da biomasse è già disciplinata da norme specifiche sovraordinate e non è possibile legarla a indici derivanti da aziende agricole terze.</p>
	<p>L'art. 5.6.11 del PSC esclude la possibilità di realizzare nuovi edifici residenziali anche per i soggetti aventi i requisiti di IAP. Pur ritenendo condivisibile l'orientamento della norma, sebbene non supportata da un censimento degli edifici residenziali o suscettibili a diventarlo presenti in territorio rurale, si ritiene che si debba considerare il caso eccezionale di aziende agricole il cui titolare non risulta proprietario di alcun edificio residenziale funzionale alla gestione del fondo o alcun edificio di servizio non utilizzato suscettibile di cambio d'uso verso l'uso residenziale. In tale scenario, si rileva una sostanziale incoerenza tra PSC e RUE, in quanto quest'ultimo contiene diverse previsioni insediative che ribaltano l'impostazione della norma dettata dal PSC, ammettendo la nuova costruzione a fini residenziali all'interno del territorio rurale per esigenze non legate all'attività agricola e al di fuori delle attività ritenute compatibili di cui al Titolo 11 del PTCP.</p> <p>Si chiede di ridurre le capacità edificatorie previste dal RUE riconducendole a valori compatibili con un accrescimento organico dell'edificio esistente e di considerare tali ampliamenti significativi e pertanto subordinati alla presentazione di un PRA.</p>	<p>Per quanto riguarda la possibilità di costruire nuovi edifici residenziali si ritiene di confermare la norma che consente tale possibilità solo per i soggetti IAP con meno di 40 anni (specificando alla data di presentazione della domanda del Permesso di Costruire), al fine di favorire la formazione di nuove aziende agricole e opportunità di lavoro per le giovani generazioni, considerato che il patrimonio edilizio recuperabile a fini residenziali è diffuso in modo piuttosto uniforme sul territorio e occorre piuttosto limitare l'ulteriore diffusione di nuove abitazioni in aree mai interessate da edificazione.</p> <p>Relativamente alla possibilità di ampliamento degli edifici residenziali per soggetti aventi qualifica in ambito agricolo (IAP,IA ,CD), si sottolinea che gli ampliamenti ammessi sono di modesta dimensione in quanto limitati sia in termini percentuali che in termini assoluti e sono finalizzati a dare una risposta concreta alle esigenze abitative di nuclei familiari che sono già insediati e che necessitano di ampliare l'alloggio.</p> <p>Inoltre l'obiettivo della norma, e condizione imprescindibile allo sfruttamento della possibilità di ampliamento concessa ai sensi art.4.4.1 Tomo III NTA di RUE, è di migliorare la prestazione energetica e la sicurezza sismica di un patrimonio edilizio nella stragrande maggioranza dei casi inadeguato. Tale previsione non appare in contrasto con gli indirizzi contenuti all'art. 11.6 del PTCP.</p> <p>Le quote residenziali massime previste dal RUE sono compatibili con le necessità abitative dei soggetti operatori agricoli e viene incentivato il recupero degli edifici esistenti e il loro accrescimento organico e funzionale coerente con le specifiche tipologie degli edifici stessi, come si evince dall'articolazione normativa del Titolo 4 del Tomo III del RUE.</p> <p>Viceversa per quanto riguarda le possibilità di intervento in edifici residenziali per soggetti non aventi alcuna qualifica in ambito agricolo, si concorda con quanto espresso e, a seguito del recepimento dell'Intesa relativa al Comune di Imola, si modifica l'art. 4.5.1 comma 3 del Tomo III delle NTA di RUE consentendo esclusivamente un ampliamento di max 20% della Su solo in caso di edifici abitativi composti da un'unica unità immobiliare e per necessità di adeguamento igienico e funzionale a condizione che si mantenga una sola unità immobiliare e vi sia miglioramento della prestazione energetica.</p> <p>Infine per coerenza tra PSC e RUE si inserisce un nuovo comma all'art. 5.6.12 delle NTA di PSC che riprende il dispositivo di cui sopra.</p>

<p style="text-align: right;">RUE</p> <p>Si chiede di chiarire cosa si intenda con “attività agricola intensiva” (artt. 4.4.1 e 4.4.2 del RUE) nella descrizione dell'uso e2), suggerendo di fare riferimento ai soggetti dipendenti in azienda agricola a tempo occasionale, determinato e indeterminato e/o coadiuvanti.</p>	<p>Al fine di chiarire la dizione “Attività agricola intensiva” contenuta negli art. 4.4.1 e 4.4.2 del Tomo III del RUE, nel medesimo Tomo all’art. 3.1.1, ove si definiscono le destinazioni d’uso, si integra la voce e2) con la seguente frase: “... con riferimento ai soggetti dipendenti di azienda agricola a tempo occasionale, determinato e indeterminato, e/o coadiuvanti”.</p>
<p>Nella disciplina degli interventi per i soggetti IAP, in relazione all'uso b2) si rileva inoltre che l'attività di ristorazione, se associata allo IAP, ricade dentro la definizione di agriturismo, mentre gli usi b3), b7) e c5) non si ritengono compatibili con lo IAP.</p>	<p>In relazione all’uso b2), b3), b7), c5) eventualmente riferito ai soggetti IAP, non si ritiene necessaria una modifica della norma, in quanto risulta comunque parimenti compatibile con gli edifici e con la finalità di ampliare le attività integrative ammesse, indipendentemente dalla ulteriore possibilità per lo IAP di esercitare la ristorazione attraverso la modalità dell’agriturismo (uso e3).</p>
<p>Si chiede infine di esplicitare che in caso di scorporo o cambio d'uso di una residenza agricola in uso non agricolo si applica l'art. A-21 comma 2 della L.R. 20/2000, che impedisce la NC di qualsiasi nuova residenza su terreni aziendali cui apparteneva l'edificio residenziale scorporato.</p>	<p>Per maggiore chiarezza si modifica il comma 7 dell’art. 5.6.11 del PSC specificando “asservimenti dei fondi utilizzati per capacità edificatorie già utilizzate”. Il caso di scorporo o cambio d’uso di edifici agricoli è inoltre già esplicitato nell’art. 4.2.1 comma 4 del Tomo III del RUE. Pertanto non sono necessarie ulteriori modifiche al testo.</p>
<p>Sulla base delle valutazioni riportate sulla disciplina dell'attività agricola si formula la</p> <p>RISERVA 14</p> <p>In merito agli interventi edilizi funzionali alle attività agricole, si chiede di esplicitare l'obiettivo di perseguire prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente e il contenimento di ogni ulteriore nuova edificazione e di esplicitare nel PSC quali interventi edilizi siano da considerare “significativi” e quindi da assoggettare alle indicazioni dell'art. 11.5 c. 2 del PTCP; di recepire correttamente le definizioni per i soggetti titolati ad intervenire in territorio rurale.</p> <p>Nel RUE, si chiede di ridurre le capacità edificatorie previste per i fini residenziali, riconducendole a valori compatibili con un accrescimento organico dell'edificio esistente e di considerare tali ampliamenti significativi e pertanto subordinati alla presentazione di un PRA; di chiarire cosa si intenda con “attività agricola intensiva”; di esplicitare che in caso di scorporo o cambio d'uso di una residenza agricola in uso non agricolo si applica l'art. A-21 comma 2 della L.R. 20/2000</p>	

n°	RISERVA PROVINCIA	CONTRODEDUZIONE NCI- COMUNE
15	<p>LE ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE IN AMBITO RURALE PSC e RUE</p> <p>Relativamente all'insediamento di attività sportive e ricreative in territorio rurale si chiede di integrare la norma del PSC (art. 5.6.1) con quanto stabilito dall'art. 11.4 del PTCP specificando cioè che tali attività non devono comportare la costruzione di edifici e la realizzazione di ampie superfici pavimentate. A tal proposito, si chiede di riconsiderare la possibilità ammessa dall'art. 4.1.4 del RUE di realizzare ampliamenti fino a 150 mq degli edifici esistenti per deposito attrezzi, di servizio e la ristorazione nei pressi dei bacini per la pesca sportiva.</p>	<p>LE ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE IN AMBITO RURALE</p> <p>In relazione ai contenuti dell'art. 5.6.1 del PSC, si ritiene che l'assoggettamento al POC e alle sue elaborazioni tecniche e di verifica della sostenibilità ambientale e agricola degli interventi relativi ad attività "sportive, ricreative e del wellness" si conformi a sufficienza (in quanto norma di PSC) a quanto stabilito dal PTCP, demandando appunto al POC una più puntuale applicazione e conformazione.</p> <p>In relazione all'art. 4.1.4 del RUE relativo alle sole attività esistenti di "pesca sportiva", si intende mantenere la norma formulata in quanto trattasi di attività puntualmente censite (e rare) che necessitano di contenuti spazi coperti per il loro funzionamento.</p>
	<p>Relativamente a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 5.6.1 del PSC circa la possibilità di realizzare in territorio rurale aziende o attività di carattere industriale connesse con l'agricoltura, si richiamano i contenuti dell'art. 11.4 comma 2 del PTCP, secondo cui gli strumenti urbanistici classificano e disciplinano nel territorio rurale le preesistenti attività agro-industriali, collocate al di fuori degli ambiti specializzati per attività produttive e consentono la realizzazione di nuove attività con le suddette caratteristiche, localizzando le nuove previsioni in aree contigue a stabilimenti preesistenti o ad ambiti specializzati per attività produttive e a condizione che sia verificata l'adeguatezza delle infrastrutture rispetto ai carichi attesi. Si chiede pertanto di integrare la norma del PSC riportando le indicazioni del PTCP, di integrare l'art. 4.1.3 del RUE con l'elenco degli insediamenti ammissibili in territorio rurale di cui all'art. 11.4 del PTCP, verificando la coerenza delle attività speciali indicate nel RUE nella sezione comunale. A tale proposito, si ricorda che eventuali siti con funzioni speciali in ambiti rurali sono soggetti alla disciplina edilizia generale relativa al territorio rurale che prevede interventi di nuova costruzione solo a beneficio dell'imprenditore agricolo. A tal proposito, si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. A-21 della LR n. 20/00 e smi, le possibilità di adeguamento, anche con ampliamento, della sagoma degli edifici possono essere consentite negli immobili ospitanti funzioni che forniscono servizi coerenti con la valorizzazione del territorio rurale, previa verifica della sostenibilità ambientale e territoriale. Si chiede quindi di riportare le limitazioni di cui all'art. 11.6 commi 5 e 6 del PTCP nel PSC e nel RUE e di portare a coerenza la normativa delle schede specifiche, fatto salvo quanto previsto dal PRG vigente (N3, N4, N5, N6, N11). In particolare, per la scheda N4, si chiede di esplicitare che la ristrutturazione edilizia è ammessa con l'ampliamento una tantum indicato, ma "comunque non superiore" ai 6.000 mq, mentre per la scheda N5 si chiede di verificare il perimetro di incidenza rispetto al PRG. A questo si aggiunge la necessità di verificare la presenza di tutele ambientali in tali aree, ad esempio per N6 si segnala la presenza di aree forestali per una rilevante porzione dell'ambito, e di vaste aree di dissesto idrogeologico.</p>	<p>In relazione alle aziende e attività di carattere industriale connesse con l'agricoltura, si ritiene che la norma di PSC sia sufficientemente coerente con le indicazioni generali del PTCP, demandando al RUE la casistica puntuale delle localizzazioni esistenti e, similmente a quanto già chiarito per le attività "sportive e ricreative", consegnando al POC l'eventuale valutazione dell'introduzione di nuove attività. Si chiarisce che le attività ammissibili in territorio agricolo sono già chiaramente espresse all'art. 4.1.3 del RUE ai commi 1 e 2 in termini ivi espliciti e con il chiaro richiamo al raggruppamento "Funzioni agricole e connesse all'agricoltura" di cui all'elenco previsto nell'art. 3.1.3 del RUE stesso. Queste destinazioni d'uso appaiono ammissibili nei termini e nei limiti generali prescritti dal comma 2 dell'art. 5.6.1 del PSC e in grado di attuare una positiva "valorizzazione del territorio rurale" non solo sotto il profilo economico ma anche ambientale, paesaggistico e fruitivo.</p> <p>Ambiti N4 – N6 – N11 Relativamente alle funzioni speciali in ambiti rurali si evidenzia che per quanto riguarda gli ambiti N4, N6 e N11 sono state confermate le previsioni del PRG vigente e delle relative convenzioni già stipulate e ad oggi ancora in essere.</p> <p>Ambito N3 In merito all'ambito N3 si specifica che la puntuale definizione e articolazione delle funzioni e' riconducibile a funzioni connesse con l'attività agricola e con i vincoli dettati dal lascito dell'eredità Gurrieri al Comune di Castel San Pietro Terme all'interno del quale l'Amministrazione Comunale intende sviluppare funzioni coerenti con il lascito e aventi valenza sociale a favore delle categorie svantaggiate (cooperative sociali di tipo B). L'ambito pertanto non accerta funzioni che siano incompatibili con quelle del territorio agricolo ma ne dettaglia gli ambiti funzionali che l'Amministrazione Comunale intende promuovere.</p> <p>Ambito N5 L'ambito N5 e' stato leggermente ampliato al fine di farlo coincidere con la proprietà coltivata a vigneto trattandosi di una azienda di rilevanza internazionale sotto il profilo produttivo e di qualità enologica; l'ampliamento di tale perimetro risulta comunque coerente e asservito alla produzione agricola a carattere industriale.</p> <p>Resta inteso che qualsiasi intervento rimane subordinato al rispetto di tutte le tutele ambientali e delle normative sovraordinate.</p>
	<p>Condividendo l'obiettivo della ricollocazione in aree adeguate delle attività insediate che si ritengono non compatibili con il territorio rurale (PSC art. 5.6.1 e 4.1.8 del RUE), si chiede di definire tali insediamenti "incongrui", eventualmente individuandoli nel RUE e nel PSC, viste le dimensioni rilevanti e gli elevati impatti ambientali, paesaggistici ed infrastrutturali che questi producono mettendo in campo politiche volte all'eliminazione degli insediamenti non compatibili con gli obiettivi di tutela del territorio rurale. A tal proposito, si esprime perplessità rispetto alla individuazione nel RUE di numerosi edifici produttivi sparsi nel territorio rurale dei quali si prevede il consolidamento delle attività insediate, anche con ampliamento delle superfici edificabili.</p>	<p>Si chiarisce, in ordine agli insediamenti "incongrui", che essi sono definiti al comma 1 dell'art. 4.1.8 del RUE come quelli non previsti dall'art. 4.1.3 del RUE stesso, mentre le ulteriori norme dell'art. 4.1.8 si ritengono sufficienti a garantire l'operatività delle attività esistenti pur determinandone e prefigurandone le condizioni per una loro ricollocazione in ambiti specializzati per tali attività.</p> <p>Infine si precisa che gli ambiti individuati puntualmente con perimetro nella cartografia di RUE come ambiti soggetti a disciplina speciale (disciplinati dall'Allegato 1 al Tomo III) sono finalizzati al soddisfacimento di esigenze di ampliamento di attività esistenti consolidate.</p>
	<p>Rispetto a quanto stabilito dall'art. 4.3.6 co. 4 RUE, si rileva che l'attività di allevamento equino è configurata come agricola solo fino alla doma dell'animale. Tutte le attività di addestramento seguenti non sono classificabili come attività agricola e pertanto non possono, stanti le norme regionali, effettuare interventi di NC in territorio rurale. Parimenti, si può ammettere la nuova costruzione per le funzioni di custodia di animali solo se si delineano come attività connesse a quella agricola (DLgs. 228/01).</p>	<p>In relazione all'art. 4.3.6 comma 4 del RUE si ritiene utile il mantenimento di tale norma in quanto attiene alla custodia di animali di affezione e non agli allevamenti che sono normati dal Capo 4.4.</p>
	<p>In relazione alla gamma degli usi ammessi negli interventi di riuso non legati all'attività agricola, si rimanda a quanto stabilito dalla LR n. 20/00 e smi art. A-21 comma 2 lettera a) ossia che, per gli edifici con originaria funzione abitativa, sono ammessi esclusivamente interventi di recupero a fini residenziali non connessi con l'esercizio dell'attività agricola e per altri usi compatibili con la tipologia dell'immobile e con il contesto ambientale.</p> <p>Si chiede pertanto di garantire la coerenza con l'art. 11.4 del PTCP, delimitando ulteriormente le destinazioni d'uso ammissibili, disciplinando in base a tali usi le condizioni minime necessarie di infrastrutturazione e i requisiti della rete stradale e delle altre infrastrutture a rete ed escludendo in linea generale la possibilità di insediamento in territorio rurale di nuove attività extra-agricole con dimensioni tali da generare necessità di nuova infrastrutturazione del territorio (ad esempio micronidi e attività parascolastiche per l'infanzia, attività di spettacolo con forte richiamo di pubblico, agli artt. 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1 e 4.5.2 del RUE).</p>	<p>L'intero capo 4.3 del RUE norma gli interventi di riuso ammissibili sia sotto il profilo operativo che funzionale; si concorda comunque di correggere gli art. 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1 e 4.5.2 del RUE, escludendo le "attività di spettacolo" dalla classe d'uso b7) anche in funzione e in accordo a quanto già assunto per le destinazioni d'uso ammesse in territorio agricolo all'art. 4.1.3 del RUE, specifico per la materia. Per gli altri usi ammessi si ritiene che i limiti dimensionali imposti nei vari articoli del RUE garantiscano già la sostenibilità senza necessità di nuove infrastrutture.</p>
	<p>In analogia, con quanto sopra espresso, si valuta criticamente la scelta (art. 4.5.2 del RUE) di consentire il recupero a fini residenziali degli edifici promiscui esistenti.</p>	<p>In quanto alle valutazioni critiche in relazione agli art. 4.5.1 e 4.5.2 commi 3 del RUE, si ritiene che la norma (ponderata su esigenze reali e differenziata, quando è il caso, anche secondo le caratteristiche delle edificazioni insediate nei vari territori comunali) tuteli sufficientemente i caratteri agricoli delle peculiari aree, senza ostacolare con eccessi le sentite esigenze dei nuclei familiari residenti.</p>
	<p>Infine, rispetto alla possibilità di realizzare autorimesse di pertinenza degli edifici non classificati come beni culturali di cui al comma 3 dell'art. 4.5.1, si segnala la necessità di prevedere che queste vengano ricavate prioritariamente all'interno degli edifici</p>	<p>Inoltre la norma adottata prevede già che le autorimesse vengano ricavate prioritariamente negli edifici esistenti o in unità accorpate, pertanto si ritiene di confermarla in tal senso.</p>

esistenti o in unità accorpate all'edificio esistente.

Sulla base delle valutazioni sopra riportate sulle **attività extra agricole** si formula la

RISERVA 15

Si chiede di integrare la norma del PSC relativamente all'insediamento di attività sportive e ricreative, specificando che non devono comportare la costruzione di edifici e la realizzazione di ampie superfici pavimentate; di riconsiderare la possibilità del RUE di realizzare ampliamenti fino a 150 mq degli edifici esistenti; di integrare il RUE con l'elenco degli insediamenti ammissibili in territorio rurale, verificando la coerenza delle attività speciali indicate nel RUE nella sezione comunale; di riportare nel PSC e nel RUE le limitazioni sulle possibilità di adeguamento, anche con ampliamento, della sagoma degli edifici di cui all'art. 11.6 commi 5 e 6 del PTCP; di definire gli insediamenti "incongrui" nel PSC; di escludere la possibilità di insediamento in territorio rurale di nuove attività extra-agricole con dimensioni tali da generare necessità di nuova infrastrutturazione del territorio.

n°	RISERVA PROVINCIA	CONTRODEDUZIONE NCI- COMUNE
<p>IL RECUPERO AI FINI RESIDENZIALI</p> <p>In relazione agli edifici con originaria funzione abitativa, il PSC recepisce gli indirizzi della LR n. 20/00 e smi e del PTCP, prevedendo all'art. 5.6.12 comma 1 che gli interventi per funzioni residenziali realizzati da soggetti non in possesso dei requisiti di IAP sono finalizzati alla conservazione del patrimonio edilizio esistente a condizione che sia assicurato un presidio attivo del territorio. Condividendo tale impostazione, si esprime perplessità circa le possibilità di ampliamento ammesse dal RUE (art. 4.5.1 cc. 2 e 3) sugli edifici residenziali esistenti non classificati come beni culturali, corrispondenti al 20% della SU esistente fino a 50 mq (se l'intero edificio viene portato in classe B) e al 35% fino a 100 mq se l'edificio viene portato in classe A. Considerando che l'ampliamento dei manufatti esistenti all'esterno della sagoma si configura come nuova costruzione, si ricorda che il PTCP vincola le possibilità di ampliamento, purché modesto, ad edifici con un'unica unità immobiliare di dimensione inadeguata per un alloggio moderno al fine di conservare la tipologia originaria ed evitare lo snaturamento della tipologia stessa. A tal proposito si chiede di integrare il PSC ed il RUE specificando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la stima dei pesi insediativi potenziali derivanti dal riuso del patrimonio edilizio esistente; - i limiti al numero di unità immobiliari ricavabili da ciascun edificio in relazione alla tipologia; - le condizioni di sostenibilità per gli interventi di riuso nel territorio rurale in termini di soglie massime, condizioni minime di infrastrutturazione, ecc. - le destinazioni d'uso ammissibili negli interventi di riuso. <p>Rispetto alla possibilità di recupero a fini residenziali degli edifici tipologicamente promiscui di cui al comma 3 dell'art. 5.6.12 del PSC, si richiama quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 11.6 del PTCP in merito alla necessità di evitare che gli interventi di riuso comportino lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche degli immobili e delle caratteristiche del contesto ambientale e rurale. Più in generale, relativamente alle possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente, si chiede di verificare, anche integrando la ValSAT del RUE, che la diffusione degli interventi di riuso non comporti incrementi eccessivi della popolazione residente sparsa e in particolare incrementi di carico eccessivi su reti infrastrutturali deboli e destinate a restare tali.</p>	<p>IL RECUPERO AI FINI RESIDENZIALI</p> <p>In relazione agli ampliamenti ammessi su edifici residenziali esistenti in zona agricola di cui all'art. 4.5.1 comma 3 del RUE, non classificati come Beni Culturali, le possibilità di intervento in edifici residenziali per soggetti non aventi alcuna qualifica in ambito agricolo, a seguito del recepimento dell'Intesa relativa al Comune di Imola che modifica l'art. 4.5.1 comma 3 del Tomo III delle NTA di RUE, consente esclusivamente un ampliamento di max 20% della Su solo in caso di edifici abitativi composti da un'unica unità immobiliare e per necessità di adeguamento igienico e funzionale, a condizione che si mantenga una sola unità immobiliare e vi sia miglioramento della prestazione energetica. Tali situazioni sono opportunità che non creeranno incrementi di carico urbanistico significativo e riguarderanno comunque limitati eventi. La norma introduce inoltre la natura "organica con l'esistente" dell'intervento al fine di conservare la lettura dei caratteri tipologici e morfologici originari delle edificazioni similmente a quella richiesta per il riuso di interventi su edifici promiscui. Si sottolinea ancora che l'esplicita condizione all'insediamento di soggetti non in possesso della qualifica di IAP, è ammessa non solo e non tanto alla condizione di assicurare il recupero delle edificazioni esistenti, ma quanto alla richiesta di una attiva partecipazione al presidio del territorio e all'assunzione di espliciti oneri aggiuntivi finalizzati a non comportare aggravii a carico della collettività in ordine alle urbanizzazioni e ai servizi. Per quanto riguarda gli altri edifici recuperabili, si tratta di operazioni già ammesse nel PRG vigente pertanto, anche in considerazione della mole di lavoro che un conteggio analitico comporterebbe, si ritiene ampiamente giustificato il metodo applicato nel QC del PSC che mediante una adeguata ricognizione territoriale ha portato a stimare la percentuale di recupero dell'esistente indicata nella tab. 3.2 della relazione di PSC. La definizione poi del numero delle unità immobiliari massime realizzabili indistintamente su tutti gli edifici esprime un parametro in alcun modo atto a garantire la "sostenibilità" degli interventi e fuorviante nella sua valutazione. Si è infatti in presenza di edifici aventi superfici abitative, ovvero trasformabili in abitative (edifici promiscui) che presentano entità dimensionali variabili e spesso consistenti. Definire un numero di alloggi non appare coerente con la necessità di evitare una "condominalizzazione agricola," ma non efficacemente traducibile in soluzioni progettuali compatibili con le necessità degli utilizzatori. Vi è inoltre da considerare che il frazionamento degli alloggi, a seguito della normativa sopravvenuta, risulta di difficile controllo da un punto di vista urbanistico. La valutazione che si è applicata ha assunto come parametri fondamentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire la realizzazione di un alloggio di dimensioni adeguate ad un nucleo familiare tipo (80 mq di Su), evitando pertanto la eccessiva parcellizzazione di piccoli alloggi o monolocali; - assicurare che nell'ambito di intervento di recupero sia prevista una adeguata quantità di Su accessoria indispensabile alla funzionalità abitativa in modo anche di escludere il proliferare di interventi abusivi. - la sostenibilità infrastrutturale di tali interventi è comunque assicurata dalle vigenti disposizioni in materia igienico sanitaria e ambientale, particolarmente stringenti ed efficacemente controllabili in sede di abitabilità. <p>In relazione alla necessità di evitare lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche degli immobili e del contesto ambientale, si fa riferimento alle specifiche disposizioni di cui al capo 4.3 del Tomo III RUE "Corti ed edilizia rurale" e, in particolare al fine di rendere più chiare e cogenti le indicazioni per interventi su edifici non classificati di interesse storico culturale e testimoniale, si modifica l'art. 4.3.4 del Tomo III. Il comma 2 viene in parte riformulato: "Devono essere adottati quali punti di riferimento progettuale, moderne interpretazioni di tipologie e caratteri compositivi [...]; al comma 3 vengono eliminati il 3°, 4° e 5° punto, mentre il comma 4 viene riformulato: "Non è ammessa la realizzazione di tetti piani, balconi e terrazzi in falda". Si modifica l'art. 4.3.4 al fine di rendere più chiare e cogenti le indicazioni.</p>	
<p>Sulla base delle valutazioni sopra riportate sul recupero ai fini residenziali si formula la</p> <p>RISERVA 16</p> <p>Si chiede di ricondurre le possibilità di ampliamento a quanto indicato dal PTCP all'art. 11.6, c.5; di integrare il PSC ed il RUE specificando la stima dei pesi insediativi potenziali, i limiti al numero di unità immobiliari ricavabili da ciascun edificio in relazione alla tipologia, le condizioni di sostenibilità, le destinazioni d'uso ammissibili; di evitare che gli interventi di riuso ai fini residenziali comportino lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche degli immobili e delle caratteristiche del contesto ambientale e rurale e di verificare, anche integrando la ValSAT del RUE, che la diffusione degli interventi di riuso non comporti incrementi eccessivi della popolazione residente sparsa.</p>		

16

n°	RISERVA PROVINCIA	CONTRODEDUZIONE NCI- COMUNE
17	<p>IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ</p> <p>IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ PUBBLICA E PRIVATA</p> <p>A livello generale preme sottolineare gli aspetti positivi legati al consolidamento della direttrice ferroviaria Imola - Bologna facente parte del Sistema Ferroviario Metropolitano, promuovendo e incentivando così la mobilità sostenibile.</p> <p>A tale riguardo, si sottolinea l'importanza di garantire l'interscambio dei mezzi pubblici con le reti urbane, realizzando parcheggi d'interscambio connessi sia al trasporto pubblico sia alla rete delle piste ciclo-pedonali, individuando la aree idonee alla realizzazione dei parcheggi anche in relazione alle trasformazioni di nuova previsione e riqualificazione.</p> <p>Relativamente all'assetto infrastrutturale, pur prendendo atto che si tratta di viabilità di tipo locale, si suggerisce comunque una accurata valutazione sulla opportunità di ulteriori investimenti per rafforzare l'asse tra il capoluogo e il polo produttivo San Carlo ad ovest della strada provinciale, poiché svolge una funzione simile a tale asse di rilievo provinciale. Si chiede inoltre di fornire delucidazioni circa le motivazioni dei potenziamenti degli altri tratti di viabilità locale perpendicolari alla via Emilia.</p> <p>Per le proposte di variante alla pianificazione sovraordinata si rimanda alla specifica riserva</p>	<p>IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ</p> <p>IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ PUBBLICA E PRIVATA</p> <p>Il sistema della mobilità risulta adeguato alle necessità espresse nella riserva, ed in particolare in ordine all'interscambio delle modalità di trasporto ed in specifico il sistema ferroviario.</p> <p>Rispetto alla "permeabilità" della via Emilia in rapporto agli ambiti di interesse situati a nord della stessa, si segnala che attualmente i collegamenti nord sud gravitano principalmente lungo l'asse San Carlo e, in via subordinata, sulla via Madonnina alla quale viene assegnato un rango secondario, maggiormente di tipo agricolo soprattutto in rapporto alle condizioni ambientali del territorio utilizzato.</p> <p>Su questo tema è evidente che la attuale connessione con le infrastrutture a nord del capoluogo avviene esclusivamente nella via San Carlo, su cui recapitano tutte le zone residenziali del capoluogo nella rotatoria di via Roma con tempi di attesa assolutamente irragionevoli.</p> <p>Parallelamente alla ristrutturazione di tale svincolo, ora semaforico, in futuro a rotatoria, rappresenterebbe un miglioramento dello status quo; tuttavia la prevista soluzione di ristrutturazione della via S. Biagio può rappresentare, non nell'immediato ma in prossimità di un completamento delle previsioni insediative prefigurate dal PSC, una adeguata alternativa per connettere il tessuto residenziale a sud della via Emilia con le grandi infrastrutture ai margini della autostrada.</p>
	<p>Sulla base delle valutazioni sopra riportate sul sistema della mobilità pubblica e privata si formula la</p> <p>RISERVA 17</p> <p>Si segnala l'importanza di garantire l'interscambio dei mezzi pubblici con le reti urbane, individuando la aree idonee alla realizzazione dei parcheggi di interscambio anche in relazione alle trasformazioni di nuova previsione e riqualificazione.</p> <p>Si chiede inoltre di verificare le valutazioni sopra riportate sulla viabilità locale.</p>	

n°	RISERVA PROVINCIA	CONTRODEDUZIONE NCI- COMUNE
	<p>I LIMITI E CONDIZIONI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO</p> <p>LA TUTELA DEI VERSANTI E SICUREZZA IDROGEOLOGICA:</p> <p>Rispetto al vincolo sismico, oltre a quanto indicato nel parere allegato alle presenti riserve, con Delibera del Consiglio Provinciale n. 57 del 28 ottobre 2013 è stata approvata la variante generale al P.T.C.P. in materia di riduzione del rischio sismico, che ha assunto determinazioni in merito al rischio sismico con la “Carta provinciale degli effetti locali attesi”, in attuazione delle disposizioni della LR n. 19/2008 e della Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 112 del 2007</p> <p>Oltre a quanto indicato nel parere in merito al vincolo sismico allegato alle presenti riserve, si riportano alcune considerazioni rispetto alla Variante al PTCP in materia di riduzione del rischio sismico recepite all’art. 6.14 delle NTA e nella Tavola 2C del Piano Provinciale.</p> <p style="text-align: right;">PSC</p> <p>Il comma 3 dell’art. 6.14 stabilisce che il PSC, rispetto ai contenuti della Tavola 2C, deve approfondire e integrare le conoscenze a una scala di maggior dettaglio, limitatamente alle parti del territorio urbanizzato, urbanizzabile, ambiti di sostituzione o riqualificazione e alle fasce destinate alle nuove reti infrastrutturali e per la mobilità. Pertanto il PSC deve, in queste aree:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. effettuare il I livello di approfondimento, identificando le aree che non necessitano di ulteriori approfondimenti e le aree che necessitano di una seconda fase di approfondimento; 2. realizzare la microzonazione sismica (II livello) e fornire indicazioni circa le indagini e gli approfondimenti geologici e sismici da svolgere nelle fasi successive della pianificazione urbanistica; 3. individuare le aree in cui è prevista la realizzazione di opere strategiche ai sensi della DGR n. 1661/2009; 4. definire prescrizioni normative per la riduzione del rischio sismico in recepimento della norma del PTCP. 	<p>I LIMITI E CONDIZIONI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO</p> <p>TUTELA DEI VERSANTI E SICUREZZA IDROGEOLOGICA</p> <p>Si concorda con la Riserva avendo proceduto alla redazione della Tavola dei vincoli e della relativa Scheda dei vincoli come elemento costitutivo di PSC e RUE, come sopra descritto.</p> <p>La Tavola 3 viene integrata con le aree a rischio frana da sottoporre a verifica (art. 3.2.1).</p> <p>Nella Carta di microzonazione comunale di livello 1 (Carta comunale delle aree suscettibili di effetti locali (Analisi di I livello), si è provveduto al recepimento delle indicazioni normative di cui al fascicolo E2 “Norme ed indirizzi normativi in materia sismica” all’interno delle norme di PSC e RUE, il quale recepisce, approfondisce ed integra la normativa di cui all’art. 6.14 del PTCP della Provincia di Bologna e che richiama e fa riferimento più volte alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008 che, in ogni caso, rappresentano la normativa base di riferimento per la progettazione e realizzazione di opere, indipendentemente dalla loro collocazioni rispetto alla microzonazione sismica.</p>
18	<p>Relativamente al punto 1, il confronto tra la Tavola 2C del PTCP e le carte costituenti le “Carta comunale delle aree suscettibili di effetti locali (Analisi di I livello)” prodotte alla scala 1:10.000 del comune di Castel san Pietro Terme (CSP_PSC_MZS_Tav5_*) ha evidenziato che rispetto al territorio di pianura tutta la parte settentrionale del comune ricade in area “C - Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti, diversamente da quanto indicato dal PTCP. Il Comune prescrive per tali aree l’effettuazione di studi geologici con valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e dei cedimenti attesi e la Microzonazione sismica di terzo livello.</p>	<p>Si concorda sul fatto che la parte di testo della legenda della carta di primo livello a cui si riferisce il primo punto delle riserve, così come è consegnato non dichiara in maniera inequivocabile che l’analisi di terzo livello è richiesta solo per la valutazione dei cedimenti attesi e non per il fattore di amplificazione litologico, che viene, ed è stato invece già valutato, in sede di analisi di secondo livello.</p> <p>Viene pertanto modificata la voce di legenda relativa alle aree “C - Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti” nel seguente modo:</p> <p>“Studi geologici con valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e dei cedimenti attesi. Microzonazione sismica di terzo livello per la valutazione dei cedimenti postsismici in terreni soffici, di secondo livello per la valutazione del fattore di amplificazione litologica”.</p> <p>Analogamente viene modificata modificare la voce di legenda relativa alle aree L2 come segue:</p> <p>“Studi geologici con valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e del potenziale di liquefazione, nonché dei cedimenti attesi. Microzonazione sismica di terzo livello per la valutazione della liquefazione nonché dei cedimenti attesi, di secondo livello per la valutazione del fattore di amplificazione litologica”.</p> <p>Parimenti si procederà all’adeguamento del testo relativo alle voci C-Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti e L2-Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione delle “norme e indirizzi normativi in materia sismica”, nel seguente modo:</p> <p><i>C. Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti</i> <i>Limi e argille</i> <i>Studi geologici con valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e dei cedimenti attesi (approfondimenti di II livello per il coefficiente di amplificazione litologico, di III livello per la valutazione dei cedimenti attesi).</i> <i>L2. Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione</i> <i>Sabbie prevalenti certe</i> <i>Studi geologici con valutazione del coefficiente di amplificazione litologico (approfondimenti di II livello) e del potenziale di liquefazione, nonché dei cedimenti attesi (approfondimenti di III livello nelle fasi di POC e/o di PUA).</i> <i>Qualora gli esiti degli approfondimenti di 3° livello condotti in sede di POC e/o PUA confermino che le aree sono soggette a liquefazione, qualsiasi intervento edilizio che si realizzi in tali aree dovrà garantire la stabilità dell’area su cui si intende edificare anche a seguito di eventi sismici.</i></p>
	<p>Nella relazione (CSP_PSC_MZS_E2.ppdf), viene tuttavia riportato che “Su tali carte (per i settori di pianura) vengono inoltre individuate le aree per le quali: dopo la valutazione al 2° livello dei cedimenti post-sismici, è prescritto per tale effetto di sito l’approfondimento al 3° livello; dopo le verifiche delle Vs30 di cui alle aree di 1° livello, P ed S, quale sarà la classificazione finale degli ambiti dell’urbanizzato esaminati.”</p>	<p>In analogia si modifica quanto previsto al capitolo 3 comma 2 delle norme e indirizzi normativi in materia sismica (elaborato E2) al fine di renderlo più lineare con gli elaborati cartografici, sia di primo che di secondo livello, come segue:</p> <p>“Tali elaborati cartografici riportano anche, laddove presente, il fattore di amplificazione topografica. Dette informazioni, per ogni ambito di nuova previsione (territorio urbanizzabile ANS e ASP), sono riportate anche nelle “SCHEDE D’AMBITO di sintesi della microzonazione sismica di II livello”, sulle quali sono indicate le informazioni contenute nelle tavole sopra esposte, oltre alle eventuali indicazioni/prescrizioni impartite al 1° livello di approfondimento sismico e con effetto superiore al 2°”.</p>
	<p>In ogni caso, dalle carte di sintesi, si evince che tutta l’area di pianura viene demandata al terzo livello. Occorrerebbe limitarsi ad assumere nelle NTA del PSC quando prescritto nel PTCP per le aree “C – Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e potenziali cedimenti dal PTCP stesura approvata e non quella adottata”. Si fa presente che il PTCP, diversamente da quanto indicato nel PSC, classifica questa area “A-Area potenzialmente soggetta a caratteristiche litologiche”, C ed L1”.</p>	<p>La lieve differenza tra il testo delle norme sismiche del PSC e quello omologo delle norme del PTCP è correlata ai risultati derivati dallo studio di approfondimento alla scala comunale del primo livello che hanno, tra le altre cose, inoltre evidenziato che nel territorio di media e bassa pianura non vi sono aree esclusivamente classificabili nella categoria A. - Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche, ma piuttosto sono inquadrabili nella categoria:</p> <p>- L2- Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione, nella categoria;</p>

	<p>- C. Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti; oppure potrebbero essere classificate sia in una che nell'altra (in cartografia si è scelto un criterio di prevalenza, per non dover introdurre un altro simbolismo).</p> <p>Il rimando al terzo livello di indagine per tali aree è specifico alla valutazione dei cedimenti in terreni coesivi soffici oppure del potenziale di liquefazione. Gli approfondimenti eseguiti in corrispondenza delle verticali di indagine presenti in banca dati (prove penetrometriche, stratigrafie di pozzi e sondaggi) hanno infatti evidenziato che pressoché in tutti i settori della pianura sono presenti (a profondità diverse, ma sempre entro i 15 m dal p.c.) spessori significativi di terreni soffici (<i>sensu</i> DAL112 All. 3 punto E) e cioè con $Cu < 70 \text{ KPa}$. Ne consegue l'automatica prescrizione dell'approfondimento di terzo livello, per la valutazione dei cedimenti in terreni soffici, per coerenza con la DAL 112/2007.</p> <p>Resta comunque valido il rimando al secondo livello di approfondimento per la valutazione dei fattori di amplificazione per cause litologiche. Come già argomentato riguardo alla modifica del testo della norma, contenuta nel fascicolo E2 della Microzonazione sismica (<i>Norme e indirizzi normativi in materia sismica</i>), relativa alle zone C. Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti) il testo, sia nella versione adottata che in quella nuova proposta per l'approvazione, riprende quello delle norme del PTCP (art. 6.14), sebbene non sia uguale ad esso. Ciò per tenere conto degli approfondimenti eseguiti al primo livello alla scala del territorio comunale, per la sua porzione di pianura, che, attraverso la valutazione interpretativa delle verticali geognostiche, hanno stabilito, già al primo livello, il rinvio al terzo livello dei territori di pianura per la valutazione dei cedimenti in terreni coesivi soffici, senza la necessità di dover specificare, come indicato nella norma del PTCP "Solo nei casi previsti dall'allegato A3.E della DAL 112/2007 (stima dei cedimenti postsismici dei terreni coesivi)", in quanto già verificato trattarsi di tale caso.</p>
<p>Relativamente al punto 2, le carte di Microzonazione Sismica (MZS) di 2° livello prodotte alla scala 1:10.000 riguardano gli inviluppi dei territori urbanizzati ed urbanizzabili. Sono stati notati alcuni scostamenti tra gli sviluppi considerati e l'area effettiva del territorio urbanizzato ed urbanizzabile. In generale gli scostamenti sono relativi agli ambiti AUC_A, ASP_C ed APF. Per maggiori dettagli si rimanda all'Allegato 1. Sono stati inoltre notati scostamenti tra quanto viene affermato nell'elaborato "Schede d'ambito di sintesi della microzonazione sismica di III livello" (CSP_PSC_MZS_E3) e gli shapefiles consegnati, ad esempio rispetto all'ambito ANS_C1.1 – Tanari che, sia da cartografia di 1° livello che da shape ricade in un'area "Area nella quale misure sismiche a stazione singola hanno determinato frequenze proprie di sito comprese tra 2 e 10 Hz con valori di ampiezza di picco pari o superiori a 3. Studi geologici finalizzati alla valutazione dei coefficienti di amplificazione litologica. Microzonazione sismica di terzo livello", nelle schede viene invece richiesto un approfondimento di 2° livello. Inoltre, dalla cartografia del secondo livello, non è chiaro quali ambiti di nuovo insediamento siano subordinati allo svolgimento di ulteriori indagini (III livello)</p>	<p>Il rimando all'approfondimento di 2° anziché al 3° livello (nelle schede) è da considerare errore materiale. Si provvede a modificare il testo delle schede</p> <p>L'informazione relativa ai settori da rimandare al terzo livello è presente nelle carte di primo livello. Non è stata riportata in quelle di secondo livello come concordato in sede tecnica con i tecnici della Provincia di Bologna che hanno ritenuto superfluo riportare sulle carte di secondo livello l'informazione relativa alle aree da rimandare al terzo livello, visto che era già presente sulle carte di primo livello.</p>
<p>Relativamente alle richieste di cui al punto 3, si chiede di aggiornare ed integrare in sede di approvazione le norme del PSC individuando le aree in cui è prevista la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico.</p>	<p>Il piano comunale non prevede la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico.</p>
<p>18</p> <p>Relativamente al punto 4, al fine di limitare gli effetti di un sisma, la pianificazione attuativa e le Norme tecniche di attuazione/Regolamenti urbanistici edilizi devono garantire che gli interventi edilizi realizzino la minor interferenza tra Fattori di amplificazione e Periodo di vibrazione dei fabbricati. Infatti Una coincidenza di risonanze suolo-struttura (doppia risonanza) è una condizione particolarmente sfavorevole per le sollecitazioni che la struttura dovrà sopportare.</p>	<p>L'argomento è già trattato all'interno delle Norme ed indirizzi normativi in materia sismica (Elaborato E2 della microzonazione sismica) al capitolo 4 punto 1e) e nella premessa al capitolo 5. Per rendere ancor più lineari i contenuti di tale elaborato il Capitolo 4 punto 1e) viene come di seguito modificato:</p> <p><i>1e) Per le aree in cui è prevista la realizzazione di opere connotate da frequenza propria di risonanza minore di 1 Hz (indicativamente riferibile a edifici residenziali di almeno 10 piani) e per i settori di territorio urbanizzato/urbanizzabile (individuati nelle cartografie del PSC, Volume II, Tavole della Serie 4), nei quali misure puntuali hanno evidenziato valori di frequenza propria di sito compresa nell'intervallo 2-10 Hz, corrispondente a periodi propri tipici degli edifici normalmente esistenti e/o costruiti (fino a 3-4 piani), occorrerà verificare la non coincidenza tra la frequenza propria di sito e quella del fabbricato e/o manufatto e occorrerà effettuare, in riferimento all'amplificazione sismica, l'approfondimento al 3° livello.</i></p> <p>Viene inoltre modificato il Capitolo 5 (premesse) come segue:</p> <p><i>Si premette che per le aree in cui è eventualmente possibile realizzare opere connotate da frequenza propria di risonanza minore di 1 Hz (indicativamente riferibile a edifici residenziali di almeno 10 piani) e per i settori di territorio urbanizzato/urbanizzabile (individuati nelle cartografie del PSC, Volume II, Tavole della Serie 4), nei quali misure puntuali hanno evidenziato valori di frequenza propria di sito compresa nell'intervallo 2-10 Hz, corrispondente a periodi propri tipici degli edifici normalmente esistenti e/o costruiti (fino a 3-4 piani), occorrerà verificare la non coincidenza tra la frequenza propria di sito e quella del fabbricato e/o manufatto. Per tali interventi, la valutazione della risposta sismica locale, di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01.2008), non potrà essere effettuata con l'approccio semplificato di cui al paragrafo 3.2.2. dello stesso.</i></p>
<p>Rispetto alla tutela delle aree a rischio da frana da sottoporre a verifica (PTCP Tav. 2A- art.6.8) si chiede di riportare sulla Tav. 3 la perimetrazione e la relativa classificazione delle UIE.</p>	<p>Si prende atto e si recepisce quanto richiesto.</p>
<p></p> <p>Si ritiene utile esplicitare nella norma alcuni aspetti della Variante al PTCP che comportano limitazioni particolarmente rilevanti agli interventi diretti in territorio rurale e nell'ambito consolidato, ove non sia prevista l'attuazione tramite POC e PUA. Relativamente alle indicazioni normative sugli interventi ammissibili nelle aree caratterizzate da rischio sismico elevato, si ricorda che nelle zone "FP" (area instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche) è vietata la previsione di nuove trasformazioni urbanistiche e territoriali nonché la realizzazione di nuovi interventi edilizi anche se finalizzati all'attività agricola. Nella zona "F" (area instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche) è ammessa unicamente la realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità non diversamente localizzabili, interventi sul patrimonio edilizio esistente che</p>	<p>Si concorda con l'osservazione, provvedendo ad aggiungere, in coda al capitolo 4 del Fascicolo E2 il seguente punto:</p> <p>1g) Per gli interventi previsti da piani attuativi già adottati prima dell'adozione della variante al PTCP su aree di cui il PSC o il PTCP richiedono il terzo livello di approfondimento, il riferimento normativo sono le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. Per tali interventi non è consentita la stima della risposta sismica locale tramite l'approccio semplificato previsto dalle Norme Tecniche per le costruzioni DM 14 gennaio 2008.</p>

non comportino aumenti di superficie esistente alla data del 14/01/2013 ed interventi finalizzati all'attività agricola.
Si ricorda quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 6.14 del PTCP, ossia che nei casi di interventi edilizi diretti nel territorio urbanizzato, consolidato e rurale e per gli interventi previsti da piani attuativi già adottati prima dell'adozione della variante al PTCP su aree di cui il PSC o il PTCP richiedono il terzo livello di approfondimento il riferimento per il RUE saranno le norme tecniche delle costruzioni in zona sismica e non è consentita la stima della risposta sismica locale tramite l'approccio semplificato previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008.

Sulla base delle valutazioni sulla **variante al PTCP in materia di rischio sismico** si formula la

RISERVA 18

Si chiede di recepire nel PSC i contenuti della Variante al PTCP in materia di riduzione del rischio sismico, come sopra dettagliato.

n°	RISERVA PROVINCIA		CONTRODEDUZIONE NCI- COMUNE
19	<p>IL RECEPIMENTO DELLE TUTELE SOVRAORDINATE PSC e RUE</p> <p>Si riscontra in linea generale il recepimento del sistema dei vincoli e delle tutele delineato dal PTCP, sia per quanto riguarda l'individuazione cartografica dei sistemi condizionanti (sistema delle risorse naturali e paesaggistiche, sistema idrografico e idrogeologico, sistema delle risorse storiche e archeologiche, sistema dei vincoli e dei rispetti) sia per quanto attiene la disciplina di tutela ad essi associata all'interno dell'apparato normativo del PSC.</p> <p>Sembra opportuno tuttavia richiamare che, in applicazione del comma 4 dell'art. 28 LR n. 20/00 smi, è compito specifico del PSC conformarsi alle prescrizioni e ai vincoli nonché dare attuazione agli indirizzi e alle direttive contenuti nei piani territoriali sovraordinati, con particolare riferimento al PTCP, mentre il RUE può eventualmente specificare e declinare ulteriormente le disposizioni normative dettate dal PSC in relazione agli ambiti da esso disciplinati, ossia il territorio rurale e l'ambito urbano consolidato. Tale concetto è stato rafforzato con l'entrata in vigore della LR 15/2013 (art. 51) e dal successivo Atto di Coordinamento Tecnico Regionale che, modificando l'art. 19 della LR 20/00 smi, prevede il Comune debba dotarsi di un apposito strumento denominato "Tavola dei vincoli", accompagnato da un elaborato "Scheda dei vincoli". Il c. 3 ter del nuovo art. 19 stabilisce che la Tavola dei vincoli costituisce a pena di illegittimità elaborato costitutivo del PSC e relative varianti, nonché del POC, del RUE, del PUA e relative varianti, limitatamente agli ambiti territoriali cui si riferiscono le loro previsioni. Si ricorda inoltre che l'art. 18 bis della LR 20/00 smi, introdotto dalla LR 15/2013, stabilisce che, nell'osservanza del principio di non duplicazione, il RUE, nonché le norme tecniche e le Valsat dei piani urbanistici debbano contenere richiami espressi alle prescrizioni derivanti da leggi e piani sovraordinati che trovano diretta applicazione e non debbano contenere la riproduzione totale o parziale delle normative vigenti. Si chiede quindi di recepire la disciplina derivante dal PTCP per le diverse tutele, predisponendo la Tavola dei vincoli e la Relativa Scheda, che dovranno essere elaborati costitutivi del PSC, stralciando di conseguenza gli articoli del RUE e del PSC che andrebbero a duplicare tali contenuti.</p> <p>Si segnalano di seguito alcune difformità riscontrate negli elaborati del PSC e del RUE riguardanti elementi puntuali, per i quali si chiede il recepimento integrale delle tutele a livello cartografico, mentre, per il recepimento normativo, si rimanda a quanto specificato sulla L.R. 15/2013.</p>	<p>IL RECEPIMENTO DELLE TUTELE SOVRAORDINATE</p> <p>In relazione al rilievo di carattere metodologico, si rileva che, in consonanza alla precisazione introdotta dalla LR 15/2013 art. 51 che rende la Tavola dei vincoli e la relativa Scheda elaborati costitutivi del PSC e del RUE, il PSC definisce in particolare (ancora in consonanza con il dettato della LR che impone la non duplicazione di norme contenute in normative sovraordinate) l'articolato di PTCP cui deve farsi riferimento per le singole casistiche delle aree. Si inseriscono inoltre le tutele introdotte a seguito dell'Intesa conseguita dal Comune di Imola al proprio PSC.</p> <p>Si concorda quindi sulla necessità di definire la "Tavola dei vincoli" e la "Scheda dei vincoli" secondo i dettami della LR stessa. A tal fine i Titoli 2, 3 e 4 delle NTA di PSC vengono riformulati, inserendovi tutti i riferimenti alla normativa sovraordinata ed esplicitando solo le prescrizioni ammesse in facoltà agli strumenti comunali e le specifiche necessarie alla comprensione della Tavola dei vincoli. I Titoli 2, 3 e 4 delle NTA del PSC costituiscono pertanto la "Scheda dei vincoli" ai sensi della L.R. 15/2013. Conseguentemente, al fine di evitare duplicazioni della norma, dal Tomo III del RUE vengono eliminati gli articoli che riportavano la disciplina delle aree sottoposte a vincoli (Capo 1.2, 1.3, 1.4, 12.1 e 13.1). L'art. 1.2.4 delle NTA di PSC viene riformulato dando ragione di quanto sopra esposto. I temi del PAE e della classificazione acustica vengono inseriti con appositi articoli nel Capo 1.3 in quanto costituiscono piani di settore, mentre il tema della pericolosità sismica viene inserito nel Capo 1.2 in quanto costitutivo del PSC.</p> <p>Ai sensi dell'art. 19 della LR 20/2000 (come modificata dall'art. 51 della LR 15/2013) si dà atto che le tavv. 2, 3, 4 del PSC e la Tav. 1a del RUE (per alcuni elementi) costituiscono la "Tavola dei Vincoli" quale elaborato costitutivo del PSC e del RUE.</p> <p>Nella Tavola 1a di RUE i seguenti vincoli: fasce di rispetto di depuratori, cimiteri, antenne radio-televisive, aree di danno degli impianti a rischio di incidente rilevante e fasce di tutela di corsi d'acqua ai sensi del DLgs. 42/2004 (ex Legge Galasso) sono riportati conformemente ai corrispondenti elementi contenuti nella Tavola dei vincoli del PSC al fine di una migliore leggibilità (la Tavola 1a di RUE è infatti in scala 1:5000 mentre quelle di PSC sono al massimo in scala 1:10.000).</p> <p>Nella Tavola 1a di RUE sono riportate inoltre le fasce di rispetto stradale conformemente alla Tavola 4 del PSC con l'aggiunta di quelle in essa non rappresentabili per una migliore leggibilità.</p>	
	<p>LE RISORSE STORICO CULTURALI E ARCHEOLOGICHE:</p> <p>La Tav. 2 e l'art. 2.2.1 PSC recepisce e integra le individuazioni operate dal PTCP associando ad esse una disciplina di tutela in linea di massima coerente con l'art. 8.2 del Piano Provinciale. Si ricorda che ogni intervento sui manufatti edilizi esistenti che incide sul sottosuolo dev'essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici come prescritto dall'art. 8.2 co. 5 PTCP. In relazione alle aree di accertata e rilevante consistenza archeologica ed alle aree di concentrazione dei materiali archeologici di cui all'art. 8.2 del PTCP, indicate nel PSC e nel RUE come A1 e A2, si ricorda la disciplina di tutela e gli interventi ammessi definiti dal PTCP, che prevede per tali aree la predisposizione di piani e progetti pubblici elaborati dagli Enti competenti in accordo con la Soprintendenza e con l'IBC, finalizzati a stabilirne le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione. Fino all'entrata in vigore di detti piani, nelle aree A1 sono ammessi sui manufatti edilizi esistenti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo.</p> <p>Rispetto alla fascia di rispetto archeologico della via Emilia si richiamano integralmente i contenuti prescrittivi dell'art. 8.2 comma 2 lettera e) e comma 12 del PTCP che ne individua l'ampiezza in 30 metri per lato, all'esterno del territorio urbanizzato e in corso di urbanizzazione. Nelle zone e negli elementi appartenenti a tale fascia di tutela possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.</p> <p>Si sottolinea la necessità di provvedere ai seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aggiornare la Carta delle potenzialità archeologiche alla luce dei più recenti rinvenimenti effettuati sul territorio; - integrare il PSC o il RUE esplicitando le metodologie tecniche e scientifiche che hanno determinato la zonizzazione, nonché la definizione dei livelli di potenzialità archeologica; - integrare il PSC o il RUE con l'identificazione dei siti mappati e la relativa scheda descrittiva; - specificare che ai fini della completa valutazione delle potenzialità archeologiche è necessario integrare i contenuti della Tav. 2 e della Tav. 7 PSC, in quanto entrambi rimandano a precise prescrizioni contenute nel RUE; - considerare la necessità di periodici aggiornamenti delle basi cartografiche di tutela, in accordo con la competente Soprint.za. 	<p>LE RISORSE STORICO CULTURALI E ARCHEOLOGICHE:</p> <p>La nuova formulazione del capo 2.2 del PSC (come sopra descritta) recepisce in termini organici tutta la materia inerente agli elementi storico archeologici con appropriati rimandi alle tavole dei vincoli e alle norme sovraordinate. Nella Tavola dei vincoli (Tavola 2 del PSC) sono stati riportate le diverse tipologie di vincolo, dando prevalenza grafica ai vincoli più restrittivi al fine di una migliore leggibilità della carta che renda di immediata comprensione le limitazioni agli interventi e/o la necessità di acquisire autorizzazioni o nulla osta da parte della Soprintendenza competente.</p> <p><u>Al fine di non incrementare il numero di elaborati costituenti la tavola dei vincoli si è operata la scelta di riportare nella Tavola 2 del PSC anche i contenuti vincolanti della Tavola 7 (Carta delle potenzialità archeologiche):</u> la Tavola 7 resta pertanto quale esplicitazione di dettaglio delle caratteristiche storico-geologiche delle varie zone che presentano potenzialità di ritrovamento di reperti, mentre le concrete limitazioni all'attività edilizia da essa derivanti sono state riportate in modo più sintetico nella Tavola 2, che in tal modo costituisce l'unico elaborato di riferimento per i vincoli relativi alla tutela del paesaggio e delle identità culturali.</p> <p>Con specifico riferimento al parere della Soprintendenza richiamato si rileva inoltre quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per quanto riguarda le aree corrispondenti a rinvenimenti puntuali recenti esse vengono individuate nella Tavola 2 con il medesimo retino delle "Aree di concentrazione di materiali archeologici" che prescrive l'autorizzazione della competente Soprintendenza per qualsiasi intervento, assegnando in tal modo a tali aree un adeguato ed esplicito livello di tutela. - si ritiene sufficientemente esplicita la parte descrittiva riportata nella Tavola 7 che si conferma quale tavola esplicativa per la determinazione dei livelli di potenzialità archeologica. - relativamente ai siti mappati le informazioni indicate sono contenute nel Quadro Conoscitivo, pertanto non si ritiene al momento opportuno elaborare un nuovo documento, fatte salve le possibilità di aggiornamento periodico delle banche dati a disposizione del Comune. 	

Richiamando quanto espresso nella riserva sugli edifici vincolati, si ricorda quanto indicato dall'art. A-9 della LR 20/00 s.m.i che assegna al PSC il compito di definire gli interventi ammissibili negli edifici di interesse storico-architettonico tutelati, nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo.

Si segnala la necessità di una verifica di completezza del livello conoscitivo, che dovrà comprendere tutti i beni tutelati con formale decreto e quelli tutelati ope legis, per effetto degli artt. 10, c.1, e 12, c.1, del DLgs. 42/2004, nonché i beni di interesse testimoniale, anche facendo riferimento a studi già effettuati, da associare a informazioni relative alla denominazione e localizzazione, gli estremi del provvedimento o della legge di tutela e la data di rilevazione. Per gli interventi relativi ai primi due tipi di beni è necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza. A livello paesaggistico si rammenta il necessario recepimento di quanto stabilito all'art. 135 del DLgs. 42/2004, che chiede di impostare azioni di pianificazione coerenti con le indicazioni contenute nella Convenzione Europea del Paesaggio.

In relazione agli edifici vincolati, si esplicita che il PSC enumera diverse categorie di Beni Immobili, differenziandoli sia per l'origine delle tutele che per il valore storico e architettonico intrinseco a ciascun oggetto.

In particolare, l'art. 5.2.2 del PSC, relativo a "Sistema insediativo storico" prevede ambiti storici suddivisi in "centri e nuclei storici" (ACS_A1) e "agglomerati d'interesse storico-architettonico" (ACS_A2) che fanno riferimento a specifiche norme (unità edilizia per unità edilizia) nel quadro di normative particolareggiate specifiche costitutive del RUE. Introduce inoltre, sulla base di specifici censimenti (allegati costitutivi del RUE), due classificazioni per le unità edilizie sparse, una per quelle in territorio urbano e una per quelle in territorio rurale, ove vengono classificate come "Beni culturali" (terminologica sintetica che indica gli edifici di interesse storico culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici).

Il RUE assegna a ciascuna unità una specifica valutazione e categoria di intervento ammessa con limitazioni/prescrizioni di tipo urbanistico.

L'art. 2.2.11 del PSC (nella nuova formulazione) è riferito unicamente alle tutele su immobili derivanti non da atti di pianificazione comunale, ma da decreti ministeriali e altri atti ministeriali ai sensi del DLgs 42/2004; gli interventi su tali immobili prevedono categorie e modalità espresse nell'ambito di tale decretazione cui fare riferimento. Nella cartografia del PSC (Tavola dei Vincoli – Tavola 2) sono individuati gli immobili soggetti a decreto di tutela.

L'art. 2.2.12 riguarda invece gli immobili tutelati ope legis sempre ai sensi del DLgs 42/2004.

Le elencazioni di tali beni sono comunque particolareggiate negli elaborati di Quadro Conoscitivo di tutti i Comuni negli Allegati E e F al Volume 3 che presenta un elenco, pur non del tutto esaustivo stante la difficoltà di reperimento organico di tutti i dati degli immobili vincolati ope legis.

Per l'aggiornamento di tutti gli elenchi si ritiene più corretto verificare i dati disponibili presso il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo anche tramite il sito www.patrimonioculturale-er.it in continuo aggiornamento, in quanto qualsiasi riscrittura dei dati riportati nel Quadro Conoscitivo risulterebbe in breve tempo superata.

Al fine di fornire indicazioni chiare e corrette si integra l'art. 2.2.11 con tali specificazioni.

Si dà atto che il PSC è redatto in conformità ai disposti del Piano Paesistico Regionale e pertanto conforme all'art. 135 DLgs. 42/2004.

LA TUTELA DELLA RETE IDROGRAFICA DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE:

All'art. 3.1.1 PSC relativo alle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, si chiede di riferirsi in toto all'art. 4.2 PTCP che detta specifiche prescrizioni, fissando limiti e condizioni per l'ammissibilità degli interventi previsti in tali aree.

Riguardo agli interventi ammissibili relativi a infrastrutture e impianti di pubblica utilità negli alvei attivi, si ricordano i contenuti prescrittivi del comma 5 dell'art. 4.2 del PTCP, dove è esplicitato che i progetti relativi a tali opere saranno approvati dall'Ente competente previa verifica della compatibilità, anche tenendo conto delle possibili alternative, rispetto agli obiettivi del PTCP, della pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile, delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato e quelli del comma 6 dell'art. 4.2 del PTCP che considera tutti i fabbricati esistenti (e non solo quelli esistenti alla data di approvazione del PRG) in condizioni di pericolosità idraulica molto elevata e pertanto va favorita la loro rilocalizzazione. A tale proposito si chiede di specificare nella norma del PSC e del RUE che la concessione di eventuali incentivi al trasferimento è condizionata alla demolizione della costruzione preesistente ed al ripristino morfologico del suolo e che la rilocalizzazione deve avvenire in area idonea. Non si ritiene pertanto condivisibile la scelta di trasferire le capacità edificatorie derivanti da tali operazioni in contesti isolati in territorio rurale (la norma prevede la possibilità di rilocalizzare nel raggio di 500 m e prioritariamente in adiacenza a corti coloniche). Si ricorda che l'art. 4.2 comma 6 del PTCP, prevede che l'eventuale rilocalizzazione avvenga in area idonea, ossia all'interno del tessuto consolidato oppure in ambito di nuovo insediamento individuato dal PSC.

Rispetto alla norma relativa alle fasce di tutela e pertinenza fluviale è necessario rimandare la disciplina agli artt. 4.3 e 4.4 PTCP. Si osserva inoltre che, nella cartografia del PSC, le fasce di tutela e pertinenza fluviale si sovrappongono ai perimetri del territorio urbanizzato ed urbanizzabile. A tal proposito si ricorda che per gli interventi in aree interne al territorio urbanizzato dovrà essere rispettato il criterio di cui al comma 6 dell'art. 4.3 del PTCP, ovvero che tali aree siano interne al TU al 1989. Al contrario, per le parti di ambiti per nuovi insediamenti residenziali e produttivi compresi nella fascia di tutela e pertinenza fluviale, dovranno essere inserite nelle relative schede di indirizzo progettuale le prescrizioni derivanti dal PTCP relative agli interventi ammissibili in fascia di tutela. A tal proposito è necessario modificare la cartografia del RUE riportando in modo continuo la tutela e la pertinenza fluviale, anche in corrispondenza dei ambiti del territorio urbanizzato ed urbanizzabile, che sono soggetti alla disciplina di tutela dettata dal PTCP.

Rispetto alle aree ad alta probabilità di inondazione si chiede di rimandare a quanto stabilito dall'art. 4.5 del PTCP.

TUTELA DELLA RETE IDROGRAFICA E DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

In ottemperanza all'intervenuto art. 18bis della LR 15/2013, si considera sufficiente la precisa citazione dei riferimenti normativi nelle NTA del PS, riformulate come precedentemente esplicitato, agli articoli di riferimento del PTCP (artt. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5).

Si ricorda inoltre che nella formulazione delle presenti controdeduzioni si definiscono gli elaborati che costituiscono, nel PSC e nel RUE, la "Tavola dei vincoli" e la relativa Scheda dei vincoli di nuova compilazione. Tali indicazioni cartografiche e il dettaglio delle voci costitutive della "Scheda dei vincoli" determinano con precisione gli elementi fisici e tutti i riferimenti normativi ad essi relativi.

In relazione agli artt. 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 e 1.4.4 del Tomo III del RUE, essi sono cassati e recepiti nella Scheda dei vincoli (Titolo 3 delle NTA del PSC).

In relazione alla ricollocazione con contestuale demolizione e ricostruzione, si ritiene che la descritta disciplina tradotta nell'apposito articolo della scheda dei vincoli sia conforme alle disposizioni del PTCP, anche in funzione della facilitazione di interventi di messa in sicurezza del territorio, in quanto le aree esterne alle zone di tutela fluviale risultano idonee a ridurre significativamente il rischio idraulico, mentre la possibilità di collocazione in aree urbane, ancorché auspicabile non presenta alcuna forma incentivante.

In relazione alla cartografia e in particolare alla tav. 3 del PSC che rappresenta un elemento costitutivo della "Tavola dei vincoli", si precisa che l'individuazione delle tutele, assicurata a prescindere dai limiti del territorio urbanizzato sia alla data dell'adozione del PTPR (1989) che a quella del PTCP (2003), non esime da una lettura incrociata con il posizionamento urbanistico delle aree interessate per l'identificazione delle possibilità e degli obblighi relativi agli interventi; il tematismo è pertanto assicurato in termini continuativi come tutela rispetto agli ambiti idrici cui fa riferimento.

La scelta di classificare nel RUE alcune aree come AVN_TF costituisce esclusivamente un rafforzamento della disciplina particolare da applicare a tali zone, in continuità con il PRG vigente.

Relativamente alle aree ad alta probabilità di inondazione si riporta il riferimento normativo e le prescrizioni derivanti in modo più dettagliato, anche in considerazione della delicatezza del vincolo posto.

LA TUTELA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA:

Rispetto alla tutela della risorsa idrica e alla gestione delle acque meteoriche, si rileva una generale coerenza fra la cartografia del PSC (tav 3) e quella del PTCP (tavn. 2A e 2B). Così come per quanto riguarda la normativa del PSC (artt. 3.1.5 e 3.1.6) rispetto a quella del PTCP (art. 4.8 e Titolo 5).

Tuttavia si segnalano alcune incongruenze.

Rispetto ai temi delle Aree di alimentazione delle sorgenti e delle Zone di rispetto delle sorgenti e pozzi (PTCP TAV2B-Artt.5.2 e 5.3) riportati congiuntamente nel PSC nella TAV 3 si chiede che vengano trattati come due tutele separate.

Si chiede inoltre di riportare o motivare l'assenza di due aree di alimentazione delle sorgenti incerte a sud-ovest del territorio e del perimetro di una area di alimentazione delle sorgenti certe.

Si chiede di riportare nelle tavole e nelle NTA del PSC la tutela delle aree di ricarica, rispetto alle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano presente nella TAV 2B del PTCP. Inoltre è necessario recepire la perimetrazione delle aree sottoposte alla tutela del controllo degli apporti d'acqua in pianura (PTCP TAV2A-art.4.8).

Per quanto invece attiene il RUE, si evidenzia come una delle disposizioni normative riprodotta sia incoerente rispetto all'analogia disposizione presente nel PTCP. In particolare, la disciplina delle Zone perfluviali (tipo D): l'art. 1.4.7 comma 7 del RUE è in contrasto con l'art. 5.3 comma 5 del PTCP. Nello specifico si evidenzia che nelle Zone D il PTCP non ammette nuovi insediamenti facendo salve solo le previsioni urbanistiche approvate prima dell'adozione della Variante al PTCP in recepimento del PTA. Solo a tali eccezioni il PTCP applica le disposizioni relative alle Zone di ricarica dirette "Zone A". Ciò è in evidente contrasto con quanto riportato dal succitato art. del RUE che intende applicate le disposizioni delle Zone A ai nuovi insediamenti in zona D."

Si ricorda inoltre che le aree di distribuzione carburante costituiscono centri di pericolo, per cui andranno rispettate le prescrizioni degli artt. 5.2 e 5.3 e dell'allegato O del PTCP.

IL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PIAE):

Si segnala che, con Delibera del Consiglio Provinciale n. 22 del 31/03/2014, è stato approvato il nuovo Piano Infraregionale delle Attività Estrattive che persegue l'obiettivo di soddisfare i fabbisogni ineludibili di materiali necessari alla realizzazione di opere nel territorio provinciale, in un'ottica di sviluppo sostenibile delle attività estrattive a difesa del territorio e dell'ambiente. Il PIAE costituisce uno degli elementi di Pianificazione del Settore attività estrattive e ne demanda l'attuazione ai Comuni che la esercitano attraverso i Piani Comunali delle Attività Estrattive (PAE) e i procedimenti di autorizzazione.

Si chiede di rimandare le norme del PSC o del RUE all'insieme delle aree soggette a vincolo assoluto e a condizionamenti particolari e di adeguare la cartografia del PSC e del RUE con le previsioni della Tavola 5 del PIAE.

LA TUTELA DEGLI ELEMENTI NATURALI E PAESAGGISTICI, I CALANCHI:

Dall'analisi di coerenza tra il PSC e il PTCP in merito alla tutela dei calanchi, si rileva che la relativa perimetrazione si discosta in parte da quella contenuta nella Tav. 1 del PTCP. A tal proposito si condivide l'integrazione di nuove aree calanchive individuate dal comune (art 7.6 c. 2 del PTCP), tuttavia si fa presente che per le porzioni mancanti rispetto alla Tav. 1 del PTCP il Comune deve proporre l'aggiornamento del PTCP, motivando attraverso la metodologia di studio utilizzata per la nuova perimetrazione lo scostamento dal piano provinciale.

TUTELA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA:

Come già esplicitato nella risposta al punto "Recepimento delle tutele sovraordinate", gli articoli del Rue che contenevano la disciplina dei vincoli vengono eliminati: la Scheda dei vincoli inserita nelle NTA del PSC, in recepimento delle disposizioni normative sopravvenute, riporta per il tema specifico il riferimento normativo all'art. 5.3 del PTCP senza ulteriori specificazioni, superando in tal modo l'incoerenza rilevata.

I temi delle Aree di alimentazione delle sorgenti e delle zone di rispetto delle sorgenti e pozzi sono stati riportati come tutela unica nella TAV 3 del PSC in analogia a quanto individuato nelle tavole di PTCP .

Si accoglie quanto richiesto, inserendo nella Tav. 3 del PSC, le aree di alimentazione delle sorgenti certe e incerte e il perimetro del rispetto delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano recependo quanto indicato nella Tav. 2B del PTCP.

IL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PIAE):

Il Comune di Castel San Pietro Terme provvederà ad adeguare il PAE vigente al PIAE 2013 nei modi e tempi previsti dall'art.9 della L.R. 17/91 e smi e secondo le disposizioni delle NTA del PIAE stesso.

LA TUTELA DEGLI ELEMENTI NATURALI E PAESAGGISTICI, I CALANCHI:

Nella Tavola 2.a.b.c.- Carta Geomorfologica sono state cartografate le principali forme calanchive in quanto richiesto ai Comuni dal PTCP in sede di adozione dei PSC, come verifica alle informazioni riportate a tal riguardo nella cartografia dello strumento di pianificazione provinciale. I calanchi sono forme erosive derivanti dall'azione del ruscellamento concentrato delle acque meteoriche. Si formano su terreni a componente prevalentemente pelitico-argillosa a partire dalla sovraincisione di una vallecchia principale dalla quale si diramano altre vallecchie secondarie dalle quali se ne diramano altre minori. Il processo evolve sostanzialmente per arretramento della testata della vallecchia e riduzione dello spazio tra una vallecchia e l'altra con formazione di dorsali molto ripide e strette (così dette "a lama di coltello"). Vari fattori predisponenti contribuiscono all'instaurazione del processo di genesi dei calanchi (la natura pelitica del substrato, l'assetto a reggipoggio della stratificazione, il regime climatico, l'assenza di vegetazione e di un suolo saldo ed evoluto, ecc.). Come tutte le forme del paesaggio si possono avere fenomeni di progressione, di regressione, nonché di stasi (quiescenza). Si tratta pertanto di elementi del paesaggio non immutabili, la cui evoluzione può essere anche apprezzabile su scala generazionale (bastano pochi anni meteorologicamente favorevoli per permettere la colonizzazione vegetale di un anfiteatro calanchivo, come bastano pochi anni per instaurare fenomeni di ruscellamento concentrato ad evoluzione relativamente rapida, soprattutto in assenza di manutenzione del territorio).

Spesso si ha compresenza di fenomeni erosivi a rivoli e fenomeni gravitativi (frane principalmente per colata canalizzata e in subordine rototraslazionali) tant'è che le aree con tali caratteristiche sarebbero meglio definibili come subcalanchive, per sottolineare la compresenza delle due tipologie di modellamento della superficie terrestre.

Si è proceduto all'analisi del sistema calanchivo attraverso l'interpretazione dei fotopiani aerei più recenti, adottando come punti di partenza il tematismo specifico estratto dalla cartografia del PTCP (Tavola 1) e l'analogo tematismo che descrive la distribuzione dei calanchi estratto dalla Carta dell'uso del suolo (derivata l'interpretazione di fotografie aeree riprese durante l'anno 2003) prodotta nel 2005 dalla Regione Emilia-Romagna. Si sono dapprima verificate le eventuali differenze tra le due basi informative di riferimento (PTCP e Carta uso del suolo) verificando migliore corrispondenza del documento regionale agli elementi riscontrabili nelle fotografie aeree del volo denominato AGEA2005. Il confronto ha inoltre evidenziato che le forme calanchive riportate nella Carta uso del suolo della Regione risultano più coerenti con la topografia rappresentata nella Carta Tecniche Regionale alla scala 1:5000. Anche quando sul medesimo versante entrambi i documenti cartografici (PTCP e Uso del suolo) individuano un calanco, si riscontrano perimetri differenti, con quelli della Carta dell'Uso del Suolo che paiono seguire più fedelmente la topografia descritta nella CTR. A tal proposito va ricordato che la cartografia del PTPR (ripresa dal PTCP) era a scala di semidettaglio (1:25.000) per cui, in alcuni casi, l'assenza in carta di alcune forme (o la loro differente perimetrazione) potrebbe essere stata determinata da una base di analisi di partenza meno dettagliata dal punto di vista cartografico.

Si riscontra inoltre che alcune forme calanchive indicate solo nella cartografia del PTCP, non sono presenti nella "Carta dell'uso del suolo". Ciò trova motivazione (verificata anche da fotografie aeree recenti) nel fatto che alcuni calanchi hanno subito, e sono tutt'ora soggetti, ad un processo di stabilizzazione a seguito della ricolonizzazione da parte della vegetazione, con riduzione più o meno marcata dei fenomeni erosivi. Si tratterebbe in questo caso di forme calanchive così dette "stabilizzate" che le norme del PTCP trattano al punto 6 dell'art. 7.6, ma che non

vengono identificate e distinte rispetto i calanchi in "senso stretto" sulla cartografia del piano provinciale. Durante l'analisi comparativa tra i due documenti cartografici con lo stato morfologico dei territori basato sull'interpretazione delle fotografie aeree riprese nel 2005 si è inoltre appurato che sia il PTCP che la Carta dell'uso del suolo non descrivono completamente lo stato e la distribuzione attuale (al momento in cui è stato eseguito il lavoro di fotointerpretazione) delle forme calanchive. Considerate tali premesse, si è proceduto alla redazione di un rilievo foto interpretativo dei calanchi sulle fotografie aeree più recenti delle quali si disponeva, non solo perimetrando tutte le forme calanchive, ma anche evidenziando, nella tabella attributi associata al tematismo, la loro eventuale presenza nei documenti cartografici preesistenti (PTCP e Carta dell'uso del suolo), segnalando le nuove forme e eliminando quelle che, pur riportate nella cartografia ufficiale, non sono più riconoscibili nei fotogrammi. Si è inoltre cercato, nel limite delle possibilità interpretative che permettono le fotografie aeree (compiendo sopralluoghi sul terreno di verifica a campione), di distinguere tra morfosculture con caratteristiche diverse, identificando:

- calanchi, nei quali il processo di erosione a fossi e rivoli è prevalente sugli altri processi di dissesto e/o erosione;
- calanchi in parte rivegetati (o parzialmente stabilizzati dalla vegetazione), all'interno delle quali si distinguono vaste aree "verdi" ricolonizzate dalla vegetazione spontanea erbacea e arbustiva (più raramente sono presenti cespugli o macchie con alberi d'alto fusto), con aree rivegetate che raggiungono un'estensione fino a circa il 50% dell'estensione del calanco;
- calanchi rivegetati (completamente, o quasi completamente, dalla vegetazione, nei quali la componente "verde" è preponderante, mentre le evidenze di fenomeni erosivi in atto sono alquanto ridotte. L'originario calanco è individuabile solamente su base morfologica per la presenza di "relitti" dell'originaria morfologia (valle ad anfiteatro o allungata con pattern idrografico dendritico, linee di crinale e creste molto strette "a lama di coltello") completamente ricoperti dalla vegetazione che impedisce l'erosione superficiale sia concentrata che diffusa;
- aree subcalanchive (o zone subcalanchive), nelle quali al processo di erosione a fossi e solchi, si accompagnano dissesti francamente di tipo gravitativo (generalmente franamenti per colata e più limitatamente di tipo roto-traslazionale);
- aree subcalanchive in parte rivegetate, la cui evoluzione è stata, ed è condizionata, sia da fenomeni di erosione a rivoli che franosi, ma nelle quali si riconoscono anche aree riprese dalla vegetazione fino a circa metà della estensione complessiva;
- aree subcalanchive rivegetate, nelle quali molti dei fenomeni erosivi e gravitativi sono stati stabilizzati dall'avanzare della vegetazione.

Le forme calanchive riportate nella Carta Geomorfologica (Tavola 2.a.b.c.) sono pertanto il risultato di un'analisi originale e rappresentano una proposta di aggiornamento dello stato attuale dei fenomeni e delle forme calanchive nel territorio del Nuovo Circondario Imolese. Il tematismo relativo può quindi essere ritenuto come proposta di approfondimento e aggiornamento della cartografia specifica dello strumento provinciale (PTCP), conformemente a quanto indicato al punto 1.7 delle Norme del PTCP che al comma 1 affermano che *gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica possono rettificare le delimitazioni grafiche contenute negli elaborati cartografici del presente piano, per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati grafici a scala maggiore. Le predette rettifiche, non costituendo difformità con il presente piano, non costituiscono varianti allo stesso.*

In sintesi, le difformità che vi sono con la cartografia del PTCP sono correlate principalmente:

- alla scala di maggiore dettaglio dell'analisi condotta (superiore al 1:25.000);
- alla revisione ed interpretazione di documenti cartografici e aereofotografici posteriori all'approvazione del PTCP (tematismo calanchi) che, necessariamente, pongono in evidenza l'evoluzione dinamica del paesaggio, la cui lettura non può essere fatta esclusivamente in chiave "momentanea", ma deve tenere conto delle variabili temporali, anche di breve termine, che possono ripercuotersi in maniera anche marcata e piuttosto "veloce" nella modifica delle forme del rilievo.

LA RETE ECOLOGICA:

Rilevando nel complesso il recepimento normativo degli indirizzi del PTCP, si ricorda quanto stabilito dall'art. 3.6 co. 4 del PTCP in riferimento alla rete ecologica di livello locale, ossia che negli elementi funzionali della rete ecologica non sono consentite nuove edificazioni né impermeabilizzazioni di suoli se non funzionali a progetti di valorizzazione ambientale e sicurezza. Inoltre limitate modifiche ai corridoi ecologici sono consentite solo per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico, non diversamente localizzabili e purché si proceda ad interventi compensativi, come indicato dall'art. 3.6 comma 2 lettera d) del PTCP. Dal punto di vista cartografico, si segnala il mancato recepimento di alcuni nodi ecologici semplici indicati dal PTCP (Peschiera-Montrone, perimetrato parzialmente, Casella, cave di sabbia di Fondo Chiesa, Gaiana, Brugnola e C. Spada) e la non completa rappresentazione dei corridoi ecologici, sia di livello provinciale che locale

LA RETE ECOLOGICA:

Considerato che gli elementi funzionali della rete ecologica sono costituiti da elementi già di per sé vincolati si ritiene adeguata la disciplina riportata nella nuova formulazione delle NTA del PSC che richiama gli articoli per i singoli elementi della Scheda dei vincoli. Si concorda di completare la rappresentazione dei corridoi e nodi ecologici nella tav 6 del PSC secondo le indicazioni del PTCP.

Sulla base delle valutazioni sul **recepimento della normativa sovraordinata** si formula la

RISERVA 19

Si chiede di trasferire nella norma del PSC la disciplina derivante dal recepimento del PTCP, predisponendo la Tavola dei vincoli con le relative schede dei vincoli che dovrà essere elaborato costitutivo del PSC e del RUE, nonché di recepire le specificazioni puntuali sopra dettagliate.

n°	RISERVA PROVINCIA	CONTRODEDUZIONE NCI- COMUNE
20	<p>LA VALSAT del PSC e del RUE</p> <p>La ValSAT del PSC sviluppa, rispetto a tutti i temi ambientali, obiettivi e indicatori che si ritengono coerenti con quelli della pianificazione sovraordinata, con particolare riferimento alla ValSAT del PTCP. E' stata inoltre condotta una valutazione di coerenza esterna per verificare la compatibilità e la congruenza del sistema degli obiettivi del PSC rispetto al quadro di riferimento normativo e pianificatorio sovraordinato, impostato per macrotemi ambientali. In coerenza con quanto stabilito dall'art. 5 della LR n. 20/00 e smi, la ValSAT contiene un capitolo specifico dedicato al piano di monitoraggio. Fanno inoltre parte della ValSAT le schede VIP riferite agli ambiti per nuovi insediamenti e di riqualificazione.</p> <p>Condividendo l'impostazione ed i contenuti della ValSAT, si ritiene comunque opportuno aggiornare il documento di ValSAT e le schede VIP con le richieste oggetto delle precedenti riserve.</p> <p>La ValSAT del RUE affronta adeguatamente i temi di propria competenza analizzando in particolare il rapporto fra PSC e RUE in materia di sostenibilità e, nella sezione comunale, gli ambiti consolidati e le parti di territorio soggette a disciplina particolareggiata.</p> <p>È necessario inoltre individuare, descrivere e valutare nella ValSAT i potenziali impatti delle previsioni del RUE per il territorio rurale con particolare riferimento al recupero d'edifici a fini residenziali e all'insediamento d'attività extra-agricole in ambito rurale.</p> <p>Si richiamano inoltre alcune integrazioni necessarie alla ValSAT in termini di contenuti e condizioni per la sostenibilità ambientale e territoriale in merito ai temi elencati di seguito:</p>	<p>LA VALSAT del PSC e del RUE</p> <p>Si concorda di aggiornare il documento di VALSAT e le schede Vlp con le modifiche necessarie a seguito delle controdeduzioni alle precedenti riserve e dell'accoglimento delle osservazioni.</p> <p>Si allegano pertanto alla presente relazione i documenti "Integrazioni alla VALSAT di PSC" e il documento "Integrazioni alla VALSAT di RUE" a cui si rimanda per una più completa ed esaustiva controdeduzione.</p>
	<p>LA RETE IDROGRAFICA, LE RELATIVE PERTINENZE E SICUREZZA IDRAULICA:</p> <p>Il Quadro conoscitivo evidenzia come il Circondario Imolese sia interessato da diverse problematiche legate al tema delle acque di superficie e sotterranee. Particolare sensibilità si rileva nelle zone di alimentazione delle falde nella fascia pedecollinare, nella fornitura idrica per gli insediamenti residenziali e produttivi, del fenomeno della subsidenza, nonché nella salvaguardia degli ecosistemi legati ai reticoli fluviali.</p> <p>Si rileva inoltre l'assenza di uno studio in merito alle problematiche inerenti il reticolo idrografico minore e minuto ed una conseguente definizione di strategie per il risanamento quali-quantitativo dei corsi d'acqua e la risoluzione delle criticità della rete di smaltimento delle acque meteoriche.</p> <p>Si chiede infine di riportare nelle tavole del PSC anche i principali elementi della rete scolante consorziale.</p> <p>Al fine della sostenibilità idraulica delle previsioni è necessario prevedere che i POC prendano in esame elementi relativi ai punti di recapito delle acque meteoriche, alle reti fognarie, bianche o miste, ed al reticolo minuto prevedendo per questi ultimi una sorta di piano di manutenzione. Più in generale è opportuno che si individuino le aree da destinarsi ad interventi di carattere idraulico, da attuarsi per la messa in sicurezza dell'assetto territoriale attuale e di quello di previsione.</p>	<p>LA RETE IDROGRAFICA, LE RELATIVE PERTINENZE E SICUREZZA IDRAULICA:</p> <p>Con particolare riferimento alla rete idrografica si concorda di riportare nella Tavola 3 del PSC la rete scolante consorziale principale sia del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale che di quello della Bonifica Renana, anche in accoglimento del parere emesso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. Quest'ultimo ha fornito direttamente l'individuazione cartografica aggiornata che è stata quindi recepita.</p>
	<p>IL SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO:</p> <p>Il sistema fognario e depurativo esistente a livello di Circondario presenta situazioni critiche, sottodimensionamenti, scarsa separazione delle reti, il problema del trattamento delle acque di prima pioggia, previsto nella recente normativa regionale. Le fognature per le acque bianche sono in generale sottodimensionate e sono presenti criticità per quei canali privati e consorziali in cui si immettono le acque. Con riferimento alle nuove urbanizzazioni si dovranno prevedere bacini di laminazione e/o rispettare le indicazioni dei gestori degli scoli consorziali</p> <p>Gli obiettivi per la tutela della risorsa idrica si potrebbero quindi integrare prevedendo per tutte le nuove edificazioni, ampliamenti e ristrutturazioni con aumento significativo di carico urbanistico la preventiva o contestuale realizzazione di reti fognarie separate e loro adeguamento, l'allacciamento di tutti gli insediamenti produttivi e civili a pubblica fognatura, l'adeguamento degli impianti di trattamento e depurazione e l'obbligo di trattamento per le acque di prima pioggia provenienti da aree artigianali o industriali. Si precisa inoltre che il recapito finale delle acque meteoriche deve avvenire prioritariamente nei ricettori delle acque superficiali nei limiti ammessi dai competenti uffici delle Bonifiche, che il recapito finale delle acque meteoriche nel sottosuolo deve avvenire soltanto per le aree residenziali di limitate estensioni, con adeguata superficie drenante.</p> <p>Si ricorda inoltre l'obbligo di avvio alla depurazione o adeguato trattamento delle acque di prima pioggia provenienti da aree artigianali e/o industriali. Inoltre è necessario prevedere come condizionanti all'attuazione degli ambiti, tutti gli interventi indicati sul sistema fognario e depurativo a cui afferiscono.</p> <p>Rispetto ai consumi idrici è necessario che l'Amministrazione metta in campo azioni al fine di adeguarsi agli obiettivi di riduzione del 20%, indicati dal PSC.</p>	<p>IL SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO:</p> <p>Per quanto riguarda il sistema fognario e depurativo è stato inserito in ciascun ambito a destinazione residenziale o produttiva l'obbligo di concordare con il gestore le migliori soluzioni tecniche esecutive in merito, nel rispetto della normativa sovraordinata in materia di acque di prima pioggia, ecc... che deve comunque essere considerata.</p>
	<p>IL RUMORE:</p> <p>Le principali criticità acustiche sono date dalle zone industriali, dalle infrastrutture di trasporto esistenti e di progetto e dalle aree ad intensa attività quali i poli funzionali.</p> <p>La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali dovrà comunque consentire, al di là della distanza prevista dalle principali sorgenti di rumore, che il clima acustico presente sia adeguato alla tipologia dell'insediamento, ricordando l'art. 13.7, c.7 del PTCP, la realizzazione di barriere acustiche costituite da pannelli artificiali verticali non è da considerare una soluzione qualitativamente accettabile nel caso di nuovi insediamenti comprendenti funzioni anche residenziali ovvero altri recettori sensibili, che vengano introdotti nelle previsioni urbanistiche, sia mediante urbanizzazione di nuove aree sia mediante interventi di trasformazione urbana di aree a precedente diversa destinazione. Inoltre la realizzazione di ambiti produttivi dovrà prevedere</p>	<p>IL RUMORE:</p> <p>Per quanto attiene alla problematica rumore si evidenzia che tutte le schede Vlp delle aree di espansione residenziale (ambiti ANS_C) prescrivono che la progettazione degli edifici dovrà avvenire nel rispetto dei limiti fissati dalla "Classificazione acustica" evitando il più possibile interventi di mitigazione artificiali. Per le specifiche aree, riportando quanto già espresso in sede di controdeduzione ai pareri degli enti, si fa presente che l'area del campo da golf e delle terme ricomprende funzioni che non hanno come prerogativa la quiete, in quanto trattasi di funzioni sportive e termali non connesse ad ospitalità/degenza e che invece possono contenere anche funzioni ricreative/convegnistiche/ristorative; si ritiene pertanto adeguata la IV classe attribuita.</p>

<p>la valutazione delle esposizioni di eventuali recettori sensibili già presenti all'interno degli ambiti, oltre a quelli esterni. Si invita inoltre ad una maggiore cura nella progettazione e collocazione delle aree verdi destinate al gioco e all'attività fisica e di non posizionare tali aree in prossimità delle infrastrutture viarie, come invece indicato dal PSC con lo scopo di mitigare le criticità rispetto al rumore ed all'inquinamento atmosferico. Si richiamando infine le valutazioni espresse da ARPA ed AUSL in merito alla classificazione acustica del territorio comunale.</p> <p>Per le specifiche aree, considerato che la tutela dal rumore è una prerogativa importante per entrambe le strutture, si chiede di riclassificare in III classe l'area del campo da golf e delle terme che il PCA ha classificato in IV.</p>	
<p>L'ARIA:</p> <p>Il Piano Aria Integrato Regionale PAIR è stato adottato con delibera n. 1180 del 21/7/2014, in attuazione degli artt. 9 e 13 del DLgs. 155/2010.</p> <p>Il Piano, attualmente in salvaguardia, contiene le misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal DLgs 155/2010.</p> <p>A tale scopo, tra le diverse misure messe in campo, il piano fornisce anche indicazioni per la formazione dei PSC, per l'assunzione degli obiettivi di qualità dell'aria nei Piani e la verifica del non peggioramento della stessa.</p> <p>Per tutti i Comuni, agli artt. 8 e 20 è specificato che la valutazione ambientale strategica dei piani generali e di settore operanti nella Regione Emilia-Romagna, non può concludersi con esito positivo se le misure contenute in tali piani determinino un peggioramento della qualità dell'aria. A tale scopo il proponente del piano ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM10 ed NOx del piano presentato.</p> <p>Al fine del positivo esito della valutazione ambientale sul PSC, che sarà espressa in sede di Intesa, è quindi necessario il recepimento degli indirizzi e delle direttive del PAIR e la predisposizione della suddetta relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM10 ed NOx del PSC. E' quindi necessario l'adeguamento a tale Piano, nel rispetto delle indicazioni regionali eventualmente sopraggiunte.</p>	<p>L'ARIA:</p> <p>Dall'analisi dei dati riportati nella VALSAT ed obiettivi ambientali del PSC emerge che esiste una sostanziale convergenza con gli obiettivi del PAIR.</p> <p>Probabilmente è necessario, su alcuni temi, un riposizionamento ed un allineamento di obiettivi, che si può pensare di affrontare nell'ambito dei Piani Operativi Comunali.</p> <p>Questo riguarda anche il tema delle aree produttive sopra riportato di cui si prevede un ampliamento importante. La capacità del sistema territoriale ed ambientale di poter supportare tale aumento viene favorita da una dotazione ecologica ambientale e verde attrezzato, importante che già raggiunge gli obiettivi del PAIR (50 mq/ab) ed inoltre la realizzazione del comparto produttivo secondo i principi delle APEA consentirà di controllare e garantire le emissioni ed immissioni di inquinanti non solo in atmosfera, ma nell'ambiente in generale (acque, suoli, ecc)</p> <p>In termini metodologici e di valutazione dei bilanci emissivi ciò dovrà avvenire secondo le NTA del PAIR nell'ambito della redazione dei POC specifici che dovranno verificare puntualmente tali requisiti.</p>
<p>IL MONITORAGGIO:</p> <p>Condividendo la scelta degli indicatori, si segnala la necessità di inserire per tutti gli indicatori il valore relativo allo stato attuale ed il target, definendo scadenze definite di verifica</p>	<p>IL MONITORAGGIO:</p> <p>Per quanto concerne la richiesta di integrare lo Studio di incidenza presente nella VALSAT si rimanda all'elaborato C3 VINCA Valutazione di incidenza che viene sostituito integralmente.</p> <p>Relativamente al monitoraggio In termini metodologici e di valutazione dei bilanci emissivi ciò dovrà avvenire secondo le NTA del PAIR nell'ambito della redazione dei POC specifici che dovranno verificare puntualmente tali requisiti.</p>
<p>Sulla base delle valutazioni sulla Valsat del PSC e del RUE si formula la</p> <p>RISERVA 20</p> <p>Si chiede di aggiornare anche la ValsAT del PSC e le schede VIP con le riserve del territorio urbanizzato e urbanizzabile e del sistema infrastrutturale e di integrare la ValsAT del RUE con i potenziali impatti delle previsioni del RUE per il territorio rurale. Si chiede inoltre di recepire le specificazioni puntuali sopra dettagliate.</p>	

n°	RISERVA PROVINCIA	CONTRODEDUZIONE NCI- COMUNE
21	<p>LE PROPOSTE DI VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA</p> <p>Ricordando che preliminarmente all'approvazione del PSC dovrà essere acquisita dal Comune l'Intesa dell'Ente titolare dello strumento sovraordinato che si propone di modificare, come previsto ai sensi dell'art. 22 LR 20/2000 smi, si segnalano di seguito alcune considerazioni puntuali riferite in specifico al territorio comunale:</p>	<p>LE PROPOSTE DI VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA</p>
	<p>LA GERARCHIA DELLA RETE VIARIA:</p> <p>Rispetto alla riclassificazione della via San Carlo dall'uscita del casello autostradale fino allo svincolo della nuova San Carlo e gli Stradelli Guelfi in località Poggio piccolo da VN (grande rete della viabilità di interesse nazionale/regionale) a VEC (viabilità extraurbana di rilievo intercomunale), si prende atto della volontà esplicitata con comunicazione prot. 141718 del 1 ottobre u.s. di non confermare tale proposta. Si chiede pertanto di recepire tale volontà nello strumento urbanistico controdedotto. Viceversa, la proposta di variante sarebbe inquadrata tra quelle oggetto di intesa da parte dell'Assemblea Legislativa Regionale, poiché in variante alla pianificazione regionale. Infatti gli assi che costituiscono la grande rete della viabilità di interesse nazionale/regionale sono individuati e definiti dal PRIT, del quale l'art. 12.12 del PTCP ha recepito i contenuti.</p> <p>LE FASCE DI RISPETTO STRADALE:</p> <p>La proposta di una revisione complessiva delle fasce di rispetto stradale, che comporterebbe una loro riduzione rispetto a quanto indicato dall'art. 12.13 del PTCP, si ritiene non accoglibile in quanto essa riguarda una disposizione normativa di carattere generale che trova omogenea applicazione su tutto il territorio provinciale, non modificabile quindi su porzioni di esso.</p>	<p>LA GERARCHIA DELLA RETE VIARIA E FASCE DI RISPETTO STRADALE:</p> <p>Si recepisce quanto rilevato riconducendo la previsione a coerenza con la pianificazione sovraordinata</p> <p>Relativamente alle altre tavole di PSC in cui viene riportata la classificazione stradale di dettaglio (Tavole 1 e 4) si precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'esterno del centro abitato ai sensi del Codice della strada, le strade di rilevanza intercomunale vengono riportate con individuazione cartografica, sigla e fascia di rispetto conforme all'art. 12.13 del PTCP (categorie VR e VEC); - all'interno del centro abitato, tali strade assumono la fascia di rispetto ridotta ai sensi del Codice della Strada e, al fine di non ingenerare confusione anche in relazione al Piano di Classificazione Acustica, vengono riportate con diversa individuazione cartografica e con diversa sigla che trova rispondenza nel Codice della Strada, in quanto le categorie urbana ed extraurbana assumono, anche in esso, differenti denominazioni. Ciò senza nulla togliere alla valenza complessiva della rete infrastrutturale, attestata nella tavola 5 del PSC denominata appunto "Schema infrastrutturale della mobilità e sistemi territoriali". <p>Pertanto si ritiene salvaguardata la coerenza con il PTCP, confermando il cambio di classificazione delle strade di interesse intercomunale nei tratti urbani interni ai centri abitati assunto nelle Tavole 1 e 4 del PSC.</p>
	<p>IL NUOVO POLO FUNZIONALE "POLO SPORTIVO COMMERCIALE":</p> <p>Si ribadisce quanto già osservato in fase di adozione degli strumenti urbanistici, ovvero che se la suddetta proposta seguirà l'iter dell'Accordo di Programma, pertanto attraverso una variante specifica agli strumenti vigenti, non dovrebbe essere contenuta nel PSC e nel RUE. Viceversa nel caso le Amministrazioni condividano la volontà di proporre tale intervento nell'ambito dell'iter di approvazione degli strumenti urbanistici, saranno necessari approfondimenti tecnici sulla fattibilità della proposta (ai sensi di quanto previsto dall'art. 9.4 del PTCP in materia di nuovi poli funzionali) e valutazioni di merito da parte della Provincia e della Regione; coerentemente con le disposizioni di cui alla L.R. 6/2009, tali approfondimenti e valutazioni si ritengono preordinati all'acquisizione dell'Intesa per l'approvazione del PSC. Si chiede si di adeguare conseguentemente tutti gli elaborati del PSC e del RUE relativi alla proposta.</p>	<p>IL NUOVO POLO FUNZIONALE "POLO SPORTIVO COMMERCIALE":</p> <p>Si prende atto di quanto espresso e, trattandosi di ambito di futura programmazione strategica soggetto all'iter dell'Accordo di Programma, si recepisce la riserva eliminando la scheda VIP relativa all'ambito APF_N.3 – VILLOXYLANE, modificando l'art. 5.4.1 delle NTA del PSC comma 8 come segue: "Per i nuovi APF previsti, per significativi ampliamenti territoriali degli APF esistenti, per nuove edificazioni e/o per ampliamenti edilizi non previsti dal PSC, e' necessario sottoscrivere il relativo Accordo Territoriale. In assenza delle descritte procedure, la semplice indicazione cartografica di PSC vale unicamente quale ipotesi di futura programmazione strategica e si applica la norma di zone in cui l'indicazione cartografica è ricompresa." Si varia inoltre il comma 10 dello stesso articolo 5.4.1 come segue: "per l'indicazione prevista a sud del casello autostradale di Castel San Pietro Terme si ipotizzano funzioni pubbliche e di pubblico interesse legate allo sport, tempo libero e in genere all'attività all'aperto eventualmente coniugate con funzioni di tipo commerciale, con valenza sovracomunale.</p>
	<p>IL SISTEMA DELLE AREE FORESTALI:</p> <p>In relazione alle proposte di modifica alla Carta Forestale della Provincia e alla Tav. 1 PTCP per le aree boscate nella zona adiacente alla pista da motocross, dal confronto con il Settore Ambiente – Servizio pianificazione paesistica – Ufficio risorse forestali della Provincia di Bologna, si conferma la presenza di aree forestali ai sensi del D.lgs. 227/2001, pertanto a proposta di modifica non si ritiene accoglibile. A tale proposito, si ricorda che la Regione Emilia Romagna LR 9/2012, art. 24, che modifica l'art. 34 della LR 21/2001 definisce tra le aree forestali, anche quelle che ne presentano le caratteristiche allo stato di fatto, pur non essendo tutelate cartograficamente.</p> <p>Si ribadisce inoltre la presenza dei calanchi significativi ai sensi del PTCP art. 7.6, nella parte sud ovest dell'area, dove il PTCP vieta al comma 6 qualsiasi forma di utilizzazione della vegetazione forestale insediatasi naturalmente, in quanto avente funzione protettiva idrogeologica.</p> <p>Si ricorda infine che la trasformazione del bosco è vietata, fatte salve le autorizzazioni rilasciate in attuazione dell'art. 4 comma 2 del D.lgs n. 227/2001 e della Delibera Regionale n. 549 del 02/05/2012.</p>	<p>IL SISTEMA DELLE AREE FORESTALI:</p> <p>Si prende atto di quanto espresso.</p>
	<p>I CRINALI SIGNIFICATIVI:</p> <p>Rispetto alla modifica del crinale che attraversa la zona della collina – Panzacchia, si condivide la proposta di variante.</p>	<p>Non necessita modifiche normative e cartografiche.</p>
	<p>LA FASCIA DI PERTINENZA FLUVIALE:</p> <p>Si riporta quanto specificato nel contributo dell'Autorità di Bacino Prot. AR/2014/604 del 5.6.2014, in cui si riferisce che, oltre alle modifiche al PSAI relative al torrente Sillaro già apportate come richiesto dal Comune di Dozza (area Monticino Bianco e area in prossimità del Sillaro al confine con il Comune di Castel San Pietro), le ulteriori modifiche proposte al PSAI dovranno seguire le procedure previste dal piano stesso, all'art. 24 c. 2. Il PTCP recepirà conseguentemente le indicazioni dell'Autorità di Bacino.</p>	<p>LA FASCIA DI PERTINENZA FLUVIALE:</p> <p>Si prende atto di quanto espresso.</p>
	<p>LE ZONE UMIDE:</p> <p>Si ritengono accoglibili tutte le modifiche proposte.</p>	<p>Non necessita modifiche normative e cartografiche.</p>
	<p>LA FASCIA DI TUTELA ARCHEOLOGICA DELLA VIA EMILIA:</p> <p>Relativamente alla fascia di tutela archeologica della via Emilia, si segnala che il PTCP all'art. 8.2 ne definisce l'ambito di rispetto per un'ampiezza pari a 30 metri per lato, esclusivamente all'esterno del territorio urbanizzato ed in corso di urbanizzazione come definiti dal PTCP. Pertanto la proposta di stralciare i tratti della fascia di tutela interni al territorio urbanizzato, si ritiene non</p>	<p>LA FASCIA DI TUTELA ARCHEOLOGICA DELLA VIA EMILIA:</p> <p>Si prende atto di quanto espresso modificando le tav. 2 foglio 1 e 2 del PSC e correggendo gli errori materiali</p>

costituisca variante al PTCP

Dalle valutazioni sulle **proposte di variante alla pianificazione sovraordinata** si formula la

RISERVA 21

Ricordando che preliminarmente all'approvazione del PSC dovrà essere acquisita dal Comune l'Intesa dell'Ente titolare dello strumento sovraordinato che si propone di modificare, come previsto ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii, si chiede di recepire le considerazioni puntuali sopra richiamate e di adeguare conseguentemente gli elaborati del PSC e del RUE.

LA VARIANTE AL RUE ADOTTATA CON DCC 120/2013**LE PROPOSTE DI VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA**

A seguito dell'adozione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), redatti in forma associata coi Comuni appartenenti al Nuovo Circondario Imolese, con delibera 72 del 1/8/2013, il Comune di Castel San Pietro ha adottato una successiva variante al RUE con delibera n. 120 del 12/12/2013, con la quale si è coordinata la variante specifica al PRG, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78 adottata con DCC 119/2013 e approvata con DCC 24 del 27.3.2014.

Rispetto ai contenuti della variante al RUE, si richiamano integralmente le osservazioni espresse con Del. G.P. 23 del 4.2.2014 sulla corrispondente variante al PRG, che si richiamano brevemente:

– **VARIANTE 1 - AMPLIAMENTO DELL'AMBITO AGRICOLO SPECIALE IN LOCALITÀ VARIGNANA:**

In considerazione dell'entità della proposta, si chiede di valutare le collocazioni delle nuove superfici edificatorie riconosciute, tenendo conto dei vincoli che interessano l'area in ampliamento e facendo particolare attenzione a non interessare con la nuova edificazione aree individuate dal PTCP come zone forestali boschive. Inoltre, considerato il contesto di particolare interesse paesaggistico – ambientale, si segnala la necessità di prevedere l'accorpamento delle nuove superfici ed attrezzature, valutando il minor impatto visivo. Si segnala inoltre, alla luce degli obblighi del soggetto attuatore inseriti nell'accordo art. 18, che è necessario inserire la modalità attuativa, indicando l'obbligo di convenzionare l'intervento e indicando gli oneri a carico del soggetto attuatore.

– **VARIANTE 3 - PREVISIONI AMMISSIBILI NELLE ZONE DI CRINALE:**

Rispetto alla modifica normativa introdotta, si evidenzia che il tema dei crinali è stato sviluppato nel RUE generale, nella sezione intercomunale. Tale sezione del RUE è finalizzata ad uniformare per i 10 Comuni del Nuovo Circondario Imolese i criteri e i parametri con cui definire le diverse aree che compongono il territorio e le modalità, le procedure, i requisiti e gli interventi ammessi dallo stesso RUE, consentendo un'omogenea leggibilità della strumentazione urbanistica ed edilizia per il territorio di tutti i 10 Comuni del NCI, costituendo di fatto il testo unico delle disposizioni in materia urbanistica ed edilizia, con la sola eccezione delle disposizioni e delle azioni operative. Alla luce di ciò e vista la natura di carattere generale della variante proposta, che pare opportuno condivisione da parte dei Comuni del NCI (come da proposta trasmessa dal Comune con comunicazione prot. 4105 del 26.2.2014, si chiede pertanto di eliminare la modifica normativa di carattere generale, conservando eventualmente le modifiche puntuali legate all'attuazione delle specifiche proposte contenute nella presente variante. In particolare si richiama la necessità di coerenza rispetto all'art. 7.6, comma 3, del PTCP che indica che, se il crinale "è rimasto storicamente libero da infrastrutture ed insediamenti, tale profilo dovrà rimanere integro e libero da edifici che possano modificarne la percezione visiva dei principali centri abitati e dalle principali infrastrutture viarie".

A queste valutazioni si chiede di aggiungere, per tutte le varianti proposte, gli ulteriori condizionamenti in recepimento delle osservazioni formulate dagli Enti nella corrispondente variante al PRG sopra citata, in particolare quelli della Regione Emilia Romagna Servizio Beni Architettonici e Ambientali (prot. 2875 del 11.2.2014), ARPA (prot. 5356 del 14.3.2014) e AUSL (prot. 5808 del 20.3.2014).

Considerato che in data 27/03/2014 e' stata controdedotta e approvata la variante n.28 al P.R.G. vigente con Delibera di Consiglio Comunale n.24, contenente le valutazioni e le controdeduzioni alle riserve della Provincia di Bologna qui riportate, si conferme quanto già previsto nella relazione di controdeduzione e si coglie l'occasione per coordinare le NTA del RUE con le modifiche introdotte in sede di approvazione della sopracitata variante n.28 al PRG.

In ordine alle previsioni ammissibili nelle zone di crinale si riformula l'art. 2.1.1 del PSC con la seguente stesura: "

1. I crinali sono specifici elementi che contribuiscono alla salvaguardia della configurazione del territorio e della sua connotazione paesistico – ambientale.

2. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA:

PSC Tav. 2 - Crinali insediati
PSC Tav. 2 - Crinali poco insediati
PSC Tav. 2 - Crinali non insediati

3. RIFERIMENTO NORMATIVO:

PTCP art. 7.6
PTPR art. 9 e art. 20

4. PRESCRIZIONI:

1. Per la tutela dei crinali significativi, definiti cartograficamente nella Tav. 2 PSC, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni in coerenza con l'art 7.6 comma 3 del PTCP:

a) "crinali storicamente insediati" e "crinali poco insediati": le nuove costruzioni (se compatibili con le destinazioni e le norme di zona) sono ammesse nel caso in cui siano realizzate accorpate urbanisticamente agli edifici esistenti, se realizzate all'interno del Territorio Urbanizzato e degli Ambiti Consolidati previsti nel RUE;

b) "crinali storicamente non insediati": se ricadenti in una fascia sui 2 lati del crinale di larghezza direttamente proporzionale a un dislivello di 10 m dalla sommità del crinale stesso, sono ammesse:

- b.1. ampliamenti di costruzioni a servizio dell'agricoltura con altezza massima non superiore a quella degli edifici esistenti;
- b.2. nuove costruzioni purché compatibili con le destinazioni e le norme di zona, se collocate all'interno dei perimetri del territorio urbanizzato, all'interno di AUC previsti dal RUE e di ambiti in cui le possibilità edificatorie erano previste dal PRG previgente, se conformi alle norme del PTPR (art. 9) e se confermate dal PSC e RUE;
- b.3. nuove costruzioni nel territorio rurale purché compatibili con le destinazioni e le norme di zona, con una Hmax dei fronti di progetto non superiore a 7,50 m a condizione che siano realizzate nell'ambito delle corti rurali esistenti e comunque a una distanza non superiore a 15 m dai fabbricati insediati. L'altezza di 7.50 , è derogabile fino a un massimo di 8,00 m per volumi in progetto che, per la loro funzione, necessitano di altezze superiori e per situazioni particolari connesse all'andamento naturale del terreno, all'accessibilità dei piani interrati e seminterrati e a particolari necessità tecnologiche/costruttive, previa presentazione di elaborati specifici che documentino il congruo inserimento paesaggistico delle opere previste;

Tutti gli interventi devono prevedere ed essere realizzati con tipologie e materiali della tradizione rurale locale.

2. Sui crinali:

- La realizzazione di nuovi elettrodotti è ammessa solo in attraversamento del crinale stesso;
- La realizzazione di nuovi supporti per antenne di trasmissione radio-televisiva è vietata ad esclusione di quanto previsto nello specifico piano di settore (PLERT);
- La realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia eolica è ammessa nei limiti previsti dal Piano Energetico Provinciale e con le procedure in materia di VIA previste dalle disposizioni di legge."

L'Intesa del Comune di Imola ha visto la necessità di riformulare comunque la nuova proposta in quella stesura. A seguito delle elaborazioni delle controdeduzioni per il Comune di Castel San Pietro Terme, è stata, perciò, concordata la stesura sopra proposta, con gli uffici della Città Metropolitana di Bologna. Il suo recepimento nell'Intesa per il Comune di Castel San Pietro Terme sarà in seguito estesa ad uniformare i PSC dei restanti comuni del NCI.

Dalle valutazioni sulla Variante al RUE adottata con DCC 120/2013 si formula la

RISERVA 22

Si chiede il recepimento delle osservazioni espresse con Del. GP. 23 del 4.2.2014 sulla relativa variante al PRG, e di aggiungere gli ulteriori condizionamenti in recepimento delle osservazioni formulate dagli Enti sopra richiamati.

LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PSC E DEL RUE

Ai sensi del comma 10 dell'art. 32 della LR n. 20/00 e smi, non essendo intervenuto l'Accordo di pianificazione a conclusione della Conferenza di pianificazione, l'approvazione del PSC è subordinata all'acquisizione dell'Intesa della Provincia in merito alla conformità del piano agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato. Si tratta quindi di un'Intesa "generale" sui contenuti del PSC, necessaria in tutti i casi in cui non sia stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione, che la Provincia deve esprimere entro il termine perentorio di 90 giorni dalla richiesta da parte del Comune.

Relativamente alla proposta di variante alla pianificazione sovraordinata, preliminarmente all'approvazione del PSC dovrà essere acquisita dal Comune l'Intesa di tutti gli Enti titolari degli strumenti sovraordinati che si propone di modificare, come previsto ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. In particolare sarà necessario acquisire l'Intesa della Regione Emilia Romagna sulle proposte che comportano variante, oltre che al PTCP, anche al PTPR. Successivamente all'approvazione di tale Intesa da parte dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, la Provincia potrà fornire la propria Intesa al Comune. Sui temi di esclusiva competenza della Provincia, l'Intesa della Provincia è comunque subordinata al parere favorevole della Regione Emilia Romagna.

A differenza dell'Intesa della Provincia sul PSC di cui comma 10 dell'art. 32, per l'Intesa sulle proposte di variante alla pianificazione sovraordinata la Legge Regionale non fissa un termine perentorio entro il quale esprimersi. Si anticipa comunque l'impegno da parte di questa Amministrazione ad elaborare un unico atto di Intesa, compatibilmente con i tempi di ricezione dell'Intesa da parte della Regione Emilia Romagna. In caso contrario verrà rilasciata l'Intesa sul PSC nei termini previsti dalla Legge e successivamente l'Intesa relativa alle varianti alla pianificazione sovraordinata. Si ricorda che, in assenza dell'Intesa della Provincia su talune previsioni del PSC, il Consiglio Comunale può approvare il piano per tutte le altre parti sulle quali abbia acquisito l'Intesa stessa.

Pertanto, il Comune dovrà adeguarsi alle presenti riserve ovvero esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate, rispondere alle osservazioni dei privati ed inviare il PSC così controdedotto alla Provincia, unitamente alla richiesta di Intesa sopra descritta. Una volta acquisita l'Intesa, il Comune potrà procedere all'approvazione del PSC.

Relativamente al RUE, secondo quanto stabilito dall'art. 34 della L.R. 20/00 e smi, il Consiglio Comunale decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il piano alle riserve formulate dalla Provincia ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate e approva il RUE. A tale proposito, nel richiamare l'art. 43, comma 3, della L.R. n. 20/2000 che prevede che, in sede di prima applicazione della Legge, la revisione dei piani regolatori generali sia effettuata attraverso la contemporanea elaborazione e adozione dei PSC e RUE, si precisa che, al fine di assicurare il necessario coordinamento degli strumenti, l'Amministrazione Comunale dovrà approvare il RUE successivamente al PSC, alla luce delle previsioni del Piano strutturale eventualmente corretto secondo le previsioni provinciali.

Si attuano le procedure indicate al fine di conseguire l'Intesa con la Città Metropolitana.

<p>B. LE VALUTAZIONI IN MERITO ALLA CONFORMITÀ ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE</p> <p>Si segnalano i seguenti aspetti dei presenti PSC e RUE che, per una piena coerenza con le disposizioni di Legge, necessitano di una riformulazione, finalizzata all'approvazione dello strumento.</p> <p>In merito alla struttura degli strumenti urbanistici, prendendo atto del percorso di pianificazione avviato in forma associata a livello circondariale, e portato avanti dai singoli comuni in coerenza a quanto condiviso in sede di Circondario, si anticipa la necessità di riferire i contenuti normativi del PSC al solo territorio comunale, spostando le valutazioni complessive, con particolare riferimento alle indicazioni quantitative, nella Relazione del PSC.</p>	<p>Si prendo atto del rilievo.</p>
<p>LA L.R. 15/2013:</p> <p>Si segnala l'entrata in vigore della L.R. 15/2013 in materia di semplificazione edilizia, che integra e modifica la L.R. 20/2000 e contiene alcune ulteriori disposizioni attinenti agli strumenti urbanistici comunali. In particolare, la normativa regionale introduce l'art. 18-bis alla L.R. 20/2000 sulla semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, e modifica l'art. 19 sulla carta unica del territorio e tavola dei vincoli. Pertanto in sede di approvazione degli strumenti urbanistici, si dovrà dare atto della presenza della tavola dei vincoli e della relativa scheda dei vincoli, come elaborato costitutivo del PSC e del RUE.</p> <p>Si ricorda inoltre che l'art. 18 bis della LR n. 20/00 e smi, introdotto dalla LR n. 15/2013, stabilisce che, nell'osservanza del principio di non duplicazione, il RUE, le norme tecniche e le ValSAT dei piani urbanistici debbano contenere richiami espressi alle prescrizioni derivanti da leggi e piani sovraordinati che trovano diretta applicazione.</p>	<p>Si è proceduto alla redazione e implementazione del PSC (normativamente e cartograficamente) della Tavola dei vincoli e della relativa scheda; si è proceduto, altresì, ad evitare duplicazioni di normative sovraordinate, inserendo unicamente gli idonei richiami a tali prescrizioni.</p>
<p>LE VARIANTI AL PSC:</p> <p>Si fa presente che secondo l'art. 32-bis della L.R. 20/00 e smi il procedimento per varianti specifiche al PSC è ammesso esclusivamente per l'adeguamento del piano alle disposizioni di legge, alle previsioni delle previsioni di piani sovraordinati, alle previsioni localizzative immediatamente cogenti, alle rettifiche di errori materiali, all'aggiornamento del Quadro Conoscitivo. Lo stesso articolo specifica che tali varianti non possono modificare le previsioni di cui all'art. 28 comma 2 lett. a), b), c) ed e). Di conseguenza, una modifica della classificazione del territorio comunale (lettera e), anche minima, non può essere oggetto di variante specifica, ma prevede il ricorso al procedimento ordinario di variante al PSC di cui all'art. 32. In tal senso, è opportuno fare riferimento all'art. 32 della L.R. 20/00 e smi per le varianti generali che riguardano il sistema delle tutele, l'assetto strutturale del territorio, il dimensionamento, ecc. Si chiede quindi di specificare che la corretta modalità di modifica degli strumenti è quella della variante specifica al PSC.</p>	<p>Si accoglie l'introduzione della specificazione espressa in riserva.</p>
<p>IL COORDINAMENTO DEL PSC E DEL RUE CON I PROCEDIMENTI IN CORSO:</p> <p>Constatando la presenza di più procedimenti in itinere in diversi Comuni del Circondario Imolese, si segnala la necessità di coordinare i contenuti pianificatori di tali strumenti in sede di approvazione dei PSC e dei RUE.</p> <p>Inoltre, in riferimento ai Piani Particolareggiati che saranno convenzionati entro l'approvazione del PSC, si chiede di indicare nella normativa del RUE la data del convenzionamento e di esplicitare i contenuti urbanistici rilevanti, quali le capacità edificatorie previste, gli usi e gli altri parametri fondamentali</p>	<p>Si accoglie (conformandoci alle osservazioni prot. 13412 del 16/06/2015 e prot. 27904 del 28/11/2015 dell'UDPF) la necessità di individuare azioni e procedure atte a conseguire le finalità espresse in riserva.</p> <p>In relazione ai PUA convenzionati tra la data di adozione e quella di approvazione del PSC si evidenzia che non sono avvenuti convenzionamenti nel periodo.</p>
<p>DISTANZE MINIME DEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS DAI CENTRI ABITATI O DAGLI EDIFICI TERZI:</p> <p>Si ricorda che la DCR 51/2011 consente ai comuni di individuare nel RUE distanze minime per la localizzazione degli impianti a biogas solo previa verifica effettuata dalla Provincia nell'ambito delle Riserve al RUE "sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Regionale d'intesa con le Province stesse". Non essendo ancora stati emanati tali criteri, la norma localizzativa prevista dalla DCR 51/2011 non può essere ancora applicata.</p>	<p>Si prende atto del rilievo e si è verificato che le norme di PSC e di RUE non fanno riferimento alla DCR in riserva.</p>
<p>C. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA</p> <p>L'art. 13 della L.R. 6/2009, integrando l'art. 5 della L.R. 20/2000, "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani", ha introdotto la necessità di operare una valutazione ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul territorio derivanti dall'attuazione dei medesimi piani.</p> <p>La LR n. 20/00 e smi prevede che la Provincia, in qualità di autorità competente, si esprima in merito alla valutazione ambientale del PSC nell'ambito dell'Intesa di cui agli art. 32 comma 10, previa acquisizione delle osservazioni presentate e dei pareri degli enti competenti in materia ambientale. Relativamente al RUE, la Legge rimanda invece al procedimento di approvazione del POC; pertanto la valutazione ambientale viene espressa nell'ambito delle riserve al piano adottato, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lett. b).</p> <p>GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE:</p> <p>Sono pervenuti alla Provincia di Bologna i pareri dei seguenti Enti competenti in materia ambientale: Autorità di Bacino del Reno, ARPA, AUSL. Gli Enti hanno espresso pareri favorevoli alla Valsat del PSC in esame, pur articolando diverse osservazioni puntuali e condizionandolo alla attuazione di alcune misure di sostenibilità ambientale.</p> <p>In particolare l' Autorità di Bacino del Reno (Prot. AR/2013/995 del 11/10/2013), in riferimento alle schede geologiche d'ambito rileva che non è stata redatta per alcuni ambiti. In generale, si sottolinea la necessità di mantenere le fasce di sicurezza valutate in relazione a scarpate, incisioni torrentizie e cigli di terrazzi alluvionali. Inoltre, in riferimento alle NTA del PSC e del RUE chiede l'inserimento di alcune precisazioni puntuali. AdB segnala infine che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno ha adottato una variante all'art. 20 delle norme del PSAI in cui si impone di fare riferimento, per il progetto dei sistemi di raccolta delle acque piovane, al documento di indirizzo "Linee guida per la progettazione dei sistemi di raccolta delle acque piovane per il controllo degli apporti nelle reti idrografiche di pianura" di cui si allega copia. Tale variante al PSAI entrerà in vigore in seguito alla</p>	<p>Si rimanda all'elaborato "C1bis" relativo alla Valsat, redatto appositamente al fine di motivare, integrare e chiarire quanto formulato nella presente riserva.</p>

definitiva approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna.

ARPA si esprime con un parere (PGB0/2014/0000826 20/1/2014) in cui da prescrizioni rispetto alla tutela del suolo e delle acque in riferimento alle nuove edificazioni, negli ampliamenti e/o ristrutturazioni con aumento significativo del carico urbanistico. In particolare si esprime in merito al sistema fognario e di depurazione segnalando criticità a causa di sottodimensionamenti, scarsa separazione delle reti e problematico trattamento delle acque di prima pioggia, previsto dalla recente normativa regionale. In merito agli indicatori di Valsat ARPA fa notare che solo per alcuni è stato calcolato il dato relativo al valore dell'indicatore allo stato attuale ed è stato definito il target ritenendo utile inserire tali informazioni per poter calcolare il trend del dato nel tempo. Infine ARPA esegue una disamina puntuale per ambito esprimendo specifiche prescrizioni. L'ARPA si esprime inoltre in merito alla classificazione acustica del territorio comunale (NP 7431 del 28/05/2014). In merito alle fasce boscate a mitigazione acustica rileva che tali fasce hanno efficacia solo se di estese dimensioni e ad alberatura sempreverde. Per quanto riguarda i parchi ed i giardini pubblici chiede che si misurino i livelli di conformità acustica negli intervalli temporali che prevedono la presenza delle persone. Chiede inoltre che il ricorso ad interventi per i requisiti acustici passivi sugli edifici non sia previsto come mitigazione acustica in nuovi edifici ma sia limitato a casi particolari. A parere di ARPA il Comune deve dotarsi del Regolamento delle attività rumorose approvato ed inserito all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione della Classificazione Acustica. Infine precisa che in merito alla Documentazione Previsionale del Clima Acustico (DPCA) nel caso di intervento con almeno due edifici è sempre previsto l'utilizzo di un modello di simulazione e se il modello fornisce indicazioni sulla necessità di collocare una barriera acustica andranno verificati eventuali fenomeni di riflessione.

AUSL si esprime con tre pareri, uno sulla classificazione acustica (NP 21335 del 20/06/2014), uno sugli aspetti igienico sanitari nel PSC (NP 21333 del 20/06/2014) e uno sugli aspetti igienico sanitari nel RUE (NP 21154 del 20/06/2014). Rispetto alla compatibilità della classificazione acustica comunale, AUSL chiede di preservare la tranquillità nelle aree a verde pubblico dove è prevista la permanenza delle persone; di garantire il rispetto per le strutture scolastiche della classe I, di inserire nel RUE specifiche disposizioni per ridurre il rumore indoor con materiali edilizi aventi caratteristiche di isolamento acustico e concorda con ARPA sui requisiti acustici passivi. Rispetto al secondo parere sugli aspetti igienico sanitari del PSC, rispetto alla riduzione del traffico automobilistico privato, chiede di incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici, di potenziare la rete ciclabile ricucendo i percorsi esistenti e mettendo in sicurezza tali percorsi rispetto al traffico automobilistico, di realizzare parcheggi interscambio, di potenziare la rete pedonale raggiungendo gli standard minimi richiesti dal codice della strada e favorendo l'accesso pedonale ai parcheggi scambiatori. Allo scopo di tutelare le strutture "sensibili" AUSL invita ad una opportuna collocazione di tali strutture nella fase attuativa affinché siano garantite ampie aree verdi e spazi pertinenziali esterni. Per quanto attiene al terzo parere sugli aspetti igienico sanitari del RUE segnala che il Titolo II si ritiene superato alla luce delle disposizioni della L.R. 15/2013 e chiede per il Titolo II di rendere cogenti le norme igienico sanitarie edilizie contenute nel Regolamento di Igiene Comunale.

Il Comune di Castel San Pietro Terme ha provveduto a depositare gli elaborati di Valsat presso la sede del Comune per 60 giorni durante il quale sono pervenute 6 osservazioni alla ValSAT del PSC e del RUE. La maggior parte delle osservazioni riguarda temi ed aspetti trattati nel PSC e che interessano solo di riflesso la ValSAT, ai fini del necessario adeguamento di quest'ultima agli elaborati del PSC di cui si chiede la modifica. Ai fini ambientali, si ritiene opportuno citare brevemente i contenuti dell'osservazione n. 6, che chiede la stesura di un piano sulla mobilità alternativa all'auto privata avente obiettivo il miglioramento dalla qualità dell'aria.

Si precisa che come richiesto dal comma 5 dell'articolo 1 della L.R. 9/2008, che prevede il coinvolgimento delle proprie strutture organizzative competenti in materia ambientale, congiuntamente a quelle che ordinariamente esaminano i medesimi strumenti per i profili di carattere territoriale, è stata attivata la consultazione con il Settore Ambiente.

LE CONCLUSIONI:

Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Provincia di Bologna esprime una valutazione positiva sul RUE in oggetto e sulla relativa ValSAT, nonché sulla variante al RUE, richiamando la necessità di integrare gli elaborati e il documento di ValSAT, recependo le indicazioni puntualmente riportate alle riserve sul territorio urbanizzato, sul sistema produttivo, sul territorio rurale e sui limiti e le condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio, sulla variante al RUE, nonché quanto indicato nei pareri degli Enti competenti in materia ambientale.

In merito al PSC, la Provincia, in veste di Autorità Competente, si esprimerà, in merito alla valutazione ambientale nell'ambito dell'Intesa, di cui all'art. 32, c. 10, della L.R. 20/2000.

Si anticipano comunque, in via preliminare come considerazioni utili alla procedura di VAS, una valutazione sostanzialmente positiva, richiamando la necessità di recepire quanto indicato nelle riserve provinciali, in merito al territorio urbanizzato, al territorio urbanizzabile, al sistema produttivo, al territorio rurale ed ai limiti e le condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio, nonché quanto indicato nei pareri degli Enti competenti in materia ambientale, chiedendo di acquisire preliminarmente alle controdeduzioni del PSC i pareri dei rimanenti Enti.

PARERE IN MATERIA DI VINCOLO SISMICO E VERIFICHE DI COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' LOCALE DEGLI ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI:

In riferimento alla richiesta di parere pervenuta (P.G. 143977 del 07/10/2014) si esprime il parere di competenza sugli strumenti di pianificazione urbanistica nelle zone sismiche, ai sensi dell'art.5 della L.R.19 del 2008, riconfermando quanto già espresso nel contributo del 30 maggio 2013 dallo scrivente.

In relazione ai documenti predisposti e trasmessi dal comune, si esprimono di seguito le seguenti considerazioni e prescrizioni:

- i temi della pericolosità sismica, dei rischi idrogeologici e della sicurezza del territorio, sono stati affrontati in maniera coerente con quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare si sono evidenziate le particolari criticità nei confronti delle pericolosità geologiche e sismiche.

Dall'esame delle varie tavole presentate, rispetto alla tavola 2C del PTCP, emerge una sostanziale coerenza, in relazione alla distinzione delle aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico. Si rilevano tuttavia alcune differenze sostanziali su alcune aree, meglio evidenziate nelle planimetrie in allegato alla presente. Per tali aree si ritiene opportuno recepire tassativamente le indicazioni puntualmente previste.

I dati geologici, idrogeologici e di pericolosità sismica emersi nella documentazione presentata, possono essere considerati propedeutici per valutare gli approfondimenti necessari nelle successive fasi di pianificazione di POC e PUA.

Relativamente al tema della pericolosità sismica si ritiene che gli elaborati prodotti per il PSC rappresentino solo il punto di partenza per quanto riguarda gli approfondimenti richiesti dalla Delibera dell'Assemblea Regionale 112/2007.

In fase di POC e di PUA, dove previsti, dovranno essere pertanto realizzati gli ulteriori livelli di approfondimento previsti dagli Indirizzi regionali. Si sottolinea e si ricorda che per tutte le opere e le strutture classificate strategiche, ai sensi del D.G.R. 1661/2009, dovrà essere tassativamente eseguito il III° livello di approfondimento sismico.

I POC e i PUA potranno variare eventualmente i perimetri ed i parametri delle microzone sismiche, solamente a seguito di approfondite indagini geognostiche e prospezioni sismiche, eseguite con adeguata strumentazione.

Le strumentazioni di indagine, il numero minimo delle prove da effettuarsi in relazione alla microzonazione sismica e, le eventuali maggiori profondità di prospezione dovranno essere indicate nelle norme di ogni POC.

Nelle aree dove non sono previsti fenomeni di liquefazione e/o amplificazione (in particolare nei POC), si potrà provvedere ad un'analisi semplificata di 2° livello di approfondimento, più precisamente occorrerà determinare, sulla base delle prescrizioni ed indicazioni della Del. Reg. n. 112 del febbraio 2007 (Allegato A2), sinteticamente quanto segue:

- 1) la profondità del "bedrock sismico" locale e per un perimetro esterno comprendente le aree già insediate.
- 2) la velocità delle onde di taglio Vs almeno per i primi 31 metri dal p.c., misurate con strumentazione idonea ad ottenere un grado di definizione elevato;
- 3) i coefficienti di amplificazione sismica delle aree suscettibili di effetti locali, in termini di accelerazione massima orizzontale (PGA/PGA O) e di intensità di Housner (SI/SI O).

Nelle aree dove invece è possibile prevedere fenomeni di amplificazione sismica locale, in particolare nelle aree di seguito elencate come da normativa:

- aree soggette a liquefazione e densificazione;
- aree instabili (es. frane attive) e potenzialmente instabili (es. frane quiescenti);
- aree in cui le coperture hanno spessore fortemente variabile;
- aree in cui è prevista la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico;

si dovrà provvedere tassativamente ad una analisi di 3° livello di approfondimento (Allegati A3 e A4 della Del. Reg. n. 112 del 2007), o durante la realizzazione del POC stesso o durante la realizzazione del PUA; in queste analisi dovranno essere valutati ed eseguiti, oltre gli aspetti e parametri di 2° livello di approfondimento sopra descritti, anche:

- 1) gli spettri di risposta sismica delle aree critiche, per un periodo di ritorno di 475 anni e smorzamento pari al 5%;
- 2) esecuzione di prove geognostiche in sito e in laboratorio;
- 3) la determinazione dell'indice di potenziale liquefazione IL in funzione del Fattore di sicurezza FL , a sua volta in funzione di CRR (resistenza ciclica normalizzata) e di CSR (tensione indotta dal terremoto);
- 4) calcolo dei cedimenti post-sismici in terreni granulari e coesivi.

La definizione dei fattori di amplificazione locale (FA) saranno ricavati da apposita modellistica di simulazione sismica secondo le varie necessità. I criteri di elaborazione ed i dati di ingresso dovranno essere esposti, anche in formato numerico, nella relazione geologica che accompagna ogni comparto di espansione. Il numero e la qualità delle prove ed indagini geologiche e geofisiche dovranno essere adeguate all'importanza degli interventi, all'ampiezza delle aree di progetto, ed alla possibilità di liquefazione dei sedimenti saturi; le prove dovranno inoltre essere sempre eseguite in conformità con il D.M. del 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni", entrato definitivamente in vigore il 1 luglio 2009.

Il PSC ed il RUE del Comune di Castel San Pietro Terme, dovrà adottare le Norme illustrate ed indicate nell'elaborato E2 "Norme ed indirizzi Normativi in Materia Sismica", a corredo del presente strumento urbanistico.

Al fine inoltre di una effettiva riduzione del Rischio Sismico, nelle fasi attuative del PSC e RUE, la Pianificazione Comunale dovrà recepire le risultanze della Microzonazione Sismica (MZS), indirizzando gli interventi edilizi ed adottando strategie che tengano conto anche dei fenomeni particolarmente sfavorevoli, quali le coincidenze di frequenze di risonanza tra suolo e struttura.

In risposta alle osservazioni generali sulla microzonazione sismica si precisa che le norme specifiche "Elaborato 2 - Norme ed indirizzi normativi in materia sismica" esplicitano gli aspetti inerenti la microzonazione sismica relativa agli stadi operativo e attuativo della pianificazione al capitolo 4 ("Norme di carattere sismico per la pianificazione operativa e attuativa) (POC/PUA)", mentre nel successivo capitolo 5 (Norme di carattere sismico per interventi diretti in ambito consolidato e rurale) l'argomento è trattato in riferimento alle aree poste al di fuori degli ambiti che non sono stati oggetto di approfondimento della microzonazione di primo livello e di secondo livello (ambiti del territorio rurale) o degli interventi diretti. Tali norme specifiche fanno riferimento, oltre che ai risultati della microzonazione sismica di scala Provinciale e Comunale, anche alle norme generali e specifiche che regolano la materia, in special maniera il DM 14 gennaio 2008 (Norme tecniche per le costruzioni) e la Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale dell'Emilia-Romagna n. 112 del 2007, così detta Dal112/2007.

Si concorda sul fatto che *In fase di POC e di PUA, dove previsti, dovranno essere pertanto realizzati gli ulteriori livelli di approfondimento previsti dagli Indirizzi regionali.* Da tali approfondimenti potranno scaturire eventuali indicazioni prescrittive per gli studi da effettuarsi ai successivi livelli attuativi, che potranno essere più o meno specifici nell'indicare la tipologia di programma di indagini e/o studi, a seconda dei risultati conseguiti e comunque in coerenza coi contenuti delle norme vigenti, tra cui DAL 112/2007, Indirizzi Nazionali inerenti gli studi di Microzonazione Sismica redatti dalla Protezione Civile, DM 14 gennaio 2008 (Norme tecniche per le costruzioni), microzonazione sismica di livello Provinciale e Comunale, ecc.

Riguardo all'osservazione relativa al fatto che *tutte le opere e le strutture classificate strategiche, ai sensi del D.G.R. 1661/2009, dovrà essere tassativamente eseguito il III° livello di approfondimento sismico* si evidenzia che il PSC non prevede la realizzazione o l'individuazione di aree sulle quali realizzarne di nuove.

In risposta alla parte della riserva provinciale relativa al fenomeno della doppia risonanza, *(Al fine inoltre di una effettiva riduzione del Rischio Sismico, nelle fasi attuative del PSC e RUE, la Pianificazione Comunale dovrà recepire le risultanze della Microzonazione Sismica (MZS), indirizzando gli interventi edilizi ed adottando strategie che tengano conto anche dei fenomeni particolarmente sfavorevoli, quali le coincidenze di frequenze di risonanza tra suolo e struttura)*, si evidenzia che l'argomento viene trattato all'interno delle Norme ed indirizzi normativi in materia sismica (Elaborato E2 della microzonazione sismica) al capitolo 4 punto 1e) e nella premessa al capitolo 5che, al fine di renderne ancor più efficaci e fruibili i contenuti, vengono come di seguito modificati:

Capitolo 4

1e) Per le aree in cui è prevista la realizzazione di opere connotate da frequenza propria di risonanza minore di 1 Hz (indicativamente riferibile a edifici residenziali di almeno 10 piani) e per i settori di territorio urbanizzato/urbanizzabile (individuati nelle cartografie del PSC, Volume II, Tavole della Serie 4), nei quali misure puntuali hanno evidenziato valori di frequenza propria di sito compresa nell'intervallo 2-10 Hz, corrispondente a periodi propri tipici degli edifici normalmente esistenti e/o costruiti (fino a 3-4 piani), occorrerà verificare la non coincidenza tra la frequenza propria di sito e quella del fabbricato e/o manufatto e occorrerà effettuare, in riferimento all'amplificazione sismica, l'approfondimento al 3° livello.

Capitolo 5 (premessa)

Si premette che per le aree in cui è eventualmente possibile realizzare opere connotate da frequenza propria di risonanza minore di 1 Hz (indicativamente riferibile a edifici residenziali di almeno 10 piani) e per i settori di territorio urbanizzato/urbanizzabile (individuati nelle cartografie del PSC, Volume II, Tavole della Serie 4), nei quali misure puntuali hanno evidenziato valori di frequenza propria di sito compresa nell'intervallo 2-10 Hz, corrispondente a periodi propri tipici degli edifici normalmente esistenti e/o costruiti (fino a 3-4 piani), occorrerà verificare la non coincidenza tra la frequenza propria di sito e quella del fabbricato e/o manufatto. Per tali interventi, la valutazione della risposta sismica locale, di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01.2008), non potrà essere effettuata con l'approccio semplificato di cui al paragrafo 3.2.2. dello stesso.

Le seguenti modifiche all'Elaborato E2 non derivano da specifiche richieste e/o riserve provinciali al PSC del Comune di Castel San Pietro, ma sono finalizzate ad una maggiore armonizzazione delle norme in materia sismica tra i comuni del Nuovo Circondario Imolese.

Il testo dell'Elaborato E2-Norme e indirizzi normativi in materia sismica viene pertanto così modificato (barrate le parti eliminate e in grassetto quelle aggiunte).

Al capitolo 3-Zone omogenee individuate al primo livello (Carta Comunale delle aree suscettibili di effetti sismici locali) ed al secondo livello (Carte di microzonazione sismica – fattori di amplificazione) di approfondimento comunale

(...)

C. Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti Limi e argille

Studi geologici con valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e dei cedimenti attesi (approfondimenti di II livello per il coefficiente di amplificazione litologico, di III livello per la valutazione dei cedimenti attesi).

Gli indirizzi normativi per tali aree sono sviluppati al 2° livello e cioè al successivo punto 2.

(...)

L2. Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione

Sabbie prevalenti certe

Studi geologici con valutazione del coefficiente di amplificazione litologico (approfondimenti di II livello) e del potenziale di liquefazione, nonché dei cedimenti attesi (approfondimenti di III livello nelle fasi di POC e/o di PUA).

Qualora gli esiti degli approfondimenti di 3° livello condotti in sede di POC e/o PUA confermino che le aree sono soggette a liquefazione, qualsiasi intervento edilizio che si realizzi in tali aree dovrà garantire la stabilità dell'area su cui si intende edificare anche a seguito di eventi sismici.

(...)

Al punto 2 (Carta dei fattori di amplificazione, delle velocità Vs e dei cedimenti post-sismici; schede sismiche) del medesimo capitolo 3, (paragrafi finali)

Su tali carte (per i settori di pianura) vengono inoltre individuate le aree per le quali, dopo la valutazione al 2° livello dei cedimenti post-sismici, è prescritto per tale effetto di sito l'approfondimento al 3° livello; dopo le verifiche delle Vs30 di cui alle aree di 1° livello,

Nelle conclusioni delle relazioni geologiche, idrogeologiche e sismiche successive al PSC, per la redazione dei POC e dei PUA, dovrà essere sempre espresso il giudizio di fattibilità per usi urbanistici, delle varie aree inserite.

~~P ed S, quale sarà la classificazione finale degli ambiti dell'urbanizzato esaminati.~~

~~Tali indicazioni (PGA, S; rimando per cedimenti al 3° livello, riclassificazione per analisi delle Vs30) sono sintetizzate, per ogni ambito di nuova previsione (territorio urbanizzabile ANS e ASP) nelle "SCHEDE D'AMBITO di sintesi della microzonazione sismica di II livello" relative ad ogni ambito di nuova previsione (urbanizzabile), sulle quali sono riportate le stesse informazioni contenute nelle tavole sopra esposte oltre alle eventuali indicazioni/prescrizioni impartite al 1° livello di approfondimento sismico e con effetto superiore al 2°.~~

~~Tali elaborati cartografici riportano anche, laddove presente, il fattore di amplificazione topografica.~~

~~Dette informazioni, per ogni ambito di nuova previsione (territorio urbanizzabile ANS e ASP), sono riportate anche nelle "SCHEDE D'AMBITO di sintesi della microzonazione sismica di II livello", sulle quali sono indicate le informazioni contenute nelle tavole sopra esposte, oltre alle eventuali indicazioni/prescrizioni impartite al 1° livello di approfondimento sismico e con effetto superiore al 2°.~~

Al capitolo 4, oltre alla modifica del punto 1e come descritta in precedenza, si aggiunge, in coda, il seguente punto

1g) Per gli interventi previsti da piani attuativi già adottati prima dell'adozione della variante al PTCP su aree di cui il PSC o il PTCP richiedono il terzo livello di approfondimento, il riferimento normativo sono le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.

Per tali interventi non è consentita la stima della risposta sismica locale tramite l'approccio semplificato previsto dalle Norme Tecniche per le costruzioni DM 14 gennaio 2008.